

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 1 di 104

PARTE SPECIALE

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

PARTE SPECIALE – A –

**REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 3 di 104

Premessa

La Parte Speciale del Modello si compone di tante sezioni quante sono le famiglie di reato richiamate dal D.Lgs.231/01 e si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di **FRZ S.R.L.** operanti nelle aree di attività a rischio di reato, nonché da consulenti esterni, partner e operatori commerciali, con essa operanti sulla base di rapporti contrattuali (anche temporanei), come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i destinatari, così come individuati nella Parte Generale del presente Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.231/2001 al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nel decreto stesso.

Pertanto, la presente Parte Speciale prevede a carico degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti in via diretta ed a carico dei consulenti esterni, dei partner e degli operatori commerciali - attraverso apposite clausole contrattuali - l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt.24 e ss. del D.Lgs.231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle richiamate ipotesi di reato.

Infine, la Parte Speciale intende fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che collaborano con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica, ogniqualevolta **FRZ S.R.L.** si relazioni con la P.A.

La struttura di ogni sezione è caratterizzata dall'associazione tra fattispecie di reato, attività sensibili¹ individuate dalla Società con riferimento alle predette fattispecie di reato nonché elementi di controllo a presidio del rischio.

I contenuti della presente Parte Speciale, ed in particolare le condotte da osservare come indicate tra gli elementi di controllo a presidio dei rischi elencati nella parte speciale **I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**, si applicano, altresì, come Misure di Prevenzione della Corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii.

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione (di seguito anche "PA") si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.), che svolgono un'attività da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

Il discrimine, pertanto, è da individuare nell'attività in concreto svolta dalla persona giuridica, indipendentemente dalla forma, pubblica o privata, che la stessa si è data.

La definizione, oltre a essere supportata dall'interpretazione dei Giudici di legittimità, è richiamata nelle Linee Guida di Confindustria.

Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è l'imparzialità e il buon andamento della PA di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio

¹ I processi (o attività) sensibili si distinguono in:

- attività **operative**, costituite dai processi aziendali nel cui ambito possono essere (direttamente) commessi i reati-presupposto (es.: "gestione dei contributi pubblici", per quanto si riferisce al reato di malversazione; "gestione dei rapporti ed invio comunicazioni con l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici" per quanto si riferisce al reato di truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico);
- attività **strumentali**, costituite dai processi aziendali attraverso i quali possono essere creati, in astratto, i mezzi o le modalità per la commissione dei reati; in altri termini, i processi che favoriscono o rendono possibili comportamenti costituenti direttamente fattispecie di reato (solitamente attività di gestione di strumenti di tipo finanziario, per es. i rimborsi spese ai dipendenti attraverso i quali, se fittizi, crearsi la provvista per i reati di corruzione).

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:
		Pagina: 4 di 104

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come “ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D.Lgs.231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “pubblici ufficiali” e degli “incaricati di pubblico servizio”.

La nozione di “pubblico ufficiale” è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 c.p., ai sensi del quale rientra nella predetta qualifica “ *sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

È pubblico ufficiale chi svolge la pubblica funzione legislativa, dunque, chiunque, a livello nazionale, amministrativo e comunitario, partecipi all'esercizio di tale potere (*Parlamento, Governo, Regioni, Province, Istituzioni dell'Unione Europea*).

Il potere giudiziario è esercitato dal pubblico ufficiale che svolge in concreto la pubblica funzione giudiziaria e chi compie un'attività diretta all'esercizio di tale potere, collegata e accessoria all'amministrazione della giustizia (magistrati, cancellieri, segretari, membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, funzionari e addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata all'attività giudiziaria della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.).

I poteri riconducibili alla pubblica funzione amministrativa consistono nel potere deliberativo, nel potere autoritativo e nel potere certificativo della PA.

Il **potere deliberativo** della PA è quello relativo alla formazione e manifestazione della volontà della PA, interpretato in maniera ampia fino a ricomprendervi qualsiasi attività che concorra in qualunque modo all'esercizio del potere deliberativo della PA.

Sono, pertanto, da qualificare come pubblici ufficiali le persone istituzionalmente preposte all'esercizio di tale potere, ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparatorie all'iter procedimentale deliberativo della PA, compresi gli eventuali collaboratori, saltuari ed occasionali.

Il **potere autoritativo** della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono all'Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi.

Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare “concessioni” ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come “pubblici ufficiali” tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere.

Il **potere certificativo** è normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un pubblico ufficiale.

Anche questa attività di certificazione pubblica è interpretata in modo ampio, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della PA.

Diversamente, l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” a “ *chi pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere. L'art. 358 del Cod. Pen. cita “agli effetti della legge penale, sono Incaricati di un Pubblico Servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 5 di 104

È, pertanto, un incaricato di pubblico servizio colui il quale sia effettivamente investito di una pubblica funzione, non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra indicati, purché a tale esercizio di funzioni pubbliche, non meramente esecutive in quanto non esaurite in prestazioni meramente manuali o d'ordine, si accompagni, quanto meno, l'acquiescenza o la tolleranza o il consenso, anche tacito, della PA.

Sono incaricati di pubblico servizio anche i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. La sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro svolta in concreto.

Fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate agli artt. 24 e 25 del D.Lgs.231/2011	
■ Ipotesi di corruzione e concussione Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss.c.p.) Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro od altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. È sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione. Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria. Il criterio discrezionale è dato dalla contrarietà ai doveri d'ufficio: la corruzione è propria se il mercimonio dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri di ufficio. Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa. La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro od altra utilità o ne accetta la promessa. Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 del codice penale in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Concussione (art. 317 c.p.) Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Tale reato, introdotto dall'art. 1, comma 75, lett.i), L. 6 novembre 2012, n. 190, si realizza quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità il responsabile è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità europea e di funzionari della Comunità europea e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.) Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio. Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra	

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:
		Pagina: 6 di 104

utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali" (art. 322-bis.2.2).

■ **Reati in tema di erogazioni pubbliche**

Malversazione in danno dello Stato o di altro ente Pubblico (art. 316 bis c.p.)

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un ente Pubblico (316 ter c.p.)

Il reato si configura allorché, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro ente Pubblico (art. 316 bis c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, atteso che il reato è consumato a seguito dell'ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

■ **Ipotesi di Truffa**

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee.

Per "artificio" o "raggiri" si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extra-penale.

Anche la semplice inerzia da parte del soggetto indotto in errore può essere rilevante ai fini della sussistenza del reato. L'ingiusto profitto consiste principalmente in una diminuzione concreta del patrimonio.

Esempio del reato in esame può ravvisarsi nel caso in cui si consegua l'aggiudicazione di gara pubblica mediante la falsificazione dei documenti o dei dati attestanti la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione ad una gara e/o l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per l'erogazione pubblica si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o delle Comunità europee.

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software. Sono da considerare rilevanti ai fini della sussistenza del reato le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

Corruzione tra privati (art. 25 ter, co.1, lett. s-bis)

Ai fini della mappatura, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate sensibili, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati all'esame.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, adeguando il nostro ordinamento ad una serie di obblighi internazionali e nell'ambito di una più ampia riforma dei delitti di corruzione previsti dal codice penale e da altre disposizioni normative, ha introdotto nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente il delitto di Corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ed Istigazione alla corruzione (art. 2635 -bis c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 7 di 104

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

E' reato-presupposto anche l'istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis, comma 1); anche in questo caso solo a carico della Società alla quale appartiene il soggetto che istiga alla corruzione gli esponenti aziendali altrui, per avvantaggiare la sua Società di appartenenza.

Aree potenzialmente a rischio reato, attività sensibili e strumentali

Dall'analisi delle aree a rischio commissione reato sono state individuate una serie di attività sensibili e rilevanti, di seguito elencate, che rientrano nell'ambito dei rapporti intrattenuti direttamente con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati ed alcune altre strumentali attraverso le quali possono crearsi gli strumenti per commettere alcuni dei reati su richiamati. I ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività sensibili e che potrebbero commettere i reati contro la PA sono da individuare in quei soggetti cui è conferito incarico o delegato il potere di rappresentanza della Società ad intrattenere rapporti, curare trattative, stipulare accordi e contratti, predisporre la documentazione per la partecipazione a gare pubbliche, richiedere permessi, autorizzazioni o certificazioni.

a) Gestione degli automezzi aziendali (strumentale)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nella destinazione di un automezzo come strumento di corruzione nei confronti di un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio per avvantaggiare la Società.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Procedura Gestione degli automezzi aziendali

b) Gestione dei Rapporti e invio comunicazioni con l'ANAC (sensibile)

I reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa od offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (*o per remunerare l'avvenuta commissione di*) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio (*es. non rilevare irregolarità emerse in sede di ispezione*).

Inoltre, potrebbero configurarsi i reati di truffa in danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche, nell'interesse o a vantaggio della Società, inducendo in errore, mediante artifici e raggiri nella documentazione presentata al fine di far risultare che la Società abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti in materia.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno etico
- Segregazione di funzioni.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

- Sistema di procure e deleghe
- Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012

c) Selezione del Fornitore/Appaltatore, acquisti e gare, conferimento incarichi (sensibile e strumentale)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi qualora la Società in sede di selezione delle controparti e conclusione di acquisti di forniture, servizi e lavori ovvero conferimento di incarichi ad architetti, avvocati, commercialisti, ingegneri, professionisti e/o consulenti in genere dia preferenza a fornitori/graditi e/o direttamente/indirettamente riconducibile a un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio al fine di ottenere da questi vantaggi indebiti, anche applicando condizioni palesemente non in linea con quelle di mercato.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Testo Unico dei Regolamenti
- Procedura Gestione Acquisti
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

d) Gestione dei sinistri (sensibile e strumentale)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi qualora la Società in sede di gestione dei Sinistri riconosca risarcimenti per danni da sinistro, in tutto o in parte non dovuti, a un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, al fine di ottenere da questi vantaggi indebiti.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Gestione dei sinistri
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

e) Gestione degli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni (strumentale)

Le attività in esame potrebbero rappresentare uno strumento mediante il quale, attraverso l'erogazione di doni o altre liberalità a favore di Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio ovvero di persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni a loro riconducibili o gradite, veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 9 di 104

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

f) Richieste di autorizzazioni agli Enti competenti (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi attraverso:

- *l'impiego di artifici o raggiri per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc. dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;*
- *l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l'omissione di informazioni dovute. (Ad esempio, una Società potrebbe comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc.);*
- *offerta o promessa di denaro od altra utilità, a favore di esponenti pubblici, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società.*

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

g) Attività di gestione della commessa: Consuntivazione e Collaudo Lavori (sensibile)

I reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa od offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (*o per remunerare l'avvenuta commissione di*) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio mediante l'attestazione di avvenuta ricezione/certificazione di beni/servizi in quantità difformi rispetto a quanto ricevuto/erogato o mai ricevuti/erogati.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale;
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

h) Esecuzione di contratti di manutenzione ordinaria preventiva, correttiva, programmata e straordinaria (sensibile e strumentale)

Il rischio sussiste nell'ambito degli interventi che non possono essere effettuati internamente dai dipendenti della Società e pertanto questa debba rivolgersi a ditte esterne; in particolare ma non solo nell'attività di emissione di Ordini di assistenza e servizi (OdL) o di richieste di Ordini di Servizio (OdS) per prestazioni di servizi e riparazioni di automezzi ed apparecchiature. In tal caso si potrebbe configurare l'esercizio di un potere di controllo sulle ditte di manutenzione esterne e quindi la possibilità di esercitare su queste pressioni che possano integrare le fattispecie di concussione e corruzione passiva (*induzione delle ditte esterne a fare/dare qualcosa nell'interesse della Società e senza il pagamento di corrispettivo*). Tale rischio è particolarmente rilevante in tutte le attività di controllo e verifica dell'operato della ditta esecutrice dei lavori manutentivi.

Il rischio di commissione reato è anche nell'esercizio di un potere di spesa insito nell'OdL e nell'OdS che può costituire il mezzo strumentale alla predisposizione di un fondo nero per fini corruttivi.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Manutenzione dei beni aziendali
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

i) Rapporti con i richiedenti (sensibile)

I reati di concussione o corruzione passiva possono essere commessi costringendo il richiedente a dare/fare qualcosa nell'interesse/vantaggio della Società per poter ottenere utilità dai servizi erogati.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

j) Rilascio di nulla-osta e pareri tecnici (sensibile)

I reati di concussione o corruzione passiva possono essere commessi nell'esercizio del potere insito nel rilascio di atti quali nulla-osta e pareri tecnici, che possono essere ostativi all'ottenimento dei servizi erogati.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 11 di 104

- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale;
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

k) Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche e visite ispettive (es. ARPA, ASL, INAIL, INPS, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ASL, visite ispettive di cantiere) e dei rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali, mutualistici, infortunistici, con le Direzioni Provinciali del Lavoro e i Centri per l'Impiego, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi:

- *inducendo in errore Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio attraverso l'impiego di artifici o raggiri nella documentazione presentata o nelle dichiarazioni rese al fine di far risultare che la Società abbia correttamente adempiuto agli obblighi a cui è tenuta;*
- *mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l'omissione di informazioni dovute. (Ad esempio, una Società potrebbe comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc.);*
- *attraverso l'offerta o promessa di denaro od altra utilità, a favore di esponenti pubblici, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società.*

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione di funzioni.
- Sistema di procure e deleghe

l) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria nel corso di procedimenti per contenziosi giudiziali e stragiudiziali e gestione delle transazioni e conciliazioni con l'Autorità Giudiziaria e l'Ufficio Provinciale del Lavoro. Nomina dei legali e coordinamento delle loro attività (sensibile)

I reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa o l'offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano *(o remunerino l'avvenuta commissione di)* un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio. In particolare, tra le fattispecie di corruzione è ipotizzabile, data l'attività di contatto con gli Uffici Giudiziari, quella di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) che si realizza attraverso la dazione/promessa di denaro, beni o altre utilità a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio dell'Amministrazione Giudiziaria *(magistrati o altre figure per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo).*

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

Inoltre la nomina dei legali, in particolare l'assegnazione di incarichi a consulenti legali direttamente/indirettamente riconducibili a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio e/o nell'ambito di tali rapporti applicare condizioni particolarmente favorevoli, potrebbe veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio (*ad es., ufficiali giudiziari che avvantaggiano la Società in occasione del contenzioso*).

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

m) Predisposizione e invio dichiarazioni ad Enti pubblici per pagamento imposte e contributi (es. adempimenti fiscali e amministrativi e contributivi cui l'Azienda è tenuta) (sensibile)

Potrebbero configurarsi i reati di Truffa in danno dello Stato o di altro Enti pubblico e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nell'interesse o a vantaggio della Società, inducendo in errore, mediante artifici e raggiri nella documentazione presentata al fine di far risultare che la Società abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti in materia (ad esempio per conseguire un risparmio fiscale).

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Predisposizione del bilancio d'esercizio
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

n) Attività istruttoria per la richiesta di contributi/sovvenzioni/finanziamenti (sensibile)

I reati di corruzione potrebbero configurarsi attraverso l'offerta o la promessa di denaro od altra utilità, a favore di esponenti dell'ente finanziatore, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società (*es. favorire la Società nell'ottenimento del finanziamento, ecc.*). Inoltre, il reato di Indebita percezione di erogazioni pubbliche potrebbe configurarsi attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l'omissione di informazioni dovute (ad esempio, una Società potrebbe comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici).

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 13 di 104

Infine i reati di Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 comma 2, Art. 640-bis c.p.) potrebbero configurarsi attraverso l'impiego di artifici o raggiri per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni similari, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Sistema di procure e deleghe
- Segregazione delle funzioni

o) Attività di rendicontazione per i finanziamenti pubblici (sensibile)

I reati di corruzione potrebbero configurarsi attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità, a favore di esponenti dell'ente finanziatore, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società (*es. favorire la Società nell'ottenimento del finanziamento, ecc.*). Il reato di Malversazione ex Art. 316-bis c.p. potrebbe, invece, configurarsi attraverso l'impiego di contributi, sovvenzioni e/o finanziamenti statali o comunitari per attività di formazione in maniera difforme rispetto alla destinazione vincolata.

Inoltre potrebbero configurarsi i reati di Truffa in danno dello Stato o di altro Enti pubblico e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l'omissione di informazioni dovute per l'ottenimento dei finanziamenti.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Predisposizione del bilancio d'esercizio
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

p) Selezione, assunzione e valutazione del personale (sensibile e strumentale)

L'attività in oggetto potrebbe rappresentare una modalità mediante la quale veicolare la contropartita di un'attività di corruzione (*assumendo o valutando positivamente soggetti segnalati e/o riconducibili a Pubblici Ufficiali/ Incaricati di Pubblico Servizio che si intende corrompere*).

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Risorse Umane

Strumenti di controllo esistenti:

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura selezione e assunzione del personale
- Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

q) Selezione e gestione dei rapporti con consulenti per incarichi professionali riguardo la gestione delle risorse umane e la gestione dei progettisti esterni (sensibile e strumentale)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, qualora la stessa, assegni incarichi di consulenza/fornitura o a progettisti, direttamente/indirettamente riconducibili a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio che si intende corrompere e/o nell'ambito di tali rapporti applicare condizioni particolarmente favorevoli.

Il reato in oggetto potrebbe rappresentare, inoltre, uno strumento mediante il quale fornire un'attestazione di certificazione di servizi difforni rispetto a quanto contrattualizzato o di servizi mai erogati, ciò al fine di veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Risorse Umane

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Gestione acquisti
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

r) Gestione note spese

I reati in oggetto potrebbero configurarsi attraverso il riconoscimento di rimborsi spese, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali perpetrare reati contro la Pubblica Amministrazione (ad es. si potrebbero, infatti, attestare spese sostenute in quantità difforni rispetto alla realtà al fine di costituire fondi occulti utilizzabili per la corruzione).

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Amministrativo
- Servizio Risorse Umane

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Gestione acquisti
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021

s) Rapporti con i Sindaci e con i Dirigenti per la gestione degli affidamenti

I reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa od offerta di denaro od altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (*o per remunerare l'avvenuta commissione di*) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio).

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

t) Stipula di Convezioni/atti con Pubblica Amministrazione (diverse dalla convenzione di affidamento)

I reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa od offerta di denaro od altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (*o per remunerare l'avvenuta commissione di*) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

u) Fatturazione/Note di credito

L'attività in esame potrebbe rappresentare uno strumento mediante il quale veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio. In particolare, i reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante fatturazione di volumi difforni rispetto agli effettivi e/o storni indebiti (attraverso note di credito) di fatturazioni effettuate allo scopo di creare provvista per pagamento di somme come contropartita di corruzione.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

v) Rateizzazione incassi, anche insoluti e gestione delle transazioni

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:
		Pagina: 16 di 104

I reati di corruzione potrebbero essere compiuti, mediante offerta o promessa di denaro o altra utilità, proveniente dall'attività in discorso, a favore di esponenti della Pubblica Amministrazione, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio (es. rinuncia ad una rateizzazione) e/o in qualità di Incaricato di Pubblico Servizio mediante la concessione di una transazione più favorevole per il cliente, nell'interesse della Società.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

w) Gestione del contratto per ricezione beni, certificazione del servizio

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società qualora la stessa, assegni incarichi di consulenza oppure stipuli contratti di acquisto di beni, lavori e servizi a/da terzi direttamente/indirettamente riconducibili a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio oppure a persona fisica o giuridica a lui riconducibile e/o nell'ambito di tali rapporti applichi condizioni particolarmente favorevoli.

Il reato in oggetto potrebbe rappresentare, inoltre, uno strumento mediante il quale fornire un'attestazione di ricezione beni/certificazione di servizi difformi rispetto a quanto contrattualizzato o di servizi mai erogati. Ciò al fine di veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Gestione Acquisti
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

x) Gestione delle risorse finanziarie (es. poteri di disposizioni su C/C bancario, emissioni assegni, gestione piccola cassa, pagamenti/incassi)

I reati in oggetto potrebbero essere commessi qualora la Società per mezzo di un Responsabile (o un addetto) dell'Area in esame nell'interesse della Società prometta od offra denaro o altre utilità ad un esponente della Pubblica Amministrazione (es. un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio) affinché compia a favore della Società un atto non conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 17 di 104

- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

1.3 Principali comportamenti da adottare

In conclusione, gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto (*evidenziate nei punti precedenti da "a" fino ad "s"*), devono:

- **intrattenere** rapporti corretti, trasparenti, imparziali e collaborativi con i funzionari della Pubblica Amministrazione;
- **espletare** diligentemente e tempestivamente tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa/regolamentazione pubblica applicabile nell'ambito della propria attività;
- **assicurare** che la documentazione inviata o condivisa con la Pubblica Amministrazione, predisposta sia internamente che con il supporto di collaboratori/consulenti, sia completa, veritiera e corretta;
- **segnalare**, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali tentativi di richieste indebite da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, rivolti, ad esempio, ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- **fornire**, ai propri collaboratori (interni ed esterni) adeguate direttive sulle modalità di condotta da adottare nei contatti formali e informali con soggetti della Pubblica Amministrazione;
- **prestare** completa e immediata collaborazione ai funzionari della Pubblica Amministrazione durante le ispezioni, fornendo puntualmente ed esaurientemente la documentazione e le informazioni richieste.

È inoltre espressamente vietato:

- **corrispondere** od offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (ad esempio sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a persone a questi vicini, per influenzare il loro comportamento ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- **cedere** a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- **tenere** condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurla in errori di valutazione;
- **omettere** informazioni dovute o presentare documenti e dichiarazioni non veritieri, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- **laddove** gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, alterare lo stesso ed i dati inseriti, ovvero utilizzare in modo improprio o illecito i dati trattati, procurando un danno alla stessa Pubblica Amministrazione;
- **esporre** nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:
		Pagina: 18 di 104

Tabella 1: Gli esponenti aziendali nella Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- **i rapporti e gli adempimenti** verso la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da esponenti aziendali che siano stati formalmente autorizzati dalla Società, tramite apposita procura o delega assegnata tenendo conto del ruolo e delle responsabilità attribuite. Nel caso in cui i rapporti e gli adempimenti siano gestiti anche da collaboratori e/o consulenti esterni, a questi devono essere attribuiti i poteri di rappresentanza in nome e per conto di **FRZ S.R.L.** tramite contratto/lettera di incarico/mandato e/o apposita delega;
- **agli incontri** con i funzionari pubblici devono sempre partecipare due esponenti aziendali, di cui almeno uno sia dotato di idonei poteri;
- **in occasione della trasmissione di domande**, istanze, atti, dichiarazioni, rendiconti, contratti o altra documentazione richiesta dalla Pubblica Amministrazione, i Responsabili delle Funzioni/Aree aziendali competenti verificano preventivamente la completezza, correttezza e veridicità della documentazione predisposta dal personale (interno od esterno);
- **la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione** deve essere sottoscritta da soggetti muniti di idonei poteri in coerenza con il sistema di procure e deleghe in essere;
- **nei contratti/lettere di incarico stipulati** con consulenti e/o collaboratori che possano gestire rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione in nome o per conto di **FRZ S.R.L.** deve essere inserita un'apposita clausola che preveda:
- **un'espressa dichiarazione** da parte del consulente e/o collaboratore di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati nello stesso contemplato e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico di **FRZ S.R.L.**;
- **le conseguenze per il consulente** e/o collaboratore in caso di violazione di quanto dichiarato;
- **tutta la documentazione prodotta**, inviata e ricevuta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è archiviata a cura della Funzione/Area aziendale competente.

Tabella 2: Gli esponenti aziendali nella Gestione delle visite ispettive sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- **i rapporti con funzionari pubblici** in occasione di visite ispettive devono essere gestiti presso la Sede dal Rappresentante Legale e/o dal Direttore Generale e responsabile. Nel caso in cui nessuno di essi sia disponibile, i rapporti dovranno essere gestiti dalla persona più alta in grado presente che dovrà informare tempestivamente il proprio Responsabile ed essere affiancata dal dipendente più esperto della materia oggetto di ispezione;
- **alle visite ispettive effettuate** da parte di funzionari pubblici incaricati devono presenziare sempre almeno due esponenti aziendali, di cui almeno uno sia dotato di idonei poteri;
- **in occasione di una visita ispettiva** presso la Sede, la persona che accoglie l'ispettore deve:
 - **verificare**, sulla base di un apposito elenco messo a disposizione dall'Amministrazione, quali esponenti aziendali contattare per accogliere il funzionario in base ai motivi della visita;
 - **annotare** in un registro il nominativo del funzionario, l'ente pubblico di appartenenza, il motivo della visita, il nominativo degli esponenti aziendali che lo hanno accolto, data e ora di ingresso e uscita. Questo registro deve essere archiviato a cura del Direttore Generale e responsabile;
- **presso la Sede deve essere formalmente individuato** un referente aziendale per la gestione dei rapporti con i funzionari pubblici incaricati delle visite ispettive;
- **gli esponenti aziendali coinvolti in visite** ispettive devono verbalizzare la visita e le relative verifiche effettuate dal pubblico funzionario (utilizzando un apposito modulo che dovranno anche sottoscrivere) e devono immediatamente riportare al proprio referente gerarchico eventuali comportamenti da parte del pubblico funzionario non aderenti alle indicazioni del Codice Etico e del presente Modello;
- **tutta la documentazione prodotta**, inviata e ricevuta a seguito di visite ispettive è archiviata a cura del Direttore Generale e responsabile.

Tabella 3: Gli esponenti aziendali nella Gestione del contenzioso sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- **intrattenere** rapporti trasparenti ed imparziali con i rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria;
 - **prestare** completa, trasparente ed immediata collaborazione all'Autorità Giudiziaria, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
 - **rendere** sempre all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni veritiere, complete, corrette e rappresentative dei fatti;
 - **esprimere** liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, se indagati o imputati in procedimenti penali;
 - **avvertire** tempestivamente il proprio responsabile gerarchico di ogni minaccia, pressione, offerta o promessa di denaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da utilizzare in procedimenti penali.
- Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:
- **deve essere** fornita preventiva informativa all'Organo Amministrativo in merito a ogni decisione da intraprendere in caso di controversie significative (superiori a centomila euro) incluse le violazioni relative alla proprietà intellettuale e le vertenze sindacali in corso o notificate; la definizione di transazioni rilevanti e l'avvio e il proseguimento dei principali giudizi presso tribunali di ogni ordine e grado nonché dei più importanti procedimenti arbitrali;
 - **nei limiti delle decisioni** di esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci, tutti i poteri in materia di contenzioso (quali, ad esempio, i poteri di rappresentare la Società in giudizio, di conferire e revocare mandati ad avvocati e a consulenti tecnici, di transigere) sono in capo esclusivamente al Direttore Generale e responsabile;
 - **i rapporti** con l'Autorità Giudiziaria in occasione di procedimenti giudiziari devono essere gestiti da legali esterni, con il coordinamento del Rappresentante Legale e/o Direttore Generale responsabile;
 - **il conferimento dell'incarico** al legale esterno, che deve avvenire attraverso il rilascio (mediante sottoscrizione) di un mandato alle liti per la rappresentanza in giudizio, deve essere autorizzato dal Direttore Generale e responsabile;
 - **gli esponenti aziendali** devono avvertire tempestivamente il Legale Rappresentante e/o il Direttore Generale e responsabile di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o ad essa attinente;
 - **la definizione della strategia** difensiva in sede processuale e la selezione dei testimoni è effettuata da parte del Legale Rappresentante e/o Direttore Generale e responsabile;
 - **solamente i legali incaricati** possono interfacciarsi con i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari o che sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria;
 - **l'ufficio Amministrativo**, in occasione delle chiusure periodiche del bilancio, comunica al Direttore Generale e responsabile lo stato dei contenziosi in essere al fine di poterne dare la dovuta informativa in bilancio e calcolare l'accantonamento al relativo fondo rischi;
 - **nelle lettere** di incarico stipulate con legali e/o consulenti che possano gestire rapporti diretti con l'Autorità Giudiziaria in nome o per conto di **FRZ S.R.L.** deve essere inserita un'apposita clausola che preveda:
 - **un'espressa dichiarazione** da parte del legale e/o consulente di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati nello stesso contemplato e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico e (almeno per i consulenti più stretti) del Modello adottati dalla Società;
 - **le conseguenze** per il legale e/o consulente in caso di violazione di quanto dichiarato;
 - **tutta la documentazione** relativa ai contenziosi (quali atti, pareri, memorie, sentenze ed ogni altro elemento che consenta di procedere a verifiche in merito agli esiti giudiziali e stragiudiziali) è archiviata a cura dell'ufficio Amministrazione;
 - **lo stato dei contenziosi** predisposto dall'ufficio Amministrazione ai fini del bilancio è archiviato a cura dell'Ufficio Amministrazione;
 - **la documentazione da trasmettere** all'Autorità Giudiziaria (mezzi probatori, atti di causa, scritti difensivi, ecc.) è verificata, in termini di correttezza ed accuratezza, dall'ufficio Amministrazione e sottoscritta dal Direttore Generale e responsabile.

È inoltre espressamente vietato:

- **porre in essere** (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso di procedimenti civili, penali o amministrativi;
- **condizionare o indurre**, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- **accettare denaro o altra utilità**, anche attraverso terzi esterni alla Società, se coinvolti in procedimenti civili, penali o amministrativi;
- **promettere o offrire denaro**, omaggi o altra utilità a soggetti coinvolti in procedimenti civili, penali o amministrativi o a persone a questi vicini.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:
		Pagina: 20 di 104

Tabella 4: Gli esponenti aziendali nella Gestione di omaggi e liberalità sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- **garantire** che tutti gli omaggi e le liberalità siano debitamente autorizzati;
- **concedere** omaggi e regalie a terzi nei limiti della cortesia commerciale e del modico valore;
- **assicurarsi** che il valore, la natura e lo scopo di omaggi ed erogazioni liberali siano considerati legali ed eticamente corretti e tali da non compromettere l'immagine della Società, ovvero non siano interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Società;
- **selezionare** i beneficiari di liberalità anche in base a finalità sociali o di promozione del territorio e comunque valutandone l'eticità;
- **segnalare** eventuali tentativi di richieste indebite da parte di terzi, compresi funzionari pubblici;
- **comunicare**, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte (anche pubblica), rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con i terzi (compresa la Pubblica Amministrazione).

Omaggi

- **L'Organo Amministrativo** approva annualmente il budget destinato agli omaggi e liberalità;
- La scelta delle tipologie di beni omaggiabili è di esclusiva competenza del Direttore Generale;
- **Il valore unitario** degli omaggi deve essere inferiore a 100 euro (+ IVA). Eventuali omaggi di importo superiore devono essere preventivamente autorizzati dall'Organo Amministrativo;
- **Gli omaggi** non possono mai transitare per la nota spese;
- **Tutti gli omaggi** devono possedere elementi identificativi o di esplicito riferimento alla Società;
- **Gli acquisti di beni omaggiabili** è di competenza del Direttore Generale e responsabile a cui deve essere inoltrata idonea richiesta di acquisto;
- **Le richieste** di acquisto devono obbligatoriamente riportare: il centro di costo di competenza; le informazioni relative al fornitore; la descrizione, la quantità richiesta ed il valore unitario del bene;
- **Il Responsabile** della Funzione richiedente deve confermare la ricezione dei beni richiesti, previa verifica di conformità rispetto all'ordine;
- **L'elenco degli omaggi** riportante i nominativi delle persone da omaggiare e il tipo di omaggio deve essere verificato e approvato dal Direttore Generale e responsabile, tenendo conto delle indicazioni sui nominativi ricevuti via e-mail dagli esponenti aziendali;
- **L'elenco degli omaggi** con i nominativi delle persone omaggiate è archiviato a cura del Responsabile Risorse Umane.

Liberalità

- **Le liberalità** possono essere erogate solo ed esclusivamente a fronte di iniziative meritevoli di tutela sul piano sociale (ad esempio, in quanto a favore di iniziative culturali, scientifiche, morali e simili);
- **L'erogazione di liberalità** deve essere formalmente autorizzata (via e-mail) dal Direttore Generale e responsabile, previa verifica del rispetto della condizione di cui al punto precedente;
- **Tutte le iniziative concernenti** liberalità devono essere formalizzate tramite accordo scritto con l'ente terzo verso cui la liberalità è rivolta;
- **Le disposizioni di pagamento** possono essere firmate esclusivamente dal Direttore Generale e responsabile.

È inoltre espressamente vietato:

- **effettuare promesse o indebite elargizioni di omaggi** o altra utilità a terzi (compresi pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi vicini), con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società o a vantaggio di quest'ultima.

Tabella 5: Gli esponenti aziendali nella Gestione dell'acquisto di beni e servizi sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- **utilizzare** sempre la forma scritta per l'affidamento di forniture, lavori e servizi;
- **assicurare** che la scelta dei fornitori avvenga a cura delle funzioni competenti e sia effettuata sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;
- **assicurare** la tracciabilità delle fasi del processo di individuazione e selezione del fornitore;
- **verificare** preventivamente le informazioni disponibili sui fornitori al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti finanziariamente solidi, di cui sia certa l'identità, che godano di buona reputazione, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella della Società;
- **effettuare** controlli specifici in presenza di offerte di fornitura di beni a prezzi significativamente inferiori a quelli di mercato, volti ad appurare, ove possibile, l'effettiva provenienza della merce;
- **verificare**, prima del pagamento delle fatture, che i beni o le prestazioni siano stati effettivamente ricevuti in rispondenza a quanto pattuito contrattualmente.

Emissione delle richieste di acquisto

- **annualmente**, ciascuna Funzione aziendale deve predisporre il proprio budget di spesa previsionale, basandosi sull'ammontare storico degli acquisti ricorrenti e sui potenziali nuovi acquisti/investimenti previsti. Il budget deve essere quindi condiviso e finalizzato via email con il Direttore Generale ed il Responsabile Acquisti;
- **la valutazione** dei fornitori e il processo di acquisto devono essere obbligatoriamente gestiti centralmente dall'Ufficio Acquisti;
- **ai fini di un acquisto**, il relativo richiedente deve compilare la Richiesta di Acquisto ("RdA") che deve contenere tutte le informazioni necessarie, tra cui: l'oggetto dell'acquisto, le quantità, le specifiche del prodotto, il valore presunto, l'allocazione contabile della spesa, le operazioni che devono essere effettuate dal fornitore prima e dopo la consegna ed i termini di consegna desiderati;
- **la Richiesta d'Acquisto** deve essere approvata dal Responsabile competente, sulla base del sistema di poteri definito a sistema, e da questi inserita ed approvata a sistema, completa di eventuali allegati in forma elettronica;
- **la Richiesta di Acquisto**, deve quindi essere approvata dal Responsabile competente;
- **ottenute tali approvazioni**, viene inoltrata all'Ufficio Acquisti per la sua trasformazione in ordine;
- **attraverso le funzionalità del sistema**, il personale dell'Ufficio Acquisti ha la responsabilità di verificare la completezza delle RdA emesse ed eventualmente respingerle in caso di mancanza di dati o dei documenti necessari a supporto;

Selezione dei fornitori

- **ai fini della qualifica**, l'Ufficio Acquisti deve richiedere al fornitore una dichiarazione dei carichi pendenti, il certificato del casellario giudiziale, la visura camerale, copia dell'ultimo bilancio ed una dichiarazione scritta sull'esistenza di eventuali conflitti d'interesse con dirigenti e/o amministratori della Società;
- **l'Ufficio Acquisti** provvede ad effettuare in collaborazione con il richiedente la selezione del fornitore, invitando ad inviare l'offerta ad almeno tre fornitori qualificati;
- **la scelta dei fornitori** da invitare a presentare offerta deve basarsi sui seguenti criteri documentabili: distanza dall'unità operativa; prezzo; condizioni di pagamento; referenze; collaborazioni che altri siti aziendali possono avere con lo stesso fornitore;
- **i risultati della selezione** devono essere formalizzati. Nello stesso documento deve essere indicata l'eventuale impossibilità di recuperare le necessarie offerte alternative;
- **almeno una volta l'anno**, l'Ufficio Acquisti deve valutare (attraverso l'attribuzione di un giudizio) il mantenimento dei requisiti verificati in fase di selezione e la qualità dei beni/servizi prestati;
- **la documentazione relativa** al processo in oggetto deve essere archiviata per competenza dall'Ufficio Acquisti, dal richiedente il bene/servizio.

Gestione dell'anagrafica fornitori

- **L'apertura/modifica** dell'anagrafica di un fornitore a sistema è effettuata esclusivamente da un addetto identificato nell'ambito dell'Ufficio Contabilità Fornitori su indicazione dell'Ufficio Acquisti che verifica preventivamente che le informazioni commerciali proposte (ad esempio Termini e condizioni di pagamento) siano in linea con le policy aziendali applicate;
- **La Contabilità Fornitori**, prima di effettuare un nuovo inserimento/modifica nell'anagrafica fornitori, deve verificare che il fornitore sia stato preventivamente qualificato e che il documento di richiesta di codifica/modifica contenga tutte le informazioni necessarie (ad esempio, ragione sociale, partita IVA, coordinate bancarie, etc.). A codifica completata l'Ufficio Acquisti provvede alle definizioni dei termini contrattuali;
- **Periodicamente, con frequenza almeno trimestrale**, il Responsabile di Contabilità Fornitori effettua un controllo sulle nuove anagrafiche fornitori create nel periodo di riferimento al fine di verificarne il corretto inserimento;
- **Se un fornitore qualificato** non è utilizzato per un periodo superiore ai 24 mesi deve essere effettuata nuovamente la procedura di valutazione e qualificazione nel momento in cui questo fornitore debba nuovamente fornire prodotti alla Società;
- **La documentazione relativa al processo** in oggetto deve essere archiviata per competenza dall'Ufficio Acquisti, dal richiedente il bene/servizio e a sistema per la parte gestita elettronicamente.

Gestione della contrattualistica ed emissione degli ordini di acquisto

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:
		Pagina: 22 di 104

- **Ogni contratto/ordine** di acquisto deve essere formalizzato sulla base di un format standard predisposto e aggiornato (ad esempio in occasione di modifiche legislative ed operative) dall'ufficio Acquisti e deve includere i termini e le condizioni necessarie (eventuali deroghe contrattuali devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore Generale);
- **L'Ufficio Acquisti**, in relazione alle diverse esigenze di acquisto, deve utilizzare il tipo di ordine corrispondente (ad esempio ordine aperto, ordini di acquisto standard, contratti di somministrazione prodotti/utilities/servizi).
- **Il documento d'ordine è autorizzato** dal Responsabile Acquisti e Approvvigionamenti e firmato dai soggetti dotati di adeguati poteri;
- **Tutti i contratti e gli ordini di acquisto** devono essere firmati da procuratori abilitati sulla base del sistema dei poteri in vigore;
- **In tutti i contratti/ordini di acquisto** (condizioni generali di acquisto) deve essere inserita un'apposita clausola che preveda: Un'espressa dichiarazione da parte del fornitore di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al d.lgs. 231/2001, di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati nello stesso contemplato e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società e le conseguenze per il fornitore in caso di violazione di quanto dichiarato;
- **La documentazione relativa al processo** in oggetto deve essere archiviata per competenza dall'Ufficio Acquisti, dal richiedente il bene/servizio.

Ricevimento dei beni ed erogazione dei servizi

- **Il ricevimento di beni** deve essere effettuato dal gestore del magazzino presso cui i prodotti vengono consegnati, mentre il ricevimento dei servizi deve essere effettuato dal richiedente o da persona da esso delegata;
- **In fase di ricezione di un bene**, il gestore del magazzino o il responsabile tecnico deve controllare l'integrità dell'imballo, del numero di colli, della presenza e della completezza della documentazione accompagnatoria richiesta nell'ordine;
- **Per i servizi, la validazione della conformità** del servizio reso deve essere formalizzata dal soggetto che riceve il servizio e validata dal responsabile della Funzione ricevente;
- **Eventuali non conformità devono** essere formalizzate attraverso la compilazione di un modulo specifico da parte della persona che rileva l'anomalia;
- **Successivamente, la non conformità deve essere** notificata al fornitore dall'Ufficio Acquisti che deve assicurarsi che il fornitore compili il modulo specifico per il trattamento e la definizione delle relative azioni correttive atte ad evitare che il problema si ripresenti in futuro;
- **Le richieste di risarcimento danni** devono essere gestite dall'Ufficio Acquisti;
- **Amministrazione è responsabile di registrare** le fatture previa verifica dell'esistenza del contratto debitamente firmato;
- **L'autorizzazione al pagamento è data dal** Direttore Generale e responsabile secondo le modalità previste nelle procure;
- Ottenuta tale autorizzazione, l'Amministrazione effettua le disposizioni di pagamento;
- La documentazione relativa al processo in oggetto deve essere archiviata dal richiedente il bene/servizio, dal Magazzino.

È inoltre espressamente vietato:

- **Effettuare acquisti** che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società;
- **Assegnare incarichi di fornitura** a persone o società in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione di acquisto;
- **Approvare fatture passive** a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- **Effettuare pagamenti in favore di fornitori**, in assenza di adeguata giustificazione;
- **Riconoscere compensi e rimborsi spese a fornitori** che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
	Pagina: 23 di 104	

Tabella 6: Gli esponenti aziendali nella Gestione di consulenze ed incarichi professionali sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- **Utilizzare** sempre la forma scritta per l'affidamento di incarichi professionali di qualunque natura e di servizi di consulenza;
- **Assicurare** che la scelta di consulenti e professionisti avvenga a cura delle funzioni competenti e sia effettuata sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;
- **Assicurare** la tracciabilità delle fasi del processo di individuazione e selezione del consulente o professionista;
- **Verificare**, prima del pagamento delle fatture, che le consulenze o prestazioni professionali siano state effettivamente ricevute in rispondenza a quanto pattuito contrattualmente.

Gestione degli altri incarichi professionali e delle consulenze

- **L'Ufficio Acquisti** in collaborazione con il richiedente è responsabile della selezione e della qualifica del consulente;
- **La selezione e la scelta del consulente/professionista** deve essere basata sull'analisi delle condizioni economiche applicate (prezzi, condizioni di pagamento, etc..) e su parametri qualitativi legati alla qualità dei servizi offerti, alle garanzie prestate, alle credenziali e all'affidabilità generale del fornitore;
- **I risultati della selezione devono** essere formalizzati tramite inserimento nelle schede dei fornitori. Tali commenti devono contenere le ragioni della scelta del Consulente Professionista
- **La qualifica del consulente/professionista** deve prevedere la richiesta e analisi di alcuni documenti specifici quali, a titolo esemplificativo, la visura camerale, il certificato anti-mafia, la dichiarazione dei carichi pendenti dei legali rappresentanti;
- **L'assegnazione dell'incarico deve** sempre avvenire in forma scritta, mediante contratto o lettera di incarico. All'interno dei contratti o delle lettere di incarico deve essere inserita un'apposita clausola che preveda:
 - **Un'espressa dichiarazione** da parte del terzo di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico adottato dalla Società;
 - **Le conseguenze in caso** di violazione di quanto dichiarato;
- **Amministrazione è responsabile** di registrare le fatture previa verifica dell'esistenza del contratto/lettera di incarico, debitamente firmato;
- **Il Responsabile della Funzione** richiedente le consulenze ed i servizi professionali verifica la loro effettiva erogazione e la congruità della parcella, firmandola per attestazione;
- **Verificata tale attestazione**, l'autorizzazione al pagamento è data dall'Amministratore;
- **Ottenuta tale autorizzazione**, l'Amministrazione effettua le disposizioni di pagamento; - In ogni fase del processo è richiesta la tracciabilità delle varie fasi tramite:
 - **Documentazione** di ogni attività del processo con particolare riferimento alle fasi di individuazione del consulente, in termini di motivazione della scelta, verifica dell'effettività della prestazione nonché pertinenza e congruità della spesa;
 - **Archiviazione** della documentazione di cui sopra presso ciascuna Funzione secondo competenza, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate.

È inoltre espressamente vietato:

- **Richiedere consulenze** e attribuire incarichi professionali che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società;
- **Assegnare incarichi di consulenza** a persone o società in assenza dei necessari requisiti di qualità e professionalità;
- **Approvare fatture passive** a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- **Effettuare pagamenti in favore** di consulenti e professionisti, in assenza di adeguata giustificazione;
- **Riconoscere compensi e rimborsi spese** che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

Tabella 7: Gli esponenti aziendali nella Gestione dei rapporti commerciali sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- **Operare** nel rispetto delle leggi antitrust e di tutela della concorrenza;
- **Utilizzare** sempre la forma scritta per la vendita di beni e servizi;
- **Assicurare** che la definizione e applicazione dei prezzi sia effettuata secondo principi di correttezza, trasparenza ed imparzialità;
- **Improntare** il proprio comportamento a criteri di onestà, cortesia, trasparenza e collaborazione, fornendo informazioni adeguate e complete, evitando di incorrere in pratiche elusive o corruttive o a minacce e violenze finalizzate a influenzare il comportamento dei clienti;
- **Assicurare** che ogni operazione di vendita sia correttamente autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- **Comunicare**, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con il cliente o potenziale cliente;
- **Segnalare** eventuali tentativi di richieste indebite da parte di rappresentanti della controparte;

Tabella 8: Gli esponenti aziendali nella Gestione dei rapporti con gli Enti Certificatori sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- **Intrattenere** rapporti corretti, trasparenti, imparziali e collaborativi con i rappresentanti degli enti certificatori;
 - **Segnalare**, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali tentativi di richieste indebite da parte di rappresentanti degli enti certificatori, rivolti, ad esempio, ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità sorga nell'ambito del rapporto con essi;
 - **Fornire**, ai propri collaboratori (interni ed esterni) adeguate direttive sulle modalità di condotta da adottare nei contatti formali e informali con rappresentanti degli enti certificatori;
 - **Prestare** completa e immediata collaborazione ai rappresentanti degli enti certificatori durante le ispezioni, fornendo puntualmente ed esaurientemente la documentazione e le informazioni richieste.
- Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:
- **Il Responsabile** del Sistema di Gestione Integrato (SGI) deve identificare gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti intrattenuti con gli enti certificatori siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
 - **Agli incontri** con i rappresentanti degli enti certificatori devono partecipare, se possibile, almeno due esponenti aziendali;
 - **Gli esponenti aziendali** coinvolti in occasione delle attività di verifica svolte dai rappresentanti degli enti certificatori devono immediatamente riportare al proprio referente gerarchico eventuali comportamenti da parte dei rappresentanti degli enti certificatori non aderenti alle indicazioni del Codice Etico e del presente Modello.
 - **Tutta la documentazione prodotta**, inviata e ricevuta a seguito dell'attività svolta dai rappresentanti degli enti certificatori è archiviata a cura del Responsabile SGI.

È inoltre espressamente vietato:

- **Corrispondere od offrire**, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (ad esempio sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali ai rappresentanti degli enti certificatori o a persone a questi vicini, per influenzare il loro comportamento ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- **Cedere a raccomandazioni** o pressioni provenienti dai rappresentanti degli enti certificatori;
- **Tenere condotte ingannevoli** nei confronti dei rappresentanti degli enti certificatori tali da indurli in errori di valutazione.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
	Pagina: 25 di 104	

Tabella 9: Gli esponenti aziendali nella Gestione del Personale sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- **Rispettare** le normative sul lavoro vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, ecc.);
- **Effettuare** le attività di selezione e assunzione esclusivamente sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica, etica ed attitudinale; l'attività deve essere ispirata a criteri di trasparenza nella valutazione dei requisiti di competenza e professionalità, di capacità e potenzialità individuale;
- **Verificare** preventivamente le informazioni disponibili sui candidati al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti che godano di buona reputazione, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica sia comparabile a quella della Società;
- **Verificare** che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal dipendente in azienda e le responsabilità/compiuti assegnati;
- **Assicurare** avanzamenti di carriera basati esclusivamente su criteri meritocratici;
- **Assicurare** condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità, nonché un ambiente di lavoro adeguato; È inoltre espressamente vietato:
- **Selezionare** dipendenti vicini o suggeriti da terzi o da persone a questi vicini, o corrispondere loro un compenso superiore a quello dovuto o di mercato, per assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- **Promettere** o concedere promesse di assunzione quale contropartita di attività difformi alle leggi ed alle norme e regole interne.

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno conformarsi a quanto previsto dalle seguenti procedure aziendali, a cui si rimanda: Formazione del Personale; Fabbisogno del Personale e Selezione del Personale. Premesso che tutti i controlli previsti dalle procedure sopra richiamate devono essere pienamente garantiti, è necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del 92 D.lgs. 231/2001:

- **Il budget del personale**, predisposto dal Responsabile Risorse Umane deve essere approvato dall'Organo Amministrativo;
- **Il Responsabile Risorse Umane** deve verificare, in sede di assunzione, il rispetto del budget approvato e, in caso di richieste extra-budget, richiedere la preventiva approvazione al Direttore Generale;
- **In fase di assunzione**, il candidato deve dichiarare, attraverso apposito modulo, se abbia parenti (fino al quarto grado) all'interno della Pubblica Amministrazione che ricoprono un ruolo tale da configurare un potenziale conflitto d'interessi rispetto alle attività svolte dalla Società, indicando, in caso affermativo, le posizioni da essi ricoperte;
- **I contratti di assunzione possono** essere firmati esclusivamente dai soggetti dotati di idonea procura e nei limiti definiti dalle procure stesse in base all'ammontare dello stipendio ed alla posizione rivestita dal dipendente;
- **Il Responsabile Risorse Umane** ha la responsabilità di inviare agli Enti pubblici di competenza le necessarie comunicazioni relative all'instaurazione, cessazione e trasformazione del rapporto di lavoro, secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente;
- **In relazione all'assunzione di personale appartenente** a "categorie protette" deve essere rispettato l'iter di legge di denuncia annuale; gli invii al Ministero del Lavoro vengono effettuati dal Responsabile Risorse Umane che si occupa anche della relativa archiviazione;
- **Gli obiettivi, i premi, i bonus e gli avanzamenti** di carriera proposti dai singoli responsabili del dipendente devono essere approvati dal Responsabile Risorse Umane nel rispetto degli obiettivi, delle linee guida aziendali e del budget approvato;
- **Tutta la documentazione relativa al processo di selezione**, assunzione e gestione del personale deve essere archiviata a cura del Responsabile Risorse Umane.

Per ulteriori principi di comportamento da adottare nella gestione dei rapporti con i "clienti pubblici e Pubblica Amministrazione", si rimanda alle esplicite procedure (a titolo esemplificativo, Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL).

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

Tabella 10: Gli esponenti aziendali nella Gestione dei rimborsi spese sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- **Operare** nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari e antiriciclaggio;
- **Gestire l'autorizzazione** e il controllo delle trasferte secondo criteri di economicità e di massima trasparenza, nel rispetto della regolamentazione interna e delle leggi e normative fiscali vigenti; - **Richiedere/riconoscere** il rimborso delle sole spese sostenute per motivi di lavoro;
- **Garantire l'erogazione di rimborsi** spese solo a fronte dell'esibizione da parte del richiedente di appropriati giustificativi di spesa;
- **Consentire la tracciabilità dell'iter autorizzativo** delle trasferte e delle attività di controllo svolte;
- **Sostenere spese di rappresentanza esclusivamente** per finalità lecite, in modo trasparente, secondo criteri di economicità e di contenimento dei costi.

FRZ S.R.L. adotta un Sistema per assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001:

- **Tutti i rimborsi spese devono essere autorizzati**, previo controllo di merito, dal Responsabile di Funzione o di Area tramite sigla del modulo di richiesta rimborso (che deve essere firmato anche dal richiedente);
- **La documentazione relativa alle note spese** rappresentata dalla distinta analitica delle spese, debitamente firmata da parte del dipendente e autorizzata dal proprio responsabile, e dai relativi giustificativi deve essere fatta pervenire alla Responsabile Risorse Umane;
- **I rimborsi spese richiesti dai dipendenti**, una volta verificati ed autorizzati, devono essere sempre pagati tramite bonifico bancario;
- **Il Fondo Anticipo Spese** (previsto per il personale che per motivi lavorativi è frequentemente in trasferta) può essere concesso solo su richiesta scritta e firmata da parte del dipendente ed avallata dal suo responsabile dopo un preventivo esame di merito da parte del Responsabile Risorse Umane;
- **L'amministrazione deve verificare la presenza** delle firme autorizzative prima dell'accredito della somma richiesta per il Fondo Spese mediante bonifico bancario il dipendente deve firmare una lettera di accettazione della somma ricevuta. Tale lettera viene siglata dal Responsabile Risorse Umane;
- **Il Responsabile Risorse Umane procede alle opportune richieste** di chiarimento a seguito della rilevazione di eventuali anomalie in occasione della verifica condotta mensilmente per singola voce di spesa e dipendente;
- **La documentazione inerente le spese rimborsate**, gli estratti conto delle carte di credito e i relativi controlli eseguiti è archiviata a cura delle diverse Funzioni ciascuna per la parte di propria competenza nel processo.

È inoltre espressamente vietato:

- **Riconoscere rimborsi spese che non trovino adeguata giustificazione** in relazione al tipo di incarico svolto o in assenza di idonea documentazione giustificativa;
- **Sostenere e riconoscere spese di rappresentanza** che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 27 di 104

Tabella 11: Gli esponenti aziendali nella Gestione dei rapporti con i sindacati sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- **Intrattenere rapporti corretti**, trasparenti, imparziali e collaborativi con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
 - **Astenersi dall'influenzare impropriamente** l'attività dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali in occasione delle contrattazioni con esse intraprese e nello svolgimento di qualsiasi altra attività che preveda un loro coinvolgimento.
- Nella gestione delle attività in oggetto, tutti gli esponenti aziendali coinvolti dovranno assicurare che siano svolti e formalmente tracciati e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi minimi di controllo ritenuti rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.lgs. 231/2001:
- **Agli incontri con i rappresentanti sindacali devono** partecipare solo soggetti espressamente autorizzati tramite procure e, ove possibile, devono essere presenti almeno due rappresentanti della Società;
 - **Gli accordi sindacali possono essere firmati** esclusivamente dal Responsabile Risorse Umane, sulla base delle procure attribuite;
 - **Devono essere tempestivamente e formalmente comunicati** dal Responsabile Risorse Umane al Direttore Generale gli incontri effettuati tra i rappresentanti della Società e le rappresentanze sindacali;
 - **La documentazione è conservata**, a cura del Responsabile Risorse Umane, in un apposito archivio al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

È inoltre espressamente vietato:

- **Corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente**, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (ad esempio sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a rappresentanti delle organizzazioni sindacali o a persone a questi vicini, per influenzare il loro comportamento ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società.

La Società applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Delitti informatici e trattamento illecito di dati richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs.231/2001

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615 ter del codice penale)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615 quater del codice penale)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (articolo 615 quinquies del codice penale)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617 quater del codice penale)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617 quinquies del codice penale)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (articolo 635 bis del codice penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635-ter del codice penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635-quater del codice penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (articolo 635-quinquies del codice penale)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, sono state individuate, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, le attività sensibili,² di seguito elencate, nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei delitti informatici.

a) Gestione dei sistemi hardware e software

In particolare, l'attività sensibile può essere scomposta nelle seguenti micro-attività:

- Gestione attività di acquisizione e sviluppo hardware e software;
- Gestione delle attività di inventariazione dei beni;
- Gestione e protezione della sicurezza fisica (sicurezza apparecchiature, postazione di lavoro, dispositivi di rete);
- Gestione e protezione dei software, dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni;
- Gestione dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD, Storage network);
- Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica.

I reati di Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (*ex Artt. 615 quinquies, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies c.p.*) potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società attraverso:

- l'installazione di apparecchiature atte a intercettare terze parti e carpire informazioni che possono essere di interesse o vantaggio per la Società;
- l'installazione di apparecchiature atte al danneggiamento dei sistemi hardware che abbia il fine di procurare un interesse o vantaggio per la Società (ad es. accesso alle copie di backup e distruzione di informazioni che possano essere prova di azioni illecite);
- la diffusione di programmi capaci di infettare un sistema per manometterne la regolare funzionalità (ad es. il sistema informatico di un competitor al fine di posticipare i termini fissati per la presentazione della documentazione).

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio IT

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale;
- Procedura Back up, Restore ed accesso ai Sistemi Informativi
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

² I processi (o attività) sensibili si distinguono in:

- attività "operative", costituite dai processi aziendali nel cui ambito possono essere (direttamente) commessi i reati-presupposto (es.: "gestione dei contributi pubblici", per quanto si riferisce al reato di malversazione; "gestione dei rapporti ed invio comunicazioni con l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici" per quanto si riferisce al reato di truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico);
- attività "strumentali", costituite dai processi aziendali attraverso i quali possono essere creati, in astratto, i mezzi o le modalità per la commissione dei reati; in altri termini, i processi che favoriscono o rendono possibili comportamenti costituenti direttamente fattispecie di reato (solitamente attività di gestione di strumenti di tipo finanziario, per es. i rimborsi spese ai dipendenti attraverso i quali, se fittizi, crearsi la provvista per i reati di corruzione).

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

b) Gestione di accessi, account e profili

In particolare, l'attività sensibile può essere scomposta nelle seguenti micro-attività:

- Gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- Verifica periodica degli accessi e tracciabilità delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
- Gestione dei profili di "Amministratori di sistema" di applicazioni/reti.

I reati informatici ex artt. Artt. 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 634 quinquies c.p., potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società attraverso:

- l'accesso abusivo ad un sistema protetto o la permanenza all'interno dello stesso contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo;
- qualunque condotta strumentale all'ottenimento di password o di qualsivoglia mezzo per entrare in un sistema informatico e far realizzare un profitto ad esempio intercettando una comunicazione tra più parti al fine di veicolare informazioni false o alterate per danneggiare l'immagine di un concorrente o impedendo/interrompendo una comunicazione al fine di arrecare danno economico o di business ad un ente terzo.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio IT

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico aziendale
- Procedura Back up, Restore ed accesso ai Sistemi Informativi
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

In conclusione, in **FRZ S.R.L.** al fine della prevenzione dei reati presupposto di cui al predetto paragrafo 3, sono obbligatori i seguenti principi di comportamento.

Principali comportamenti da adottare

Tabella 12: Gli esponenti aziendali nella Gestione dei sistemi hardware e software sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:
- Valutare la corretta implementazione tecnica delle abilitazioni/profilazioni utente ai principali sistemi aziendali, verificandone la corrispondenza con le mansioni indicate dai Responsabili di ciascuna Funzione ed il rispetto del principio generale di segregazione dei compiti; - Monitorare il corretto utilizzo degli accessi (user-id, password) ai sistemi informativi aziendali e di terze parti; - Monitorare gli accessi tramite VPN; - Effettuare le attività di back-up; - Verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali e tutelare la sicurezza dei dati; - Identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT; - Provvedere al corretto mantenimento dei file di log generati dai sistemi; - Gestire la manutenzione software e hardware dei sistemi secondo le prassi esistenti; - Prevedere un processo di change management segregato con la finalità di ridurre al minimo attività di danneggiamento dei sistemi informatici; - Identificare le persone dotate di accessi particolari (Internet, VPN, Siti esterni privati o pubblici, sistemi informativi esterni privati o pubblici) e credenziali specifiche; - Verificare la sicurezza fisica e dei sistemi informativi aziendali e tutelare la sicurezza dei dati; - Monitorare il corretto utilizzo degli accessi fisici ai sistemi informativi di dipendenti e terze parti; - Vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati, suggerendo ogni più opportuno adeguamento; - Monitorare le attività di fornitori terzi in materia di networking, gestione degli applicativi e gestione dei sistemi hardware;

- **Garantire che non sia consentito l'accesso alle aree riservate** (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali;
- **assicurare che tutti i documenti e le operazioni effettuate** siano formalmente tracciabili e documentate (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza).

Per quanto attiene alla gestione profili e password:

- **L'accesso alle informazioni** che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali e di terze parti, deve essere limitato da idonei strumenti di autenticazione implementati dal Responsabile Sistemi Informativi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: utilizzo di account e password e accessi profilati alle cartelle di rete;
- **Gli amministratori di sistema**, gli addetti alla manutenzione e gli incaricati della Società devono essere muniti di univoche credenziali di autenticazione definite dal Responsabile Sistemi Informativi.
- **L'attivazione o la modifica di un profilo utente** deve essere autorizzata da parte del Responsabile di Funzione competente;
- **L'aggiornamento delle password dei singoli utenti** sui diversi applicativi aziendali deve essere garantita dall'applicazione di regole specifiche definite da parte del Responsabile Sistemi Informativi;
- **L'accesso tramite VPN è consentito**, tramite nome utente e password secondo le modalità definite dal Responsabile Sistemi Informativi.

Per la gestione back-up

- **Tutte le informazioni aziendali** che risiedono sui server e sulle banche dati centrali devono essere sottoposti a regolare procedura di back-up da parte del Responsabile Sistemi Informativi;
- **Il Responsabile Sistemi Informativi** deve verificare periodicamente l'effettiva esecuzione delle attività di back-up.

Per la gestione di software, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici:

Il Responsabile Sistemi Informativi deve verificare periodicamente che tutti i programmi installati sulle postazioni di lavoro aziendali e di terze parti siano dotati di licenza.

Per la gestione della sicurezza di rete:

- **La rete di trasmissione dati aziendale** deve essere protetta tramite adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy) supervisionati dal Responsabile dei Sistemi Informativi;
- **La rete di trasmissione di dati aziendale** deve essere protetta contro il rischio di accesso abusivo tramite adeguati strumenti di monitoraggio, supervisionati dal responsabile dei Sistemi Informativi;
- **I server, le postazioni fisse e portatili** devono essere protetti contro potenziali attacchi esterni attraverso l'utilizzo di specifici software antivirus, che effettuino controlli in entrata, costantemente supervisionati da parte del responsabile dei Sistemi Informativi;
- **L'accesso ad internet** deve essere regolamentato e filtrato attraverso un sistema di web filtering, supervisionato dal responsabile dei Sistemi Informativi;
- **Il Responsabile dei Sistemi Informativi** deve eseguire periodicamente un'attività di monitoraggio sugli apparati di rete al fine di garantire la sicurezza dell'accesso alla rete.

Inoltre, tutti i dipendenti di FRZ S.R.L. devono:

- **Utilizzare gli strumenti informatici aziendali** e assegnati nel rispetto delle procedure aziendali in vigore ed esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa;
- **Utilizzare la navigazione in internet e la posta elettronica** esclusivamente per le attività lavorative;
- **Custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso** ai sistemi informativi utilizzati, evitando che soggetti terzi possano venire a conoscenza, e aggiornare periodicamente le password;
- **Custodire accuratamente le risorse informatiche aziendali** o di terze parti (es. personal computer fissi o portatili) utilizzate per l'espletamento delle attività lavorative;
- **Rispettare le policy di sicurezza concordate** e definite con le terze parti per l'accesso a sistemi o infrastrutture di queste ultime;

È inoltre espressamente vietato:

- **Detenere, diffondere o utilizzare abusivamente** codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- **Distuggere o alterare documenti informatici** archiviati sulle directory di rete o sugli applicativi aziendali e, in particolare, i documenti che potrebbero avere rilevanza probatoria in ambito giudiziario;
- **Lasciare documenti incustoditi** contenenti informazioni riservate o codici di accesso ai sistemi;
- **Porre in essere condotte**, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di acquisire abusivamente, danneggiare o distruggere informazioni o dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- **Danneggiare, distruggere gli archivi** o i supporti relativi all'esecuzione delle attività di back-up;
- **Lasciare incustodito il proprio personal computer** sbloccato;
- **Utilizzare i sistemi informativi** a disposizione per attività non autorizzate nell'ambito dell'espletamento delle attività lavorative;
- **Acquisire abusivamente, danneggiare o distruggere** informazioni o dati contenuti nei sistemi informativi aziendali o di terze parti;

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:
		Pagina: 32 di 104

- **Entrare nella rete aziendale e nei programmi** con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- **Rivelare ad alcuno le proprie credenziali** di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- **Aggirare o tentare di eludere i meccanismi** di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, Proxy Server, ecc.) di terze parti;
- **Porre in essere condotte miranti alla distruzione** o all'alterazione di sistemi informativi aziendali o di terze parti;
- **Intercettare, impedire o interrompere** illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- **Salvare sulle unità di memoria aziendali contenuti** o file non autorizzati o in violazione del diritto d'autore;
- **Utilizzare o installare programmi diversi** da quelli autorizzati e privi di licenza;
- **Installare, duplicare o diffondere a terzi programmi** (software) senza essere in possesso di idonea licenza o superando i diritti consentiti dalla licenza acquistata (es. numero massimo di installazioni o di utenze);
- **Alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico** o telematico della Pubblica Amministrazione, o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, al fine di procurare un vantaggio per **FRZ S.R.L.**;
- **Accedere ad aree riservate** (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) senza idonea autorizzazione, temporanea o permanente.

La Società applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 33 di 104

I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Delitti di criminalità organizzata richiamati dall'articolo 24-ter del D.Lgs.231/2001

Delitti di criminalità organizzata richiamati dall'articolo 24-ter del D.Lgs.231/2001
<u>Associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale)</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p., nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (<i>comma così modificato dall'articolo 1, comma 5, legge n. 94 del 2009</i>). <u>Associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale)</u> Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. <u>Scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter del codice penale)</u> Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. <u>Sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale)</u> Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera un modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n.309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co.2, lett. a), n.5) del codice di procedura penale).

Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

Sulla base dell'analisi preliminare effettuata, si è ritenuto di poter qualificare **non sussistente il rischio** riguardo le fattispecie concernenti la **fabbricazione e il traffico d'armi, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la riduzione in schiavitù, l'alienazione di schiavi, la tratta di persone, lo scambio elettorale politico-mafioso ed il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope**, che appaiono lontane dalla realtà e dal business della Società.

Di contro risulta astrattamente configurabile in termini di rischio-reato la fattispecie di associazione per delinquere semplice ex art. 416 c.p. L'ambito di applicabilità di tale fattispecie di certo ricomprende i cosiddetti "reati-scopo" già rientranti nell'ambito della categoria dei reati autonomamente rilevanti ai fini del D.Lgs.231/2001 (*si pensi, a titolo meramente esemplificativo alle ipotesi di truffa ai danni dello Stato e, più in generale, ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero ai casi di ricettazione e riciclaggio*).

Dubbia, invece, ma non da escludersi, l'ipotesi della riconducibilità in ambito 231 di reati allo stato non ricompresi (*si pensi a titolo esemplificativo all'associazione finalizzata a delitti tributari, etc.*) e ricondotti in ambito 231 per effetto della contestata associazione per delinquere.

La Società ha preso atto delle possibili modalità di realizzazione dei reati associativi, distinguendo le ipotesi di:

- 1) Associazione interna, ovvero quando gli associati sono tutti interni all'ente;
- 2) Associazione esterna (*sia nazionale o transnazionale*), ovvero quando tra gli associati vi sono anche soggetti esterni all'ente.

Nel caso sub a), le potenziali aree di rischio riguardano i processi decisionali insiti nelle diverse fasi di svolgimento delle attività d'impresa. A tal proposito, è stata oggetto di mappatura l'attività del Organo Amministrativo, deputato ad assumere decisioni significative nella gestione aziendale, nonché di specifici Comitati interni alla Società con compiti gestionali e/o decisionali (*ad es. il Riesame della Direzione*). Con riguardo a tali soggetti si è provveduto ad analizzare la tracciabilità delle decisioni assunte (*verbalizzazione delle riunioni*), le regole di funzionamento interno, i meccanismi a presidio della separazione dei ruoli, ovvero dell'esistenza ed adeguatezza di flussi informativi.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 35 di 104

Nel caso sub b), rilevano quali aree potenzialmente a rischio tutte le attività che implicano rapporti di qualsiasi natura con soggetti terzi esterni (*fornitori, clienti, partners, etc.*) alla Società. A tale riguardo, la Società ritiene di poter fronteggiare il rischio con i presidi già esistenti, nell'ambito del Modello Organizzativo, e con le norme contenute nell'Impegno Etico, di volta in volta applicabili in funzione delle specifiche modalità realizzative.

Più nello specifico, in merito alla fattispecie di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), c.d. “semplice”, è opportuno tenere conto delle considerazioni di seguito illustrate.

Il reato associativo si caratterizza per **tre elementi** fondamentali:

- *un vincolo associativo tra tre o più persone (sia interne o esterne all'azienda), tendenzialmente permanente o comunque stabile (ove, l'elemento temporale insito nella nozione di stabilità deve essere inteso come sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato anche laddove si concretizzi in una partecipazione all'associazione limitata ad un breve periodo);*
- *un programma criminoso indeterminato; tale elemento distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato che è invece di natura occasionale e per la commissione di reati determinati, con la commissione dei quali si esaurisce l'accordo. Ai fini della configurabilità del reato, l'indeterminatezza del programma criminoso deve intendersi quale pluralità di delitti programmati;*
- *un'adeguata struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.*

Altresì, quale **elemento soggettivo** del reato, deve sussistere sia il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di aderire ad un'associazione per delinquere, sia il dolo specifico, che si ravvisa nell'intenzione di contribuire al mantenimento dell'associazione e nel realizzare il programma delittuoso della stessa in un rapporto di stabile collaborazione con gli altri componenti. A tal proposito, poiché l'esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, la consapevolezza dell'associato non può che essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione.

Inoltre, la fattispecie in esame, qualificandosi come **reato di pericolo** per l'ordine pubblico, assume valenza di titolo di reato autonomo, ossia indipendentemente dai delitti che siano commessi (c.d. delitti-scopo). Peraltro, per la sussistenza del reato associativo è sufficiente l'esistenza della struttura organizzativa e del carattere criminoso del programma, il quale permane anche quando taluno dei reati-scopo non costituisce più illecito penale a seguito di “*abolitio criminis*”.

Dall'analisi preliminare del reato di *associazione per delinquere* emerge, pertanto, un'oggettiva e generalmente riconosciuta difficoltà ad individuare specifiche aree nel cui ambito il reato è astrattamente ipotizzabile. Ciò in quanto questo reato può essere facilmente ipotizzato in qualsiasi attività aziendale (*dalla gestione degli aspetti amministrativi, contabili e fiscali e dei pagamenti, agli acquisti di beni e servizi, alla valutazione e scelta degli investimenti, alla gestione del personale, alla gestione delle unità di business, nonché alla gestione dei centri decisionali interni*).

La Società dovrà, dunque, tutelarsi dalla potenziale imputazione di una “*colpa organizzativa*” che, se presente, potrebbe agevolare la creazione di *strutture parallele* (ovvero di soggetti appartenenti ad aree o settori di compagini societarie lecite, che, strumentalizzando le strutture aziendali, si rivelino dediti in modo stabile e organizzato al perseguimento di attività criminosi che si poggiano sui mezzi e sulle risorse dell'azienda (*requisito della struttura organizzativa*), quali strumenti per la realizzazione di un programma criminoso caratterizzato dal vincolo associativo, dotandosi di presidi volti ad ostacolarne la nascita. A tal proposito, **FRZ S.R.L.** si è dotata dei presidi di seguito indicati.

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale;
- Nel caso di ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati presupposto del D.Lgs.231/2001 (*avente ad oggetto ad esempio i reati di: corruzione, truffa, ricettazione, riciclaggio, falso in bilancio, reati afferenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, etc.*), la Società adotta una serie di misure di controllo e di procedure aziendali volte a contrastare il rischio di commissione di tali reati di scopo

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

(cfr. *Parti Speciali di riferimento*), le quali consentono conseguentemente di ridurre anche il rischio del verificarsi del fenomeno associativo diretto allo svolgimento degli stessi.

In particolare, tali procedure consentono di:

- **attribuire** le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità, autorità e autonomia conferito;
- **definire, assegnare e comunicare** correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati;
- **garantire il principio di separazione dei ruoli** nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, della contabilizzazione, dell'esecuzione e del controllo;
- **assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità** di ogni operazione o transazione;
- **prevedere momenti di monitoraggio sulla correttezza** dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, etc.);
- **assicurare un'adeguata selezione dei consulenti e fornitori**, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi/forniture, nonché la sussistenza di requisiti di onorabilità professionalità, oltre che, affidabilità di tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nei processi aziendali;
- **garantire la presenza di appositi meccanismi di reporting** che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare attività considerate sensibili.

Il funzionamento dell'Organo Amministrativo, in termini di meccanismi di deliberazione, frequenza delle riunioni, verbalizzazione delle stesse, utilizzo di budget finanziario, è trasparente ed è mantenuta adeguata traccia dell'operato dello stesso.

La Società ispira la sua condotta ai seguenti principi:

- **porre attenzione** all'integrità e all'etica nello svolgimento delle attività;
- **attribuire le responsabilità decisionali** in modo commisurato al grado di responsabilità, autorità e autonomia conferito;
- **definire, assegnare e comunicare** correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati;
- **garantire il principio di separazione** dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, della contabilizzazione, dell'esecuzione e del controllo.
- **prevedere, nello svolgimento delle attività**, gli opportuni punti di controllo (quadrature, meccanismi informativi, riconciliazioni, etc.);
- **assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità** di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere, pertanto, garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli;
- **assicurare la documentabilità dei controlli effettuati**;
- **garantire la presenza di appositi meccanismi di reporting** che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare attività considerate sensibili;
- **prevedere momenti di monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta** dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.);
- **assicurare un'adeguata selezione dei fornitori**, partners e consulenti esterni, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi nonché la sussistenza di requisiti di onorabilità professionalità, oltre che, affidabilità di tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nei processi aziendali;
- **assicurare che i centri decisionali interni alla Società** agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, reporting, etc.);
- **garantire che l'utilizzo del contante sia limitato** alle spese di cassa di piccola entità; e comunque che ogni transazione sia operata nel rispetto delle specifiche disposizioni normative ed interne applicabile e in modo da garantirne la tracciabilità;
- **assicurare lo svolgimento di specifica attività di audit** avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità dei controlli indicati a presidio delle attività sopra indicate.

La Società applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 37 di 104

I REATI SOCIETARI

Reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del D. Lgs. 231/2001 <u>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</u> Salvo quanto previsto dall'articolo 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi. <u>Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)</u> Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano Società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. <u>False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.)</u> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle Società indicate nel comma precedente sono equiparate: a. le Società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; b. le Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; c. le Società che controllano Società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le Società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi. <u>Impedito controllo (art. 2625 c.c.)</u> Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. <u>Indebita restituzione dei conferimenti (artt. 2626 c.c.)</u> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. <u>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</u> Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. <u>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)</u>
--

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi³ (art. 2629 - bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla Società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c. c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, danaro o altra utilità non dovuti, o né accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della Società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi anche per interposta persona offre, promette o dà danaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

³ Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Organo Amministrativo deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla Società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal Collegio Sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla Società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla Società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto, dall'art. 2641 c.c. (confisca) la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse ed offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

Ai fini della mappatura, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate sensibili⁴, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati all'esame.

La punibilità della Società è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia agito per il proprio ed esclusivo interesse.

Infine, per quanto attiene l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto che alcuni reati societari rientrano nell'ambito dei reati c.d. "propri", rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (i.e. gli amministratori, i sindaci, ecc).

⁴ PER LA DISTINZIONE TRA ATTIVITA' SENSIBILE ED ATTIVITA' STRUMENTALE, VEDI NOTE 1 -2.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 c.p., nella commissione del reato.

Inoltre, nella redazione della mappatura delle aree a rischio (“Risk Control Matrix”) si è tenuto conto del contributo operativo e di controllo delle funzioni aziendali coinvolte nella gestione delle risorse finanziarie, in tale ottica, il rischio di false comunicazioni sociali è stato esteso anche a quelle Funzioni che, pur non essendo tra i soggetti autori del reato indicati dalla norma penale, svolgono un ruolo operativo rilevante nella corretta determinazione dei saldi contabili dell’azienda.

Di seguito sono elencate le attività sensibili nell’ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati societari.

a) Esecuzione di contratti attraverso l'accettazione delle merci in entrata negli impianti (sensibile)

Il reato di False comunicazioni sociali ex Art. 2621 c.c. potrebbe essere commesso in fase di verifica entrata delle merci destinate alla Società, nonostante il processo degli acquisti sia centralizzato. Ciò comporta un rischio in termini di falsa attestazione che può inficiare la veridicità del dato contabile riguardante l’acquisizione.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

b) Fatturazione/Note di credito (sensibile e strumentale)

Il reato di False comunicazioni sociali ex Art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, al fine di far conseguire alla Società un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto del Settore esponga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero ometta fatti materiali rilevanti attraverso l’emissione (o la non emissione) di fatture e/o note di credito, con riferimento alle poste di bilancio di competenza, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale;
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

c) Rateizzazione incassi, anche insoluti e gestione delle transazioni (sensibile e strumentale)

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
	Pagina: 41 di 104	

Il reato di False comunicazioni sociali ex Art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, al fine di far conseguire alla Società un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto del Settore esponga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero ometta fatti materiali rilevanti attraverso la gestione degli incassi, pagamenti e transazioni, con riferimento alle poste di bilancio di competenza, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

d) Gestione della richiesta di informazioni e/o documentazione da parte dei soci/degli altri organi sociali (sensibile)

Potrebbe essere compiuto il reato di Impedito Controllo ex Art. 2625 c.c., qualora la condotta degli Amministratori - che possono avvalersi di propri diretti collaboratori (Segreteria Societaria) - si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte del Collegio Sindacale in tema di applicazione alla Società di una specifica normativa mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile (ad esempio, esibizione parziale o alterata di detta documentazione).

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Predisposizione del bilancio d'esercizio
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

e) Attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee (sensibile)

Potrebbe essere compiuto il reato di Illecita influenza sull'Assemblea ex Art. 2636 c.c. qualora l'Organo Amministrativo, anche avvalendosi dei suoi collaboratori (Segreteria Societaria), provveda a presentare all'Assemblea, in relazione ad un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni suoi contenuti, allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

f) Svolgimento delle riunioni consiliari e delibera di operazioni societarie (sensibile)

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 del c.c.): il reato potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, siano restituiti ad uno o più soci (anche per via indiretta o simulata) dei conferimenti ovvero siano liberati dei soci medesimi dall'obbligo di eseguirli (indebita restituzione dei conferimenti).

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 del c.c.): il reato in oggetto potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, siano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite (illegale ripartizione degli utili e delle riserve).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante (Art. 2628 del c.c.): il reato in oggetto potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, sia deliberata l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali).

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 del c.c.): il reato in oggetto potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, siano approvate operazioni (es. fusioni, scissioni, ecc.) idonee a pregiudicare i diritti dei creditori sociali nell'interesse o a vantaggio della Società (operazioni in pregiudizio dei creditori).

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 del c.c.): il reato in oggetto potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, si dia esecuzione o siano approvate operazioni finalizzate alla formazione/aumento fittizio del capitale della Società (formazione fittizia del capitale) mediante: i) attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; iii) sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura o di crediti; iv) sopravvalutazione rilevante del patrimonio della Società in caso di trasformazione.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Sistema di procure e deleghe
- Procedura Predisposizione del bilancio d'esercizio
- Segregazione delle funzioni.

g) Predisposizione del bilancio (sensibile)

Il reato di False Comunicazioni Sociali ex art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, nel bilancio, vengano esposti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero si omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 43 di 104

- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Predisposizione del bilancio d'esercizio
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

Gli esponenti aziendali devono attenersi alle disposizioni già evidenziate nelle Tabelle da 1 a 12 e di quelle di seguito riportate.

Tabella 13: Gli esponenti aziendali nella Gestione dei processi di amministrazione e finanza sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- **Assicurare** il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, dei principi contabili adottati (principi contabili italiani) nonché delle procedure aziendali nello svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- **Osservare** le regole di corretta, completa e trasparente registrazione contabile, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili adottati;
- **Garantire** la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle registrazioni contabili;
- **Assicurare** che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;
- **Rispettare** i criteri di ragionevolezza e prudenza nella valutazione e registrazione delle poste contabili, anche valutative/estimative, tenendo traccia dei parametri di valutazione e dei criteri che hanno guidato la determinazione del valore;
- **Assicurare** che ogni operazione avvenga secondo criteri di correttezza ed in ossequio ai contratti di servizio in essere;
- **Garantire** la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e di controllo svolto nel processo di chiusura contabile e di predisposizione del bilancio;
- **Tenere un comportamento corretto** e trasparente in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

È inoltre espressamente vietato:

- **Rappresentare in contabilità** - o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- **Registrare in contabilità** operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- **Omettere di comunicare dati** ed informazioni previsti dalla normativa vigente o dalle procedure interne sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- **Omettere di segnalare eventuali** registrazioni illegittime, non corrette, false o che corrispondano a operazioni sospette o in conflitto di interessi;
- **Porre in essere attività e/o operazioni** volte a creare disponibilità extracontabili, ovvero finalizzate alla creazione di "fondi neri" o di "contabilità parallele";
- **Alterare o distruggere documenti** ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in formato cartaceo e/o elettronico.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

Tabella 14: Gli esponenti aziendali nella Gestione delle chiusure contabili sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- **La Contabilità Clienti**, all'atto dell'emissione della fattura verifica la corrispondenza degli importi rispetto a quanto previsto contrattualmente;
- **Tutta la documentazione di supporto** relativa alla tenuta della contabilità è archiviata a cura della Funzione di volta in volta competente.
- **Il Responsabile Amministrativo** predispone annualmente un calendario di chiusura con l'elenco delle attività e delle relative scadenze e lo invia via e-mail a tutti i referenti aziendali coinvolti in attività di chiusura;
- **Gli stanziamenti, gli accantonamenti, le scritture di rettifica** e relative a poste estimative/valutative devono essere sempre verificati per ragionevolezza dal Responsabile Amministrazione;
- **Tutte le scritture di rettifica superiori** a 50 mila euro devono essere riepilogate in un'apposita tabella e formalmente approvate da parte del Responsabile Amministrativo;
- **Il Responsabile Amministrazione verifica** annualmente il valore e la capitalizzabili delle immobilizzazioni iscritte a bilancio nonché l'eventuale necessità di effettuare svalutazioni;
- **Annualmente i Responsabili Magazzino** devono effettuare un inventario dei magazzini ed eventuali differenze inventariali devono essere verificate dalla Contabilità Generale e Bilancio;
- **Annualmente Tasse e Fiscalità deve determinare** puntualmente le voci da riprendere o meno a tassazione ed effettuare, anche con il supporto di un fiscalista esterno, il calcolo delle imposte di esercizio ed i relativi stanziamenti ai fondi;
- **Il calcolo delle imposte e lo stanziamento ai relativi fondi** devono essere verificati dal Responsabile Amministrazione;
- **La Contabilità Generale e Bilancio**, con il supporto dell'outsorcer deve determinare l'IVA e prevedere la sua corretta liquidazione in occasione delle relative scadenze.

Tabella 15: Gli esponenti aziendali nella Gestione del bilancio di esercizio sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- **In occasione di ogni** chiusura contabile, il Responsabile Amministrativo verifica la corretta riclassificazione del bilancio;
- **Successivamente**, il Responsabile Amministrazione effettua un'analisi degli scostamenti delle voci di bilancio riclassificato tra consuntivo dell'anno in corso, consuntivo dell'anno precedente, budget e ultimo forecast, indagando e giustificando eventuali discordanze significative; tale attività di analytical review deve essere rivista dal Responsabile Amministrazione.
- **Il Responsabile Amministrazione** verifica la corrispondenza tra i prospetti di bilancio, il bilancio di verifica riclassificato ed il reporting gestionale;
- **La bozza dei prospetti di bilancio** e la nota integrativa devono essere predisposte dall' Amministrazione e riviste dal Responsabile Amministrazione;
- **Inoltre il Responsabile Amministrazione verifica**, tramite spunta, la quadratura dei valori inseriti nei prospetti della nota integrativa rispetto ai prospetti di bilancio e gli ulteriori dati contabili a supporto;
- **la relazione sulla gestione deve essere** predisposta dal Responsabile Amministrazione e condivisa con il Direttore Generale;
- **Il Direttore Generale** verifica ed approva la bozza del progetto di bilancio;
- **Il bilancio civilistico deve** essere approvato dall'Organo Amministrativo;
- **Nei contratti/lettere** di incarico stipulati con consulenti e/o collaboratori che possano gestire attività amministrativo-contabili deve essere inserita un'apposita clausola che preveda:
- **Un'espressa dichiarazione da parte** del consulente e/o collaboratore di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati nello stesso contemplato e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico adottato da **FRZ S.R.L.**;
- **Le conseguenze per il consulente** e/o collaboratore in caso di violazione di quanto dichiarato.
- **Tutta la documentazione di supporto** relativa a scritture contabili di chiusura, poste estimative/ valutative e ad operazioni, calcoli (compreso il calcolo delle imposte), quadrature e verifiche effettuate è archiviata a cura della Funzione competente.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 45 di 104

Tabella 16: Gli esponenti aziendali nella Gestione dei flussi monetari e finanziari sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- **Operare nel rispetto della normativa** vigente in materia di strumenti di incasso e pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari e antiriciclaggio;
- **Utilizzare in via preferenziale** il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di beni o servizi, da operazioni di tesoreria, da operazioni su titoli e partecipazioni. L'utilizzo di pagamenti in contanti deve essere limitato ai soli casi espressamente consentiti, nei limiti delle necessità aziendali e comunque per importi di modico valore e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- **Consentire la tracciabilità dell'iter decisionale e autorizzativo** e delle attività di controllo svolte nell'ambito del processo di gestione dei pagamenti e degli incassi, delle casse e delle altre operazioni finanziarie;
- **Disporre pagamenti congrui con la documentazione sottostante** (es. fattura autorizzata) e sul conto corrente segnalato dal fornitore;
- **Custodire sempre il fondo cassa all'interno delle casseforti** dove non devono essere mai conservate somme eccessive di denaro;
- **Conservare la documentazione giustificativa a supporto degli incassi** e dei pagamenti e dei movimenti di cassa.

È inoltre espressamente vietato:

- **Corrispondere od offrire/promettere pagamenti o elargizioni di denaro** o altra utilità a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o altre controparti terze con cui la società intrattenga rapporti di business (o persone a questi vicini) per assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- **Effettuare pagamenti non adeguatamente documentati**, giustificati ed autorizzati;
- **Re-immettere nel circuito monetario banconote o monete falsificate**, o anche semplicemente sospette di falsificazione. Tali banconote devono essere trattenute e consegnate ad un Istituto di credito;
- **Approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti** in tutto o in parte;
- **Trasferire a qualsiasi titolo denaro contante** o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia indicata dalla normativa vigente;
- **Aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima** o con intestazione fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso paesi esteri;
- **Emettere assegni bancari o postali che non rechino** l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- **Effettuare bonifici**, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte;
- **Disporre pagamenti** o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali.

Tabella 17: Gli esponenti aziendali nella Gestione delle attività di tesoreria sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- **L'attività di tesoreria** è di competenza esclusiva dell'Amministrazione sotto la supervisione della Responsabile Amministrazione;
- **I flussi finanziari** devono essere regolati esclusivamente attraverso bonifici e ricevute bancarie; per soddisfare specifiche richieste o necessità, si può ricorrere all'emissione di assegni circolari o bancari non trasferibili;
- **Tutte le operazioni di tesoreria** devono essere gestite tramite primari Istituti di Credito nazionali ed internazionali;
- **Tutta la documentazione relativa alla gestione** delle operazioni bancarie deve essere tracciata e archiviata a cura dell'Amministrazione.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

Tabella 18: Gli esponenti aziendali nella Gestione delle casse contanti sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- **Sono individuati formalmente** i Responsabili della cassa, addetti alla sua gestione operativa e responsabili della movimentazione; l'Amministrazione è responsabile della cassa;
- **I valori di cassa**, composti da contanti, valori bollati e assegni, devono essere custoditi in cassaforte a cura del Responsabile della cassa al quale è concesso, in via esclusiva, l'accesso alla cassaforte stessa;
- **Tutte le movimentazioni di cassa** devono essere documentate da appositi giustificativi ed autorizzate dal Responsabile Amministrazione;
- **Il Responsabile della cassa**, verificata la presenza della documentazione e l'autorizzazione fornita dai Responsabili previsti, esegue l'operazione e registra tempestivamente la movimentazione nel registro di cassa;
- **Il Responsabile della cassa** è inoltre responsabile di comunicare tutte le movimentazioni della cassa ad Amministrazione che ha il compito di effettuare le relative registrazioni contabili;
- **Al termine di ogni giornata lavorativa** nella quale è avvenuta una movimentazione, il Responsabile della cassa effettua la conta fisica della cassa stessa per la quadratura del saldo in contanti con il saldo del registro e la riconciliazione di quest'ultimo rispetto ai singoli giustificativi;
- **L'ultimo giorno lavorativo del mese**, il Responsabile della cassa, dopo aver effettuato la quadratura mensile, deve compilare un modulo con l'inventario di cassa (Modulo Situazione Cassa), firmato dal Responsabile stesso;
- **Il Responsabile della cassa deve**, inoltre, inviare mensilmente il Modulo Situazione Cassa, segnalando eventuali posizioni in sospeso, ad Amministrazione che ha il compito di effettuare una verifica di coerenza / corrispondenza rispetto alle registrazioni contabili;
- **La riconciliazione tra registro di cassa e registrazione contabile** viene verificata mensilmente da parte del Responsabile di Amministrazione;
- **Tutta la documentazione inerente le movimentazioni di cassa** e i relativi giustificativi deve essere archiviata a cura dell'Amministrazione.

Tabella 19: Gli esponenti aziendali nella Gestione dei flussi finanziari sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

a) Pagamenti

- **La Funzione aziendale interessata**, verificata l'avvenuta esecuzione della prestazione e la congruità dell'importo, autorizza il pagamento alla Amministrazione;
- **Contabilità Fornitori** deve verificare che le coordinate bancarie presenti in anagrafica fornitori coincidano con quelle riportate sulle fatture e che i dati per i bonifici riportino sempre chiara identificazione della controparte;
- **L'amministrazione verifica** puntualmente la destinazione dei pagamenti al fine di assicurare la coerenza tra c/c bancario indicato dal beneficiario e riferimenti legali della società;
- **Effettuate tali verifiche**, l'Amministrazione predispone l'elenco dei bonifici bancari e dei relativi mandati di pagamento che devono essere debitamente autorizzati nel rispetto dei poteri e delle procure vigenti;
- **Per tutti i pagamenti è previsto** che l'autorizzazione sia disposta esclusivamente dal Direttore Generale, secondo quanto previsto nelle rispettive procure;
- **L'Amministrazione verifica** le autorizzazioni presenti sui mandati di pagamento, individua la banca con cui effettuare l'operazione e stabilisce la valuta con la quale viene effettuato l'esborso;
- **L'Amministrazione inoltra** gli ordini di bonifico agli Istituti di Credito;
- **L'Amministrazione controlla** tutte le operazioni transitate sui conti correnti al fine di verificare l'inerenza e l'accuratezza dell'esecuzione delle operazioni e l'aggiornamento tempestivo della registrazione delle operazioni di pagamento;
- **Eccezionalmente**, quando per modesti importi il pagamento finale non può essere fatto che in contanti si predispone un mandato a prelevare per l'esatto importo del pagamento, nel rispetto dei poteri e delle procure vigenti;
- **L'Amministrazione verifica** a posteriori l'effettività del pagamento;
- **Tutta la documentazione relativa** ai pagamenti effettuati deve essere archiviata a cura dell'Amministrazione.

b) Incassi

- **La Funzione aziendale** di competenza comunica preventivamente i termini (previsioni) dell'incasso all'Amministrazione, che ne verifica l'esecuzione;
- **L'Amministrazione contabilizza** le operazioni finanziarie realizzate effettuando riconciliazione tra contabilità e estratti conto bancari di cui rimane traccia;
- **Nel caso di eventuali incassi** in contanti l'Amministrazione è tenuta a:
 - **Verificare l'identità e il ruolo della persona fisica** che consegna il contante (attraverso copia di idoneo documento d'identità);
 - **Far firmare una dichiarazione che attesti la causale dell'incasso.**
- **Tutta la documentazione relativa agli incassi** ricevuti deve essere archiviata a cura dell'amministrazione.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 47 di 104

Tabella 20: Gli esponenti aziendali nella Gestione dei rapporti con le banche sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- **Esclusivamente i soggetti** a cui sono state attribuite le necessarie procure possono aprire conti correnti bancari, effettuare operazioni di copertura, stipulare contratti di apertura di credito bancario, di factoring, di anticipazione bancaria, di scoring bancario, fidi bancari, finanziamenti bancari;
- **Tutta la documentazione relativa ai rapporti** con gli intermediari finanziari deve essere archiviata a cura del Responsabile amministrativo.

La Società applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:
		Pagina: 48 di 104

I DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'articolo 25-quater del D. Lgs.231/2001 L'art. 25-quater (<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>) introdotto nel D.Lgs.231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (<i>Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo</i>) prevede l'applicazione di sanzioni alla Società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel D.Lgs.231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione di New York. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale Quanto alla categoria dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, vengono innanzitutto in considerazione i delitti politici previsti dal codice penale, ossia quelli che offendono un interesse politico dello Stato, del cittadino o di Stati esteri: si tratta, in particolare, dei delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti, previsti ai capi I, II, III, IV e V del libro II, caratterizzati dall'essere commessi con finalità di terrorismo. Qui di seguito riportiamo, tra gli altri, l'art. 270-bis del codice penale. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis del codice penale) La norma punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La norma punisce, altresì, chiunque partecipa a tali associazioni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali In proposito vengono in considerazione i reati, di seguito indicati, previsti in materia da apposite leggi speciali: Art. 1 della L. 15/1980: prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ove pertanto un esponente della Società consapevolmente supporti taluno nel compimento di un'operazione che costituisca reato, nella consapevolezza della finalità terroristica da questi perseguita, potrà far sorgere la responsabilità dell'ente nel cui interesse abbia agito. Come esempi di reati che, se commessi con finalità di terrorismo possono implicare la responsabilità della Società, si indicano le fattispecie di: - riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale); - disposizioni in materia di ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale), incolumità pubblica (articoli da 422 a 448 del codice penale), fede pubblica (articoli da 476 a 498 del codice penale) ed economia pubblica (articoli da 499 a 517 del codice penale); - reati in materia di ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti.

Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

I reati in oggetto sono stati trattati sulla base di un'analisi preliminare dalla quale è possibile trarre le seguenti considerazioni:

- l'impossibilità giuridica di circoscrivere tali categorie di reati (*trattandosi di una tipologia che, poiché caratterizzata dal riferimento finalistico della condotta, è suscettibile di applicabilità alla quasi totalità di tutti i reati previsti dal nostro ordinamento*) rende oltremodo difficoltoso effettuare l'individuazione delle aree di rischio con la stessa metodologia seguita per gli altri reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- è stata ravvisata la difficoltà di conciliare tale tipologia di reati con l'attività tipica svolta dalla Società.

Dall'analisi preliminare svolta non sono emerse attività sensibili specifiche, tuttavia, si evidenzia che l'Impegno Etico della Società, che costituisce parte integrante del presente Modello, contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 49 di 104

La Società applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

I REATI DI ABUSI DI MERCATO

Reati di abuso di mercato richiamati dall'articolo 25-sexies del D.Lgs.231/2001
<u>Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del D. Lgs. N. 58/98)</u> È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: - acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; - comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; - raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). <u>Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)</u> Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, non sono state individuate, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, attività sensibili, nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di abusi di mercato.

La Società applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 25-septies del D.Lgs.231/2001

Omicidio colposo (art. 589. c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale.

Il comma 2 dell'art. 589 c.p. e il comma 3 dell'art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di l'omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l'art. 25-septies del D.Lgs.231/2001 circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell'art. 590 c.p. e, dunque, alle sole ipotesi di lesioni gravi o gravissime, esclude la responsabilità amministrativa della Società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave:

- *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;*
- *se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva:

- *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella;*
- *la deformazione o lo sfregio permanente del viso.*

È opportuno sottolineare che l'art. 25-septies del D.Lgs.231/2001 modula le sanzioni a carico della Società per un verso in ragione della gravità del danno, per altro verso in ragione della gravità delle violazioni, distinguendo, anzitutto, tra le ipotesi di lesioni e le ipotesi di omicidio colposo.

Nel primo caso prevede, infatti, una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs.231/2001 per un periodo non superiore a 6 mesi.

Nel secondo caso distingue secondo che l'omicidio sia derivato da:

- *violazioni dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs.81/2008⁵ (c.d. Testo Unico della sicurezza, di seguito "TUS") quali, ad esempio, l'omissione della valutazione dei rischi o l'omissione dell'adozione del relativo documento, prevedendo una sanzione pecuniaria di 1.000 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs.231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno;*
- *violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo una sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs.231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno.*

Quanto alle "norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell'evento lesivo contemplato nei summenzionati reati, è opportuno segnalare, oltre che il TUS e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all'art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

⁵ Art. 55 D.Lgs.81/2008: "Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente – 1. è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (...)".

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

Tra le figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza dalla normativa di settore si segnalano: il datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b)⁶, TUS); il dirigente (art. 2, comma 1, lett. d), TUS)⁷; il preposto (art. 2, comma 1, lett. e), TUS)⁸ e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 2, comma 1, lett. f), TUS). Soggetto passivo del reato in materia antinfortunistica è, di norma, il lavoratore (art. 2, comma 1, lett. a), D. Lgs. TUS)⁹; il medesimo lavoratore è però anche soggetto attivo in quanto ricadono su di esso gli obblighi di cui all'art. 20 TUS.

Inoltre, tenuto conto che l'oggetto della Società consiste principalmente nell'esecuzione di progetti di edilizia per conto di Committenti sia pubblici che privati, è necessario valutare e determinare le responsabilità e gli obblighi aggiuntivi, in materia di misure per la salute e sicurezza dei lavoratori, previsti dal Testo Unico della sicurezza in caso di cantieri temporanei o mobili (artt. 88 e seg. TUF), con riferimento in particolare a:

- *modalità di valutazione dei rischi (art. 96 TUS);*
- *responsabilità di coordinamento nei confronti dei subappaltatori (artt. 26 e 97 TUS).*

In ogni caso, in riferimento ai soggetti individuati ex supra, bisognerà garantire la rispondenza dell'organizzazione aziendale a quanto disposto dai seguenti articoli del TUS:

- *art. 3 (campo di applicazione) con particolare riferimento ai commi 5 (lavoratori con contratto di somministrazione), 6 (lavoratori a distacco), 7 (lavoratori a progetto) e 8 (lavoratori occasionali);*
- *art. 14 (disposizioni per il contratto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori);*
- *art. 15 (misure generali di tutela);*
- *art. 26 (obblighi connessi ai contratti d'appalto e d'opera o di somministrazione).*

Il sistema dei controlli, di seguito specificatamente illustrati con riferimento alle attività individuate come sensibili ai fini del D.Lgs.231/2001, è adottato e attuato mediante strumenti elaborati dalla Direzione Aziendale, in linea con le procedure societarie predisposte in relazione alle specifiche attività di ciascun cantiere.

Relativamente alla materia antinfortunistica il Modello si uniforma a quanto disposto dall'art. 30 del TUS al fine di garantire efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle Società.

In particolare il Modello prevede un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello medesimo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del Modello devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, sono state individuate, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società le attività sensibili nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, si rileva che tale analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata da **FRZ S.R.L.** in rispetto dell'art. 28 del D.Lgs.81/2008 e che non è possibile escludere a priori alcun ambito di attività poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

I fattori di rischio considerati sono quelli riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (**Cfr. Allegato A parte integrante del predetto MOG**).

⁶ Ex art 2, D.Lgs.81/2008: "datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".

⁷ Ex art 2, D.Lgs.81/2008: "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".

⁸ Ex art 2, D.Lgs.81/2008: "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

⁹ Ex art 2, D.Lgs.81/2008: "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 53 di 104

1.1 Il sistema dei controlli

Ai fini della conforme attuazione degli standard di controllo (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), la Società ha implementato i seguenti elementi a presidio del rischio:

- Impegno Etico aziendale;
- Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
- **Allegato A - DVR FRZ S.R.L.** (con tutte le relative procedure in esso incluse)
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

Gli esponenti aziendali nella Gestione della sicurezza, qualità e ambiente sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

Tabella 21: Gli esponenti aziendali nella Gestione della sicurezza, qualità e ambiente sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:
- Rispettare gli obblighi dalla legislazione applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro e prevenzione degli incidenti rilevanti, nonché osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dai soggetti preposti al fine di preservare la salute e la sicurezza propria e di tutti i lavoratori; - Collaborare, mediante i propri rappresentanti, alla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro e interferenziali; - Segnalare tempestivamente alle strutture individuate e con le modalità definite nelle procedure aziendali in vigore, eventuali situazioni di pericolo e rischio, infortuni, malattie professionali o situazioni di near miss (o quasi incidenti), e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure aziendali; - Utilizzare, secondo le istruzioni, le attrezzature presenti sul luogo di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione, ove previsti; - Non rimuovere o modificare in nessun modo i dispositivi di sicurezza di macchine e attrezzature o altri dispositivi di segnalazione o di controllo; - Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori o che possano esporre se stessi, i propri colleghi o terzi a situazioni di pericolo; - Segnalare ogni anomalia, situazione o rischio per la sicurezza e salute differenti da quelli noti o particolarmente significativi; - Partecipare alle sessioni formative e di addestramento organizzate dalla Società sui rischi per la sicurezza e salute del lavoro e rischi di incidente rilevante. - Mantenere aggiornato e rispettare il corpo regolamentare ed il sistema di procure e deleghe in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene in vigore; - Perseguire l'obiettivo di "nessun danno alle persone"; - Promuovere una cultura nella quale tutti i lavoratori - compreso il personale delle ditte terze in subappalto operante presso le unità operative della Società con rischi di interferenza per la sicurezza e salute del lavoro - Partecipino a questo impegno; - Garantire l'idoneità delle risorse umane - in termini di numero, qualifiche professionali e formazione - e dei materiali, necessaria al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per il mantenimento e/o miglioramento dei livelli di sicurezza e salute dei lavoratori; - Garantire l'acquisizione e la gestione dei mezzi, delle attrezzature, degli impianti e, in generale, delle strutture aziendali nel rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge, anche attraverso un processo continuo di manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli stessi; - Definire gli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, valutando i rischi connessi con l'attività svolta presso i propri siti; identificando i pericoli e valutando i rischi presso siti esterni dove i lavoratori FRZ S.R.L. possono accedere per svolgere la loro attività, nonché i rischi introdotti presso i siti FRZ S.R.L. da attività ivi svolte da terzi, attraverso un efficace e preventivo scambio di informazioni e cooperazione/coordinamento con il datore di lavoro del sito ospitante o con quello delle società esterne che dovessero operare presso i siti FRZ S.R.L. e prevedendo che, ove necessario, determinate tipologie di lavorazioni possano essere svolte solo in presenza di specifici permessi (es. permesso di lavoro); - Garantire un adeguato livello di formazione, addestramento e informazione ai lavoratori, nonché richiedere che un adeguato livello di formazione, addestramento e informazione sia garantito dai Datori di Lavoro ai lavoratori delle ditte terze in appalto/ - Segnalare tempestivamente alle strutture individuate a norma di legge e/o internamente eventuali segnali / eventi di rischio / pericolo indipendentemente dalla loro gravità.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

Le procedure aziendali che delineano la parte del DVR sono reperibili nel database aziendale dedicato. Le procedure aziendali sono comunicate e diffuse ai dipendenti in osservanza delle leggi e dei contratti applicabili.

Tutti gli esponenti aziendali di **FRZ S.R.L.** sono tenuti all'osservanza delle procedure aziendali.

Alla luce di tale premessa, deve essere garantito il rispetto di tutti gli obblighi previsti e applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui, con riferimento all'art. 30 del d.lgs. 81/2008, i seguenti presidi specifici di controllo:

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con l'RSPP, ognuno per proprie specifiche attribuzioni, provvedono, relativamente alla Sede Legale (e Sedi Operative) a:

- Individuare, anche a seguito della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e successivi aggiornamenti, lo stato di conformità (e le eventuali azioni di miglioramento) rispetto agli standard tecnico-strutturali di legge, di attrezzature, impianti termici ed elettrici, di messa a terra, di prevenzione incendi), luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, e le relative responsabilità di attuazione;
- Predisporre e siglare con le terze parti i verbali di consegna mediante i quali sono condivisi, tra Comodante e il Proprietario degli impianti ed attrezzature, lo stato della loro conformità, le eventuali eccezioni e gli interventi di riparazione e/o ripristino e/o sostituzione necessari alla corretta funzionalità, nonché al loro eventuale adeguamento e/o rispondenza alle normative cogenti;
- Effettuare controlli periodici dei luoghi di lavoro finalizzati a garantire il mantenimento nel tempo degli standard di legge;
- Pianificare ed effettuare, o verificare che siano effettuate, le manutenzioni periodiche e straordinarie delle macchine e delle attrezzature, registrandone l'effettuazione in idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni dei manuali d'uso e manutenzione e delle informazioni acquisite dai fornitori/produttori delle macchine e attrezzature; per la conduzione, verifica, controlli di sicurezza e interventi di manutenzione;
- Definire i requisiti di sicurezza che i referenti aziendali preposti devono verificare preliminarmente all'approvvigionamento di attrezzature; per lo sviluppo e realizzazione di prodotti/servizi;
- Garantire un monitoraggio continuo sull'evoluzione degli standard tecnico-strutturali e della normativa.

Il Datore di Lavoro, in coordinamento con gli RSPP e con il supporto dei soggetti nominati in materia di salute e sicurezza, il Medico Competente e RLS, nonché con il supporto dei vari responsabili aziendali competenti, effettua la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, al fine di identificare ed attuare le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, riducendo a livelli accettabili i pericoli ed i rischi connessi, in relazione alle conoscenze acquisite e alla priorità definita.

Tale analisi è formalizzata in appositi documenti (*"Documenti di valutazione dei rischi" o "DVR"*), così come previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contenente, tra l'altro, l'identificazione e la valutazione dei rischi per ogni mansione aziendale, le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione individuale assegnati a ciascun lavoratore nonché quanto previsto in materia di DVR dall'art. 28 comma 2 del d.lgs. 81/2008, sottoscritto a cura del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con i succitati referenti aziendali, provvede, pertanto, a:

- Valutare tutti i rischi associati alle attività ed alle mansioni dei lavoratori della Società e ad elaborare e formalizzare il documento di valutazione dei rischi;
- Aggiornare il DVR per sopravvenuti mutamenti organizzativi e procedurali, modifiche tecniche, modifiche rese necessarie da evoluzione normative, nonché a seguito di infortuni significativi e/o risultati sanitari che ne evidenzino la necessità, in tempi brevi e comunque non oltre un mese dagli avvenuti mutamenti e modifiche;

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 55 di 104

- Formalizzare una valutazione dei rischi specifica per ogni mansione e/o attività svolta dai propri lavoratori nelle sedi/unità operative sia della Società sia dei clienti, con identificazione e valutazione di ogni specifico pericolo e rischio connesso e delle misure per la loro mitigazione e riduzione.

Il Datore di Lavoro, provvede pertanto a:

- Garantire il diritto di accesso e utilizzo, senza costi, per ogni lavoratore a idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati alla mansione svolta, assicurando anche la registrazione dei dispositivi di sicurezza assegnati;
- Assicurare l'attuazione delle metodologie per l'analisi e la classificazione degli incidenti e dei near miss (o "quasi incidenti");
- Assicurare la definizione delle responsabilità per l'attuazione di misure atte a mitigare le conseguenze a seguito di incidenti o non conformità, nonché per l'avvio e il completamento di misure correttive.

Con riferimento alla gestione delle attività e dei servizi erogati dalla società presso siti di terzi, e prima di avviare i lavori, si procede inoltre ad effettuare l'elaborazione di un documento che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento, provvedendo anche alla stima dei relativi oneri delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

La Società è dotata di un sistema di procure e deleghe che definisce le responsabilità, i compiti e i poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene sul lavoro. Il Datore di Lavoro provvede al mantenimento ed eventuale aggiornamento (e connesse comunicazioni e flussi informativi) delle nomine del RSP, e del Medico Competente; sono designati i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (addetti al primo soccorso e addetti alle emergenze in caso d'incendio, etc.). A supporto della gestione delle emergenze sono redatte specifiche procedure del Sistema di Gestione e Piani di Emergenza.

Il Datore di Lavoro, che si avvale di consulenti per la Sicurezza, nominati con apposita delega, ne garantisce l'adeguatezza, efficacia di ruolo, indipendenza per quanto di competenza e aggiornamento formativo, secondo l'Accordo Stato-Regioni sulla formazione del 21 dicembre 2011 (Pubblicato in GU n° 8 dell'11/01/2012). Inoltre:

- I responsabili in materia di sicurezza sul lavoro sopra identificati devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili;
- In caso di assenza del personale preposto, con riferimento alla gestione delle emergenze e alla prestazione del primo soccorso, tutti i lavoratori sono opportunamente formati (ed addestrati in Occasione delle esercitazioni di emergenza) in merito ai riferimenti (sia interni che esterni) da contattare in caso di emergenza.

In particolare, il Datore di Lavoro deve, con il supporto del RSPP e delle strutture aziendali competenti (tra cui il Medico Competente), continuamente definire, emettere e divulgare a tutti i lavoratori, almeno relativamente ai rischi definiti nel DVR, ordini di servizio, istruzioni e/o procedure operative finalizzati a:

- Garantire la sicurezza e salute sul luogo di lavoro, con riferimento sia agli uffici e alla sede amministrativa, sia ai luoghi di lavoro;
- Regolamentare i flussi informativi;
- Attribuire ai soggetti delegati in materia di gestione della sicurezza e salute, l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate e i necessari poteri in materia di organizzazione, gestione e controllo;
- Garantire l'effettuazione di attività operative e definire istruzioni per svolgere correttamente ed in sicurezza le attività relative ad ogni figura professionale;
- Garantire la corretta gestione delle situazioni d'emergenza e prevedere prove di emergenza periodiche.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

Il Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP, dei soggetti nominati in materia di salute e sicurezza, dei vari responsabili aziendali di competenza ed eventualmente di professionisti specializzati in materia, deve garantire tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs 81/2008, ed in particolare:

- che siano indette presso la sede **FRZ S.R.L.**, come previsto dall'art. 35 del d.lgs. 81/2008 almeno una volta all'anno, riunioni periodiche alle quali partecipino tutte le figure chiave della sicurezza;
- che sia assicurata la continua formazione, sensibilizzazione e competenza in materia di Sicurezza e Salute del Lavoro (e prevenzione degli incidenti rilevante, laddove applicabile), di tutti i lavoratori, per le linee guida generali e sui rischi specifici connessi alla loro mansione, nonché del personale responsabile, per le relative specifiche competenze;
- che sia effettuata la registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività, nonché l'archiviazione della documentazione relativa.

Nel corso della riunione annuale, il Datore di Lavoro sottopone all'esame dei partecipanti almeno i seguenti argomenti:

- il documento di valutazione dei rischi e conseguenti misure di prevenzione;
- l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Il processo di qualifica dei fornitori effettuato dalla Società impone la richiesta e la verifica (in ogni caso in fase di prima qualifica, nonché con periodicità definita in caso di forniture continuative e/o ripetute nel tempo), anche con il supporto del RSPP, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi per lo svolgimento dell'attività nonché di documentazione specifica quale l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'indicazione del nominativo del/i soggetto/i incaricato/i dell'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (con l'indicazione delle specifiche mansioni, il DURC o la posizione INAIL, il Documento di Valutazione dei Rischi, il Piano Operativo di Sicurezza che identifica le generalità dei lavoratori, le mansioni, l'esperienza lavorativa e la posizione INAIL – ove necessario), le nomine del RSPP e del Medico Competente. La qualifica dei fornitori e la verifica dei requisiti di competenza o conformità alle buone prassi e/o alla normativa di sicurezza e salute del lavoro avviene secondo quanto stabilito dalle procedure del Sistema di Gestione Integrato, parte Sicurezza.

Il Datore di Lavoro in collaborazione con i soggetti competenti in materia, durante l'esecuzione dei lavori assicura:

- *la cooperazione tra il Datore di Lavoro/ Delegati all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro di incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
- *il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (il datore di lavoro/dirigenti delegati dovranno informarsi reciprocamente anche al fine di ridurre i rischi dovuti alle interferenze - qualora si presentassero - tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva).*

Tali obblighi si applicano anche con specifico riferimento alle attività e ai lavoratori che operano presso sedi/unità operative di clienti.

È responsabilità del Datore di Lavoro assicurare al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria dei lavoratori alle dipendenze della Società, dotandolo degli adeguati spazi per l'esecuzione dell'attività di propria competenza e per la registrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di legge indicati di seguito, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione.

Il Datore di Lavoro deve provvedere inoltre del Medico Competente:

- al continuo aggiornamento del Registro Infortuni;
- alla definizione delle responsabilità inerenti l'indagine successiva a incidenti e/o infortuni.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 57 di 104

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze. In particolare, il Medico Competente deve, così come previsto dall'art. 25 del TUS, tra l'altro:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il RSPP nella valutazione dei rischi;
- programmare ed effettuare:
- accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica,
- accertamenti periodici, volti a controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore;
- visitare gli ambienti di lavoro una o due volte all'anno in base ai dettami legislativi;
- collaborare alle attività di formazione e informazione;
- collaborare alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- formalizzare e comunicare al lavoratore l'esito delle analisi svolte, contenente giudizi di idoneità o inidoneità, rilasciandone duplice copia (una al lavoratore e una al Datore di Lavoro per la relativa archiviazione);
- partecipare alla riunione periodica ex art. 35 sulla sicurezza, rendicontando sulle visite effettuate, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali ecc., anche con specifico riferimento alle attività e ai lavoratori operanti presso unità operative di clienti dove si svolgono servizi in house.

Gli obblighi di sorveglianza sanitaria sono riferiti a tutti i lavoratori della Società. La Società promuove azioni di sensibilizzazione e formazione ai terzi collaboratori.

Il Datore di lavoro assicura con il supporto operativo dei referenti aziendali competenti, che siano attivate le azioni necessarie a:

- predisporre il Piano Annuale di Addestramento e Formazione con individuazione delle necessità di formazione ai lavoratori;
- organizzare ed erogare programmi di formazione/addestramento ai lavoratori neoassunti/ soggetti a cambio mansione;
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici e periodici suddivisi per aree di appartenenza (operativo, amministrativo, etc.) e per gruppi particolari (es. antincendio e primo soccorso);
- registrare le attività di formazione su apposito supporto e conservare le tabelle riassuntive della formazione svolta nel corso dell'anno con relativa documentazione (fogli presenza dei partecipanti, eventuali schede di verifica apprendimento, materiale didattico distribuito);
- effettuare periodicamente verifiche volte ad accertare il livello di apprendimento e la consapevolezza in ambito di sicurezza dei lavoratori, formalizzando e archiviando i risultati, previa condivisione con i RLS;
- organizzare prove di simulazione di emergenza (es. prove di evacuazione) con eventuale supporto delle Autorità Competenti (Comune, Vigili del Fuoco, etc.) con periodicità almeno annuale sia nella sede sia presso le unità operative;
- fornire ai fornitori e ai clienti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nella sede/nelle unità operative della Società nonché le regole comportamentali e di controllo adottate dalla Società, definite nel presente documento e nelle procedure aziendali;
- garantire la registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività e la valutazione della sua efficacia, nonché l'archiviazione della documentazione relativa;
- provvedere all'erogazione della necessaria formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori a seguito di aggiornamenti normativi ed a seguito di mutamenti organizzativi, tecnici o procedurali con impatto sulla attività lavorativa ai fini della sicurezza.

La Società inoltre richiede di assicurare tali attività anche ai Datori di Lavoro delle Ditte Terze che lavorano per conto di **FRZ S.R.L.** presso la sede/le unità operative della Società con rischi per la sicurezza e lavoro; in tali casi, prima dell'avvio dei lavori, deve essere condotta una fase di scambio di

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:
		Pagina: 58 di 104

informazioni e documentazione e una riunione di coordinamento nel corso della quale si conferma la conoscenza e la completezza e aggiornamento dei contenuti del DUVRI e si fornisce un'informativa specifica che riporti i possibili rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le regole e i comportamenti a cui tutti devono obbligatoriamente attenersi. Tale informativa deve quindi basarsi e fare riferimento anche agli specifici rischi e connesse forme di prevenzione che sono identificate nei documenti di valutazione dei rischi sicurezza e salute (o estratti di essi) dei siti **FRZ S.R.L.**

Il Datore di Lavoro vigila sul corretto espletamento delle attività delegate e sull'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La vigilanza si esplica anche mediante i sopralluoghi svolti, sia presso la sede della Società sia presso le sedi/unità operative di clienti ove operano lavoratori di **FRZ S.R.L.**

Il Datore di Lavoro, anche attraverso i soggetti preposti, deve effettuare attività di sorveglianza sull'applicazione, anche da parte dei lavoratori, della normativa e degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché effettuare periodiche attività di controllo atte a verificare l'efficacia delle procedure adottate e a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il Datore di Lavoro applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari sulla base dei disposti previsti ai sensi del D.Lgs 81/2008 (agli artt. dal 55 al 59) e in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

La Società applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita richiamati dall'articolo 25-octies del D.Lgs.231/2001

Ricettazione (articolo 648 del codice penale)

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultata denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per "acquisto" dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine "ricevere" starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per "occultamento" dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale)

L'art. 648-bis c.p. sanziona chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Segue, nel terzo comma dell'articolo in esame, un richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 che estende il principio per cui la disposizione è applicabile "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il "trasferimento" consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le "operazioni" idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Come sopra visto, al delitto si ricollegano un'aggravante e un'attenuante. L'aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un'attività professionale della quale, quindi, abusa. L'attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell'esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l'identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi.

Discussa è la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione. Sul punto, è stato sostenuto che la condotta omissiva potrebbe rientrare nell'ambito della fattispecie di riciclaggio in forza dell'art. 40, secondo comma, c.p. secondo il quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".

Ulteriore questione riguarda la possibilità o meno che i reati fiscali possano essere annoverati nella categoria dei reati-presupposto. La compatibilità dei reati tributari quali reato-presupposto del riciclaggio è sostenuta almeno da una parte della dottrina.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale)

L'art. 648-ter c.p. sanziona la condotta di "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

Autoriciclaggio (art. 25 octies, co.1)

Il 15 dicembre 2014 è stata approvata la L.15 dicembre 2014, n. 186 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", che ha introdotto nell'art. 25-octies, co. 1, del D.Lgs.231/01 l'art. 648-ter 1 c.p.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, sono state individuate, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, le attività sensibili¹⁰, di seguito elencate, nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

a) Selezione del Fornitore/Appaltatore (compresa la gestione delle procedure di gara) (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, nel caso in cui la Società intrattenga rapporti con controparti non adeguatamente identificate con il rischio di stipulare contratti di fornitura che implicino il pagamento del corrispettivo per la/il fornitura/sub-appalto mediante denaro e beni proveniente da attività illecita.

Funzioni coinvolte:

- - Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Gestione Acquisti
- Procedura Gestione esecutiva del contratto
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

b) Esecuzione di contratti di manutenzione ordinaria preventiva, correttiva, programmata e straordinaria delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, nel caso in cui la Società intrattenga rapporti con controparti non adeguatamente identificate con il rischio di stipulare contratti che implicino il pagamento del corrispettivo da parte della Società per contratti di manutenzione mediante denaro proveniente da attività illecita.

Funzioni coinvolte:

- - Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Gestione Acquisti

¹⁰ PER LA DISTINZIONE TRA ATTIVITA' SENSIBILE E STRUMENTALE, VEDI NOTE 1-2

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 61 di 104

- Procedura Gestione e manutenzione degli asset
- Procedura Gestione esecutiva del contratto
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

c) Ricavi, predisposizione preventivi, oneri da sopralluogo (sensibile)

Le fattispecie di reato in oggetto potrebbero essere commesse, a titolo esemplificativo, nel caso in cui la Società incassi denaro proveniente da attività illecita.

Il rischio è connesso alla constatazione che in questo processo sono gestiti alcuni ricavi del ciclo attivo che implicano l'entrata di denaro dall'esterno e, pertanto, anche il rischio che questo denaro possa provenire da illecito.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale;
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

d) Esecuzione di contratti attraverso l'accettazione delle merci in entrata negli impianti (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero essere commessi in fase di verifica dell'entrata delle merci destinate all'impianto, nonostante il processo degli acquisti sia centralizzato. Ciò comporta un rischio in termini di ricettazione/riciclaggio (provenienza illecita della merce).

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante
- Direzione Tecnica
- Responsabile SGI
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Sviluppo Business
- Servizio Amministrativo
- Funzione Conformità (*Compliance*)

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale;
- Procedura Gestione degli impianti
- Procedura Gestione acquisti
- Procedura Gestione esecutiva del contratto
- Procedura Trattamento delle fatture fornitori
- Procedura Gestione della piccola cassa
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

e) Selezione e gestione dei rapporti con consulenti per incarichi professionali riguardo la gestione delle risorse umane e la gestione dei progettisti esterni (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, nel caso in cui la Società intrattenga rapporti con controparti non adeguatamente identificate con il rischio di stipulare contratti di fornitura che implicino il pagamento del corrispettivo da parte della Società per la/il fornitura/sub-appalto mediante denaro proveniente da attività illecita.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Gestione acquisti
- Procedura Gestione esecutiva del contratto
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

f) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria nel corso di procedimenti per contenziosi giudiziali e stragiudiziali e gestione delle transazioni e conciliazioni con l'Autorità Giudiziaria e l'Ufficio Provinciale del Lavoro. Nomina dei legali e coordinamento delle loro attività (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nel caso in cui la Società concluda contratti di consulenza legale mediante denaro proveniente da attività illecita.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Gestione Acquisti
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

g) Gestione delle risorse finanziarie (es. poteri di disposizioni su C/C bancario, emissioni assegni, gestione piccola cassa, pagamenti/incassi) (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi qualora la Società:

- effettui pagamenti per l'acquisto di beni derivanti da attività illecite;
- effettui pagamenti in contanti per riciclare denaro proveniente da attività illecite;
- incassi pagamenti in denaro proveniente da attività illecita.

Funzioni coinvolte:

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 63 di 104

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni.
- Sistema di procure e deleghe

1.2 Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

Come si evince dalla formulazione della norma, per configurarsi il reato di autoriciclaggio, vengono in rilievo tutti i delitti non colposi da cui scaturiscono proventi suscettibili di valutazione economica, in sostanza qualsiasi forma di criminalità capace di produrre proventi.

Il reato in esame si realizzerà se sussistono contemporaneamente le tre seguenti circostanze:

1. sia creata o si concorra a creare - attraverso un primo reato, il reato presupposto - una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
2. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
3. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

Una considerazione inerente l'applicazione della norma riguarda l'impossibilità materiale di procedere ad una mappatura completa e sistematica delle fattispecie di reato-presupposto del reato di autoriciclaggio, stante la tecnica normativa adottata di mero richiamo tout court alla categoria dei delitti non colposi.

Pur considerando le suddette difficoltà, si è ritenuto comunque più affidabile, in termini di prova della mancanza di una colpa organizzativa addebitabile all'ente, un approccio metodologico volto ad una rilevazione delle fattispecie di reato maggiormente rilevanti nell'esperienza applicativa quali reati-presupposto del riciclaggio, dai quali possa derivare un provento endogeno o esogeno all'ente.

I principali risultati operativi scaturiti dalle segnalazioni di operazioni sospette dimostrano come i reati-base più frequenti della fattispecie di riciclaggio sono i seguenti: delitti contro il patrimonio, illeciti tributari, delitti contro la fede pubblica, delitti contro la pubblica amministrazione, reati societari, reati fallimentari, reati finanziari e reati di criminalità organizzata.

Dal momento che la maggior parte dei summenzionati reati-base fanno già parte del c.d. catalogo dei reati-presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, è possibile fare riferimento alle Parti Speciali del Modello 231 dedicate ai principi di comportamento e ai presidi già implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie incriminatrici, quali misure di mitigazione del rischio di autoriciclaggio.

Per quanto riguarda le ulteriori fattispecie non rientranti nel cono d'ombra del rischio d'impresa quali, ad esempio, il reato di estorsione, appropriazione indebita, rapina, etc., nel caso in cui comportino un provento esogeno all'ente, ai fini di una loro prevenzione, si richiamano i presidi già posti in essere con riguardo al reato di riciclaggio.

Nel caso in cui, invece, comportino un provento endogeno all'ente, si ritiene sufficiente l'inclusione del rispetto degli obblighi di legge all'interno dell'Impegno Etico adottato dalla Società, nonché la previsione dei requisiti di onorabilità degli organi sociali contenuti nello Statuto.

Dunque, le uniche fattispecie ad oggi non ricomprese nel D.Lgs. n. 231/2001, ma che possono ascrivarsi nel novero dei reati-presupposto dell'autoriciclaggio, e che al contempo trovano riscontro all'interno di una attività di impresa sono quelle riconducibili al D.Lgs. n.74/2000 che disciplina i reati tributari.

In questo senso, ai fini della mappatura del reato di autoriciclaggio si è preso in esame il processo di gestione del rischio fiscale.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

Per quanto riguarda l'impiego della predetta provvista, l'attività di mappatura è consistita nell'indagine dei possibili comportamenti ulteriori ed autonomi, verificabili nel contesto aziendale, che astrattamente potrebbero importare l'utilizzo della provvista illecita in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie. In questo senso, oggetto di analisi sono stati, oltre il ciclo passivo ed il ciclo attivo, le operazioni infragruppo nonché quelle con Società non appartenenti al gruppo e/o con sede legale all'estero.

a) Approvvigionamento di beni e servizi (sensibile e strumentale)

L'attività rileva sia sotto il profilo strumentale, dal momento che potrebbero essere ricevuti beni derivanti in realtà da delitti che la Società ha posto o concorso a porre in essere con taluni fornitori, sia diretto, in quanto potrebbe essere realizzata mediante denaro proveniente da delitto (compiuto, anche a titolo di concorso), sempre che sia svolta attraverso modalità tali da ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita del denaro utilizzato.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Gestione Acquisti
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

b) Ciclo attivo (sensibile e strumentale)

Tale attività potrebbe essere strumentale alla realizzazione del reato in esame, qualora il flusso finanziario per il pagamento di una fattura relativa ad una prestazione erogata provenga da delitti commessi dalla Società o in concorso con la controparte contrattuale. Inoltre, può assumere rango di attività sensibile diretta, nel momento in cui comporti l'utilizzo di beni o altre utilità provenienti da delitto (compiuto, anche a titolo di concorso), sempre che la modalità sia idonea ad ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita di tali beni o altre utilità.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

c) Gestione degli investimenti (sensibile)

Tale attività potrebbe realizzare il reato in esame qualora il denaro destinato al piano degli investimenti provenga da delitti commessi dalla Società (a titolo esemplificativo da un'indebita percezione di finanziamenti) e l'investimento non riguardi beni strumentali all'attività aziendale, sempre che la

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021

modalità dell'operazione sia compiuta con modalità tali da ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita di tale denaro.

Funzioni coinvolte:

- - Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Gestione acquisti
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

Operazioni sul capitale sociale e straordinarie (sensibile e strumentale)

L'attività è presa in considerazione a titolo strumentale per il compimento del reato in esame, a titolo esemplificativo, qualora la Società ponga in essere operazioni sul capitale sociale ovvero operazioni straordinarie, con l'intento di raccogliere denaro proveniente da attività criminose (compiute, anche a titolo di concorso), al fine di reinvestirlo con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della sua provenienza delittuosa.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

d) Dichiarazioni tributarie e contabilità fiscale (sensibile e strumentale)

L'attività è presa in considerazione a titolo strumentale per il compimento del reato in esame, dal momento che il provento illecito da reimpiegare in attività economiche può derivare altresì dalla commissione di un reato tributario, ancorché sotto forma di risparmio di imposta.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Predisposizione del bilancio d'esercizio
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

Gli esponenti aziendali devono attenersi alle disposizioni già evidenziate nelle Tabelle da 1 a 20.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:
		Pagina: 66 di 104

La Società applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 67 di 104

I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'articolo 25-novies del D.Lgs.231/2001

La legge n. 99 del 2009 ha inserito tra i reati presupposto ex D. Lgs. 231/01 una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

Art. 171-bis L. 633/1941 comma 1

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 ad euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-bis L. 633/1941 comma 2

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, è stata individuata, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, la seguente attività sensibile nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Gestione dei sistemi hardware e software (sensibile)

In particolare, l'attività sensibile può essere scomposta nelle seguenti micro-attività:

- Gestione attività di acquisizione e sviluppo hardware e software;
- Gestione delle attività di inventariazione dei beni;
- Gestione e protezione della sicurezza fisica (sicurezza apparecchiature, postazione di lavoro, dispositivi di rete);
- Gestione e protezione dei software, dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni;
- Gestione dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD, Storage network);
- Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica.

Il reato ex Art. 171-bis L. 633/1941 potrebbe configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società attraverso la duplicazione abusiva di programmi coperti da licenza al fine di trarne vantaggi economici, oppure utilizzando software non licenziati.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale;
- Procedura Back up, Restore ed accesso ai Sistemi Informativi
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

Gli esponenti aziendali devono attenersi alle disposizioni già evidenziate nella Tabella 12.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

La Società applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 69 di 104

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Reati richiamati dalla Legge 16 marzo 2006, n.146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001")

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (articolo 377-bis del codice penale)

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, è stata individuata, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, la seguente attività sensibile, nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione del reato richiamato dall'articolo 377-bis del codice penale.

Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria nel corso di procedimenti per contenziosi giudiziali e stragiudiziali e gestione delle transazioni e conciliazioni con l'Autorità Giudiziaria e l'Ufficio Provinciale del Lavoro. Nomina dei legali e coordinamento delle loro attività (sensibile)

Il reato in oggetto potrebbe configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società qualora il personale della Società con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Funzioni coinvolte

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Sistema di procure e deleghe
- Segregazione delle funzioni
- Affidamento di incarichi agli avvocati esterni

Gli esponenti aziendali devono attenersi alle disposizioni già evidenziate nelle Tabelle da 1 a 20.

La Società applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

REATI AMBIENTALI

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, ha inserito tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-*undecies*, ulteriori ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti afferenti diverse fattispecie di reato ambientale, di seguito indicate.

Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 121, del 7 luglio 2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, il legislatore italiano ha recepito la direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente, varata per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all'ambiente, considerato nel suo complesso. Successivamente la Legge n. 68 del 22 maggio 2015 (G.U. n. 122 del 28 maggio 2015 – entrata in vigore 29 maggio 2015), dal titolo "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha introdotto nell'ordinamento nuove fattispecie di reati ambientali costituiti sotto forma di delitto.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

La norma punisce chiunque:

- uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è identificabile nello “stato di conservazione della specie”, pertanto la fattispecie non rileva nel caso in cui l'azione riguardi una quantità poco rilevante di esemplari.

Il reato inoltre è qualificabile come “reato di pericolo”: ai fini della configurabilità dell'illecito non è necessario, infatti, che si verifichi effettivamente un danno, ma è sufficiente il solo fatto di mettere in pericolo lo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

La norma sanziona la condotta di “*chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione*”.

L'illecito, pertanto, disciplina un reato comune, di danno o di pericolo presunto (dal momento che per la configurazione dell'illecito è necessaria la distruzione o comunque il deterioramento dell'habitat), a carattere istantaneo e con effetti permanenti.

Inoltre, trattandosi di reato contravvenzionale (pene dell'arresto e dell'ammenda), la condotta è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, non essendo necessario che l'agente abbia conoscenza dell'importanza naturalistica del sito danneggiato (ancorché le condotte vietate sembrino presentare una struttura tipicamente dolosa).

Le condotte tipiche individuate dalla fattispecie incriminatrice sono:

- la distruzione dell'habitat (inteso come il luogo in cui le caratteristiche fisiche o abiotiche consentono ad una determinata fattispecie vivente, sia essa animale o vegetale, di vivere e svilupparsi);
- il deterioramento dell'habitat, che ne compromette lo stato di conservazione¹¹. Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato

“dall'habitat all'interno di un sito protetto” e più in generale dalla tutela del patrimonio naturale dello Stato¹².

D. Lgs 152/06, art. 137 – Scarichi Idrici

¹¹ Per valutare la compromissione dello stato di conservazione, occorre valutare “l'incidenza del deterioramento sulla funzione ecologica rappresentata dall'habitat in questione”. A titolo esemplificativo potrà dirsi compromesso lo stato di conservazione di un bosco ove nidificano uccelli appartenenti a specie protette laddove l'abbattimento di molti ma non di tutti gli alberi comporti il venir meno anche solo parziale di quel sito come luogo di sosta e di riproduzione della specie. La compromissione è da ritenersi tale anche qualora l'habitat possa essere successivamente ripristinato, a distanza di tempo significativa, con opere dell'uomo (per es. rimboschimenti, bonifiche ecc.), o con il lento passare del tempo (si pensi alla ricrescita spontanea di piante).

¹² Il concetto di habitat ha doppia natura: una normativa, in relazione alle due direttive comunitarie citate, e l'altra “naturalistica” rispetto alla formula “qualsiasi habitat naturale”, che sembrerebbe rimandare alla concreta valutazione del giudice, anche a prescindere da atti amministrativi o definizioni/classificazioni legislative. Il comma 3 della disposizione in esame, infatti, aggiunge che «Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE».

Comma 2

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni.

La norma sanziona chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi¹³ di acque reflue¹⁴ industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Il soggetto attivo del reato è qualsiasi soggetto materialmente autore dello scarico a prescindere dalla titolarità formale dell'insediamento e/o dall'intestazione dell'eventuale provvedimento assentivo sospeso/revocato.

Per acque reflue industriali, si fa riferimento solo all'individuazione del luogo di produzione del refluo, ovvero si deve verificare esclusivamente la provenienza del refluo da un insediamento di tipo produttivo oppure commerciale.

Ai fini della configurabilità dell'illecito non è necessario che si verifichi effettivamente un danno ambientale, ma è sufficiente il solo fatto di effettuare lo scarico senza autorizzazione/in presenza di autorizzazione sospesa/revocata.

E' un reato contravvenzionale, prevedendo la pena dell'arresto e dell'ammenda ed essendo punibile a titolo di dolo quanto di colpa.

Comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Viene sanzionata la condotta di chi effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A (All. 5 parte III del T.U.) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4.

La dottrina ritiene che il richiamo alle sostanze contenute nelle due Tabelle sia da considerarsi tassativo; in sostanza la fattispecie de qua non è ravvisabile per sostanze non contenute nelle tabelle anche se pericolose.

Comma 5

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centotrentamila euro.

Viene sanzionata la condotta di chi, in relazione alle 18 sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1.

Comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Viene sanzionata la condotta di chi viola i divieti generali di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

Comma 13

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Viene sanzionata la condotta di chi effettua lo scarico in mare, da navi o aeromobili, di sostanze o materiali il cui sversamento risulti in assoluto vietato da disposizioni internazionali.

D.Lgs.152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

- con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il comma I dell'art. 256 del T.U.A. sanziona la condotta di chiunque svolga attività connesse alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione necessaria.

Inoltre, è una fattispecie commissiva a consumazione istantanea e non abituale che si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente anche un solo trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice¹⁵.

¹³ Con il termine scarico si intende "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzioni di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a trattamento preventivo di depurazione".

¹⁴ Con il termine acque reflue si intendono quelle acque la cui qualità è stata pregiudicata dall'azione antropica dopo il loro utilizzo in attività domestiche, industriali e agricole, divenendo inidonee ad un loro uso diretto. Spesso in tali acque si rinvergono sostanze organiche o inorganiche, che, se diffuse, le renderebbero pericolose per l'ambiente. Tali acque possono riacquisire le loro originarie caratteristiche solo dopo aver subito processi di depurazione (complessi processi di rimozione delle sostanze contaminanti) ed in alcuni casi il recupero dell'acqua non è possibile essendo stata irrevocabilmente compromessa la sua natura.

¹⁵ I reati di realizzazione e gestione di discarica in difetto di autorizzazione, nonché di stoccaggio di rifiuti senza autorizzazione, sono realizzabili solo in forma commissiva, atteso che non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio realizzati da altri, pur nella consapevolezza della loro esistenza, a meno che non risulti provato il concorso, a qualsiasi titolo del possessore del fondo, o non ricorra l'obbligo giuridico di impedire l'evento, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. (Cass. Pen., 8 giugno 2006, n. 31401).

Comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Il terzo comma dell'art 256 T.U.A. disciplina un reato comune, punibile sia a titolo di dolo che di colpa (data la struttura contravvenzionale della fattispecie) la cui condotta si realizza nel momento in cui viene realizzata o gestita una discarica non autorizzata (la condotta di realizzazione di una discarica non autorizzata appartiene al *genus* degli atti di gestione dei rifiuti). Pertanto, tale comma disciplina una fattispecie criminosa commissiva, eventualmente permanente, la cui consumazione è legata all'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo illecito.

Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

La norma disciplina un'ipotesi di reato comune, dal momento che il divieto di miscelazione e la relativa sanzione riguardano chiunque abbia la disponibilità dei rifiuti.

Dal punto di vista della condotta la norma vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi di categorie diverse e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, mentre dovrebbero esulare dalla fattispecie le condotte di miscelazione di rifiuti non pericolosi tra loro o di rifiuti pericolosi della medesima categoria (per miscelazione si intende un'unione di rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione e differenziazione).

Comma 6, primo periodo

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Le norme la cui violazione costituisce il presupposto della condotta incriminata sono contenute principalmente nell'art. 8 e nell'art. 17 del D.P.R., del 15 luglio 2003, n. 254, che regola la gestione del deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (effettuato nel luogo di produzione) precisando che la durata massima è stabilita in cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore con possibile estensione a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri (la definizione temporale del deposito temporaneo esplicita che la formazione del rifiuto sanitario avviene con la chiusura del contenitore e la condotta è punibile solo se il deposito temporaneo abbia ad oggetto quantitativi di rifiuti sanitari uguali o superiori a 200 litri o per quantità equivalenti – soglia che segna il *discrimen* individuato dal legislatore nel ritenere opportuno punire penalmente o meno il deposito temporaneo di rifiuti sanitari).

Nonostante la fattispecie si riferisca a “chiunque”, non sembra che in questo caso possa configurarsi un reato comune, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la fattispecie individui un reato proprio ascrivibile unicamente al responsabile della struttura sanitaria, sul quale grava una posizione di garanzia e di controllo da cui discende l'obbligo di compiere l'attività di sorveglianza necessaria ad impedire il deposito di rifiuti (tale indicazione si ritrova specificatamente nell'art. 17 del D.P.R. n. 254/03, che con chiarezza pone in capo al responsabile della struttura sanitaria, pubblica o privata, la responsabilità per il mancato rispetto delle disposizioni dettate in materia di rifiuti sanitari).

D. Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

L'art. 257 del T.U.A. disciplina il reato di mancata bonifica dei siti inquinati, disposta a seguito del procedimento amministrativo descritto all'art. 242 del D.Lgs.152/2006. Il provvedimento emesso dalla competente autorità dovrà essere puntualmente eseguito dal soggetto ritenuto responsabile dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee. L'illecito si determina solo qualora vengano superate le “concentrazioni soglie di rischio” (CSR)¹⁶. Nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose è previsto un aggravio di pena.

D. Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Comma 4, secondo periodo

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Il comma IV della norma sanziona chi nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sono pertanto due le condotte sanzionate dal IV comma di tale norma:

- 1) la predisposizione di un falso ideologico con oggetto documenti attestanti la natura dei rifiuti;
- 2) l'utilizzo di un certificato falso per il trasporto degli stessi.

D. Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

Comma 1

Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che con riferimento alle fattispecie dell'art. 256, “nell'ipotesi di conoscenza della natura illecita delle attività di smaltimento, nulla vieta che sia configurata un'ipotesi di **concorso del produttore nel reato commesso da chi smaltisce**”.

¹⁶ Le CSR: rappresentano i livelli di contaminazione delle matrici ambientali da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs.152/06 e sulla base del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità del sito (cfr. art. 240, comma 1, lettera c)).

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

In sostanza il primo comma dell'art. 259 sanziona la condotta di traffico illecito di rifiuti (che si riferisce esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti stessi), prevedendo un aumento di pena nel caso in cui vengano spediti "rifiuti pericolosi".

Per quel che riguarda la definizione di "traffico illecito di rifiuti", questa si individua sulla base dell'art. 26 del Reg. n. 259/93 che qualifica come tale: "qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di determinati adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria" (invio della notifica a tutte le autorità competenti, consenso autorità competenti, spedizione transazionale specificatamente indicata nel documento di accompagnamento, etc.).

La seconda ipotesi criminosa prevista dal primo comma dell'art. 259 T.U.A. riguarda la spedizione dei rifiuti, destinata al recupero, e indicati nell'allegato 2) al Reg. n. 259/93 (c.d. lista verde), allorché la spedizione medesima sia compiuta in violazione delle condizioni contemplate dall'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del medesimo regolamento (i rifiuti devono essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli per motivi ambientali o sanitari, etc.).

[D. Lgs 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti](#)

[Comma 1](#)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Oggetto delle condotte plurime è la "gestione di ingenti quantitativi di rifiuti", con riferimento alla complessiva quantità di materiale gestita con le diverse azioni.

L'elemento soggettivo richiesto per la sanzionabilità della condotta è quello del dolo specifico così come indicato dalla formula dello stesso art. 260 T.U.A. "al fine di conseguire un ingiusto profitto". Il delitto si configura a prescindere dall'ottenimento dell'illecito vantaggio prefissatosi dall'agente e quest'ultimo può non rivestire necessariamente carattere patrimoniale, potendo avere anche differente natura.

[D. Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti Comma 6](#)

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

[Comma 7, secondo e terzo periodo](#)

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

[Comma 8](#)

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

[D. Lgs 152/06, art. 279 - Immissioni in atmosfera](#)

[Comma 5](#)

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Il V° comma dell'art. 279 D.Lgs.152/06 sanziona chi nei casi previsti dal comma 2 (e dunque "chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo...") superando i valori limite di emissione, determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Con il termine "stabilimento" si intende il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere gestionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate uno o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni.

Con "valore limite di emissione" il legislatore ha inteso "il fattore di emissione, la concentrazione la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superate". I valori limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti "con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto, si intendono stabiliti come media oraria".

[L. 150/92 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione](#)

[art. 1, comma 1](#)

Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n.3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni: (a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

[Comma 2](#)

L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato.*

[L. 150/92, art. 2, Commi 1 e 2](#)

Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'Allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'Allegato C, parti 1 - e nell'Allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni: (a)

ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni; (b) in caso di recidiva, arrestato da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

L. 150/92, art. 6, Comma 4

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

L. 150/92, art. 3-bis

Comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

L. 549/93 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell' ambiente.

art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

La norma sanziona la violazione delle disposizioni previste dal suddetto articolo in merito alla cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive per l'ozono e più in generale la violazione delle normative previste in materia di impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono (indicate nella tabella A della suddetta legge).

Inoltre, si tratta di un reato di pericolo astratto: non è necessario si verifichi effettivamente un danno ambientale.

D. Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi)

art. 8 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

D. Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi)

art. 9 - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

La condotta incriminata è quella di versamento e sversamento in mare da navi di sostanze inquinanti (idrocarburi e sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa).

In considerazione al primo comma (artt. 8 & 9) non è necessario che si verifichi effettivamente un danno ambientale, essendo sufficiente che si verifichi il versamento in mare di sostanze inquinanti; tuttavia, è prevista una circostanza aggravante in cui il reato si trasforma in fattispecie di danno.

Le due fattispecie, perfettamente sovrapponibili, si differenziano solo sul piano dell'elemento soggettivo, essendo punibile l'art. 8 a titolo di dolo e l'art. 9 a titolo di colpa.

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il nuovo art. 452-bis c.p. supera il modello del reato contravvenzionale di mera condotta (incentrato sull'esercizio dell'attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-soglia), introducendo lo schema del delitto di evento e di danno nel quale l'evento di danno è rappresentato dalla "compromissione o deterioramento significativi e misurabili": delle acque; dell'aria; di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema; della biodiversità anche agraria; della flora; della fauna; laddove per inquinamento ambientale debba intendersi "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi".

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

È un reato a comune a forma libera in quanto richiede solo il nesso causale tra condotta ed evento di disastro ambientale consistente: i) nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; ii) nell'alterazione dell'equilibrio la cui eliminazione appaia particolarmente onerosa e ripristinabile solo con mezzi eccezionali; iii) nell'offesa della pubblica incolumità - nel senso di integrità fisica delle persone.

Delitti colposi contro l'ambiente. (art. 452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

L'art. 452-quinquies c.p. introduce la possibilità di integrare i reati di cui agli artt. 452 bis (inquinamento ambientale) e 452 quater (disastro ambientale) anche in presenza di una condotta accompagnata dall'elemento soggettivo della colpa. Il bene giuridico tutelato è rappresentato sempre dall'ambiente.

Il secondo comma dell'art. 452-quinquies, contempla un'ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo ovvero quando dai comportamenti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Il reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, ai sensi dell'art. 452-sexies, c.p., introduce una fattispecie di reato comune in quanto può essere commesso da chiunque, a nulla rilevando una particolare qualifica giuridica soggettiva ricoperta dal soggetto agente.

La condotta consiste nell'aver abusivamente ceduto, acquistato, ricevuto, trasportato, importato, esportato, procurato, detenuto, trasferito, abbandonato o disfatto, in modo illegittimo, materiale ad alta radioattività. Il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, e che, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto. Il reato si presenta come plurioffensivo in quanto la norma è tesa a tutelare due beni giuridici distinti: l'ambiente e la pubblica incolumità. La fattispecie risulta punibile a titolo di dolo. Ai fini della stessa è sufficiente la coscienza e la volontà di porre in essere una condotta volta alla cessione, acquisto, ricezione, trasporto, detenzione o abbandono di materiale ad alta radioattività.

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 (associazione a delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis (associazione di tipo mafioso) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La norma dispone:

- l'aumento delle pene previste dall'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali previsti dalla novella;
- l'aumento delle pene previste dall'art. 416 bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) quando l'associazione a carattere mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- l'aumento ulteriore di entrambe le pene di cui sopra (da un terzo alla metà) se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

L'introduzione di circostanze aggravanti "ambientali" applicabili al reato di associazione a delinquere è chiaramente ispirata (in chiave di politica criminale) alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, sono state individuate, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, le attività sensibili per i settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati ambientali sopra elencati, fatta eccezione di quelli previsti dal D.Lgs. 202/07 (*Inquinamento provocato da navi*) - escludibili sotto il profilo del soggetto attivo - dall'art. 452 sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) - non preso in considerazione per carenza, nella realtà di **FRZ S.R.L.**, dell'oggetto materiale del reato - e dalla L. 150/92 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) - in quanto difficilmente conciliabile con l'attività aziendale svolta.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

Conduzione del sistema di gestione ambientale

L'attività ha ad oggetto il mantenimento e l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale comprendente le attività di:

- *definizione, manutenzione ed attuazione del sistema nel suo complesso ed in particolare del sistema procedurale, la gestione degli aspetti autorizzativi, monitoraggio delle prescrizioni e gestione dei rapporti con le autorità;*
- *identificazione e valutazione degli aspetti ambientali e delle misure gestionali;*
- *monitoraggio periodico delle prestazioni ambientali;*
- *svolgimento attività di audit ed identificazione misure correttive e programmi ambientali;*
- *attività di supporto tecnico in materia ambientale alle altre funzioni aziendali (es. funzione acquisti, progettazione, produzione, ecc.).*

Approvvigionamenti

Si tratta della selezione, qualifica e valutazione dei fornitori di beni e servizi con un potenziale impatto sull'ambiente (*ad es. raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti; analisi e caratterizzazione dei rifiuti, ecc*), in particolare:

- *analisi e valutazione requisiti tecnici e autorizzativi posseduti dai soggetti fornitori;*
- *definizione contrattualistica;*
- *valutazione delle performance dei fornitori;*
- *attività di audit sui fornitori.*

Il sistema dei controlli

Ai fini della conforme attuazione degli standard di controllo (*con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento*), la Società richiede l'osservanza delle procedure aziendali applicabili.¹⁷

Eventuali inadempimenti rispetto alle stesse, laddove questi possano comportare la commissione di reati rilevanti, saranno sanzionati con l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti.

Standard generali di controllo

Politica: La Società ha previsto un sistema formalizzato di procedure per la gestione ambientale, nel quale sono fissati gli obiettivi generali che la stessa si propone di raggiungere. Tali procedure:

- *garantiscono la conformità alle leggi in materia ambientale applicabili;*
- *sono adeguatamente comunicate ai dipendenti ed alle parti interessate;*
- *sono periodicamente aggiornate.*

Ruoli e responsabilità: La Società, con riferimento ai soggetti responsabili di attività con potenziali impatti sull'ambiente, ha definito:

- *un sistema di formale attribuzione di responsabilità tramite il conferimento di deleghe e procure;*
- *un organigramma aziendale che individua le funzioni aziendali coinvolte nelle attività con potenziale impatto ambientale;*
- *requisiti minimi specifici – da verificare periodicamente – delle singole funzioni, coerentemente alle esigenze organizzative ed alle disposizioni di legge in materia (es. pregressa esperienza, titoli specifici, competenze e formazione, ecc.);*

¹⁷ La Società ha conseguito, in data 20/11/2009 e con validità rinnovata fino al 28/11/2021, la certificazione EN ISO 14001 e, pertanto, l'intero Sistema di Gestione e le relative procedure ed istruzioni sono parte integrante del presente MOG (Cfr. Allegato B); qualsiasi violazione delle previsioni del Sistema di Gestione rappresenta una violazione delle disposizioni del MOG).

- *un documento che descrive in maniera analitica le principali caratteristiche di ciascuna posizione organizzativa (Job Description).*

Controllo della legislazione: La Società ha previsto un sistema formalizzato che definisce:

- *ruoli e responsabilità con riferimento alle informazioni inerenti gli aspetti normativi rilevanti e le prescrizioni applicabili in materia ambientale;*
- *criteri e modalità per l'aggiornamento normativo e la relativa comunicazione alle aree aziendali interessate;*
- *criteri e modalità per la verifica dell'evoluzione della best practice e delle norme tecniche in materia ambientale.*

Gestione della documentazione: La Società ha adottato una procedura che disciplina le attività di controllo previste in materia. Tale procedura definisce:

- *ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione (es. Manuale, Procedure, Istruzioni operative), in coerenza con la politica aziendale;*
- *modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es. modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti, a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità).*

Competenza, formazione e consapevolezza: La Società ha adottato una procedura che definisce il processo di formazione e organizzazione dei corsi di formazione, in conformità alle diverse competenze, anche in materia ambientale, definendo in particolare:

- *ruoli e responsabilità inerenti la formazione in materia ambientale e le relative procedure applicabili, alle quali tutti i dipendenti della Società devono attenersi;*
- *criteri di aggiornamento e/o integrazione del piano di formazione, in considerazione di eventuali trasferimenti o cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che possano determinare impatti ambientali significativi, ecc.;*
- *contenuti e modalità di erogazione della formazione in funzione del ruolo e della mansione assunta all'interno della struttura organizzativa, in particolare con riguardo alle funzioni coinvolte in materia ambientale;*
- *tempi di erogazione della formazione (es. definizione di un piano di formazione).*

Individuazione aspetti ambientali e controllo operativo: La Società, coerentemente con quanto previsto dalla normativa applicabile ha previsto, anche attraverso strumenti di controllo operativo, l'individuazione di idonei strumenti per rilevare e misurare i possibili impatti ambientali negativi, al fine di definire adeguati presidi di controllo atti a minimizzare tali impatti, definendo in particolare i criteri ed i soggetti incaricati del controllo.

L'identificazione dei possibili impatti ambientali negativi e la valutazione della loro significatività/criticità sono svolte tenendo conto delle condizioni operative normali, di eventuali situazioni anomale, nonché delle situazioni di emergenza prevedibili sulla base degli elementi a disposizione.

Ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto, la Società ha previsto l'identificazione degli aspetti ambientali, attraverso un processo di valutazione che considera:

- **aspetti ambientali diretti:**
 - *habitat e siti protetti;*
 - *scarichi idrici;*
 - *produzione e gestione rifiuti;*
 - *inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee;*
- **aspetti ambientali indiretti:**
 - *controllo dei fornitori e degli appaltatori;*
 - *impatti provocati da e verso terzi;*
 - *smaltimento dei rifiuti.*

Gestione delle emergenze ambientali: La Società ha adottato una specifica procedura per la gestione delle emergenze aventi un potenziale impatto sull'ambiente, che:

- *individua gli scenari delle possibili emergenze ambientali;*
- *definisce ruoli, responsabilità e misure per il controllo delle situazioni d'emergenza;*

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

- *individua i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischi di deterioramento dell'habitat;*
- *definisce tempi e modalità di svolgimento delle prove d'emergenza;*
- *delinea le modalità di tenuta dei registri storici contenenti i riferimenti alle prove e simulazioni effettuate ed alle situazioni di emergenza verificatesi, al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive attuate.*

Attività di audit: Con riferimento alle attività di audit sull'efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale, la Società ha previsto la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la conduzione delle stesse, nonché le modalità di:

- *individuazione e applicazione di azioni correttive e di verifica sull'effettiva attuazione delle stesse;*
- *comunicazione dei risultati all'Alta Direzione.*

Standard specifici di controllo

Per le operazioni riguardanti l'attività di conduzione del sistema di gestione ambientale, gli standard specifici di controllo prevedono il rispetto dei seguenti principi:

Con riferimento alla **tutela degli habitat all'interno dei siti protetti** ed alla **protezione della flora e della fauna**, la Società ha previsto la definizione di criteri e modalità per:

- *assicurare un'adeguata comunicazione ed informazione a tutti i soggetti che potenzialmente possono venire a contatto con specie animali o vegetali protette, volta a renderli consapevoli e responsabili nella gestione delle attività di propria competenza;*
- *favorire l'adozione delle necessarie misure di prevenzione;*
- *verificare il possesso dei requisiti ambientali con riferimento a macchinari, impianti e attrezzature;*
- *verificare che le sostanze pericolose o comunque con impatti ambientali siano gestite e movimentate esclusivamente da personale in possesso delle necessarie competenze.*

Con riferimento alla **gestione delle acque**, la Società ha adottato uno strumento organizzativo che:

- disciplina ruoli e responsabilità per:
 - *l'individuazione delle attività che possono comportare degli scarichi idrici e che assicurino l'ottenimento ed il mantenimento, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni;*
 - *l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata;*
 - *l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria da adottarsi anche al fine del contenimento di eventuali incidenti ambientali;*
- pianifica e assicura che vengano effettuati, nei casi previsti, i monitoraggi dei parametri chimico/fisici degli scarichi idrici;
- assicura che, ove prescritto, le risultanze del monitoraggio siano comunicate ai soggetti preposti;
- assicura la disponibilità della documentazione relativa (es. registrazioni relative ai controlli analitici, registri di manutenzione).

Con riferimento alla **gestione dei rifiuti**, la Società ha definito i criteri e modalità che permettono:

- nell'ambito della produzione dei rifiuti:
 - *la definizione dei requisiti dei prodotti da acquistare di tenere in debito conto la gestione del "fine vita" del prodotto stesso, indirizzando le scelte verso quei prodotti che possono essere in tutto o in parte destinati al recupero;*
 - *la riduzione dei rifiuti da inviare a discarica favorendo il riuso degli stessi;*
- nell'ambito delle attività di raccolta dei rifiuti, di adottare uno strumento organizzativo che:
 - *disciplina ruoli e responsabilità per assicurare l'accertamento della corretta classificazione e caratterizzazione dei rifiuti anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti atti all'eventuale controllo analitico degli stessi;*

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 79 di 104

- *assicura la corretta differenziazione dei rifiuti e prevenga ogni miscelazione illecita;*
- *assicura la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;*
- *valuta l'eventuale necessità di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di raccolta (es. stoccaggi) e attivi le necessarie procedure per l'ottenimento delle stesse;*
- *pianifica e assicura il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti;*
- *assicura la disponibilità della documentazione relativa (es. registrazioni relative ai controlli analitici);*
- nell'ambito delle attività di trasporto dei rifiuti, di adottare ed attuare uno strumento organizzativo che:
 - *disciplina ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per l'esecuzione dei trasporti possieda i prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;*
 - *assicura, nel caso di trasporto condotto in proprio, il possesso dei prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;*
 - *assicura la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico);*
 - *assicura la disponibilità della documentazione relativa (es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.);*
- nell'ambito delle attività di smaltimento dei rifiuti di adottare ed attuare uno strumento organizzativo che:
 - *disciplina ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento possieda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;*
 - *assicura la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità;*
 - *garantisce il monitoraggio periodico della corretta compilazione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), anche avvalendosi di database e di riepiloghi per codice CER (, propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);*
 - *assicura la disponibilità della documentazione relativa;*

Con riferimento alla **protezione dei suoli dall'inquinamento**, la Società ha adottato un sistema organizzativo che:

- disciplina ruoli e responsabilità per:
 - *l'individuazione delle necessarie misure per evitare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;*
 - *l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata su attrezzature, impianti ed eventuali altri presidi posti a protezione dell'ambiente;*
 - *l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria da adottarsi anche al fine del contenimento di eventuali incidenti ambientali;*
- definisce, ove necessario, un idoneo programma di monitoraggio del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee per controllare eventuali fenomeni di inquinamento;
- definisce delle idonee misure di controllo atte a contenere l'inquinamento a fronte del verificarsi di emergenze ambientali;
- disciplina ruoli e responsabilità per assicurare l'effettuazione delle prescritte comunicazioni a seguito dell'accadimento di emergenze ambientali che abbiano determinato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;
- assicura la disponibilità della documentazione relativa (es. registrazioni relative ai controlli analitici);
- pianifica e assicura il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti;

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

Con riferimento alla **protezione dell'aria dall'inquinamento**, la Società ha adottato uno strumento organizzativo che:

- disciplina ruoli e responsabilità per:
 - *individuare le attività che possono comportare emissioni in atmosfera e che assicuri l'ottenimento ed il mantenimento, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni;*
 - *assicurare il monitoraggio dei parametri chimico/fisici degli effluenti;*
 - *assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata;*
 - *assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria;*
- pianifica ed assicura che vengano effettuati, nei casi previsti, i monitoraggi dei parametri chimico/fisici degli effluenti;
- assicura che, ove prescritto, le risultanze del monitoraggio siano comunicate ai soggetti preposti;
- assicura la disponibilità della documentazione pertinente (es. registrazioni relative ai controlli analitici, registri di manutenzione).

Con riferimento alla **protezione dell'ozono**, la Società ha definito i criteri e modalità per:

- disciplinare ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per la manutenzione e lo smaltimento possenga i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente.

Per le operazioni riguardanti l'attività di approvvigionamenti e di progettazione e costruzione, gli standard specifici di controllo prevedono che:

- con riferimento alla **tutela degli habitat all'interno dei siti protetti**, alla **protezione della flora e della fauna**, alla **gestione delle acque**, alla **gestione dei rifiuti**, alla **protezione dei suoli dall'inquinamento** ed alla **protezione dell'aria dall'inquinamento**, si applica quanto previsto ai punti corrispondenti riferiti alle precedenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti l'attività di gestione attività di depurazione, gli standard specifici di controllo prevedono che:

- con riferimento alla **tutela degli habitat all'interno dei siti protetti**, alla **protezione della flora e della fauna**, alla **gestione delle acque**, alla **gestione dei rifiuti**, alla **protezione dei suoli dall'inquinamento** ed alla **protezione dell'aria dall'inquinamento**, si applica quanto previsto ai punti corrispondenti riferiti alle precedenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti l'attività di gestione manutenzione, gli standard di controllo specifici prevedono che:

- con riferimento alla **gestione delle acque**, alla **gestione dei rifiuti**, alla **protezione dei suoli dall'inquinamento** ed alla **protezione dell'aria dall'inquinamento**, si applica quanto previsto ai punti corrispondenti riferiti alle precedenti attività sensibili.

Ai fini della conforme attuazione degli standard di controllo sopra descritti (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), la Società ha implementato i seguenti elementi a presidio del rischio.

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

Gli esponenti aziendali nella Gestione della sicurezza, qualità e ambiente sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 81 di 104

Tabella 22: Gli esponenti aziendali nella Gestione della sicurezza, qualità e ambiente sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- **Segnalare** ogni anomalia, situazione o rischio per l'ambiente;
 - **Partecipare** alle sessioni formative e di addestramento organizzate dalla Società sui rischi per ambiente;
 - **Osservare** le indicazioni aziendali atte a garantire la prevenzione dell'inquinamento e la pronta risposta alle emergenze ambientali.
 - **I soggetti che**, nell'ambito dell'organizzazione della Società, sono coinvolti – a vario titolo e con differenti responsabilità – nella gestione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente., ognuno nell'ambito di propria competenza, devono inoltre:
 - **Richiedere** e preventivamente acquisire tutte le autorizzazioni ambientali prescritte per lo svolgimento della propria attività, laddove applicabile;
 - **Provvedere alla redazione** di specifiche linee guida/procedure/istruzioni operative ambientali, formare il personale sui contenuti delle stesse e vigilare sull'osservanza della loro applicazione;
 - **Mantenere aggiornato** e rispettare il corpo regolamentare ed il sistema di procure e deleghe in materia ambientale in vigore;
 - **Perseguire l'obiettivo** di "nessun danno alle persone e all'ambiente";
 - **Segnalare tempestivamente** alle strutture individuate a norma di legge e/o internamente eventuali segnali/eventi di rischio/pericolo indipendentemente dalla loro gravità.
 - **Diffondere** ad ogni livello dell'organizzazione i principi della buona pratica ambientale e sensibilizzare tutti i propri fornitori affinché assicurino prodotti e servizi in linea con tali principi.
- La Società adotta una procedura di gestione dei rifiuti **“Gestione dei rifiuti”**.
Il Direttore tecnico e responsabile deve provvedere a:
- **Identificare le aree da utilizzare** come deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, garantendo il rispetto delle prescrizioni normative;
 - **Compilare il Registro** di carico e scarico dei rifiuti;
 - **Verificare la correttezza** dei dati registrati nella dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD) prima di sottoscriverlo e predisporre l'invio agli Enti preposti;
 - **Assicurarsi periodicamente** della avvenuta ricezione entro i termini di legge della quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuti;
 - **Verificare che la movimentazione dei rifiuti** (produzione, stoccaggio, esitazione) avvenga in condizioni di massima prevenzione ambientale.

Gli esponenti aziendali nella Gestione della sicurezza, qualità e ambiente sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

La Società deve effettuare attività di sorveglianza sull'applicazione, anche da parte dei lavoratori, della normativa e degli adempimenti previsti in materia ambientale, nonché effettuare periodiche attività di controllo atte a verificare l'efficacia delle procedure adottate e a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

La Società applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:
		Pagina: 82 di 104

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRRREGOLARE ED INTERMEDIAZIONE ILLECITA DI MANODOPERA

Il D.Lgs.109/2012 ha ampliato i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche introducendo, all'art. 25-*duodecies*, il delitto di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). La legge 199/2016 ha incluso tra i reati-presupposto, di cui all'art. 25-*quinquies* l'*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" (art. 603-bis c.p.).

Il delitto ed il reato che precedono sono trattati insieme nella presente parte speciale in considerazione della comunanza di funzioni coinvolte e presidi (strumenti di controllo) destinati a prevenirne la commissione.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato. Ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente occorre che il fatto si verifichi in presenza delle seguenti circostanze aggravanti:

- *i lavoratori occupati devono essere in numero superiore a tre;*
- *i lavori occupati devono essere minori in età non lavorativa;*
- *i lavoratori occupati devono essere sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, i lavoratori devono essere esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).*

Nonostante tale fattispecie, ad una interpretazione testuale, sembri configurarsi come un reato proprio di soggetti apicali dell'ente, la giurisprudenza non ha esitato a giudicare soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno, oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze (*Cass. Pen. Sez. I, n. 25615 del 18/5/2011*).

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

La fattispecie in oggetto, profondamente modificata con la legge n. 199 del 29 ottobre 2016, punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro, caratterizzate dallo sfruttamento della manodopera approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Nello specifico, la norma in esame contiene due diverse fattispecie delittuose: la prima relativa al reclutamento di manodopera da destinare al lavoro presso altri in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché relativa all'assunzione, utilizzo o impiego, di manodopera, anche dopo intermediazione, assoggettando i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno; la seconda quando i fatti di intermediazione, assunzione, utilizzazione o impiego sono commessi mediante violenza o minaccia.

Il medesimo articolo individua quali sono gli indici rilevanti ai fini del ricorrere delle condizioni di sfruttamento:

- 1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

In relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale indice consente di ritenere le condizioni di sfruttamento in presenza di una qualsiasi violazione delle norme di sicurezza. Pertanto, la norma farebbe ricorrere la condizione anche in presenza di violazioni minime. Rispetto alla disciplina previgente, quindi, è stato soppresso il riferimento alla necessità che la violazione esponga il lavoratore a pericoli per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

La fattispecie di reato in oggetto potrebbe concretamente configurarsi in capo a **FRZ S.R.L.**, ad esempio nel caso in cui vengano affidati lavori a soggetti che impiegano lavoratori violando la normativa sul lavoro oppure, ancora, nel caso in cui sia la stessa Società ad impiegare manodopera violando la normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Aree potenzialmente a rischio reato e strumenti di controllo esistenti

Il reato potrebbe assumere rilevanza con riguardo alle ipotesi in cui siano assunti dalla Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto e per il quale non è stata fatta richiesta di rinnovo entro i termini di legge utili alla regolare conservazione del posto di lavoro oppure nel caso in cui la Società impieghi manodopera violando, in prima persona, la normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro con i comportamenti citati nell'art. 603-bis c.p. o, per il tramite di terzi (*appaltatori, fornitori o sub-appaltatori*) affidatari di lavori, i quali utilizzino lavoratori nello svolgimento di attività a favore di **FRZ S.R.L.** violando la normativa sul lavoro. Pertanto, le attività sensibili individuate nell'ambito di **FRZ S.R.L.** e rilevanti ai sensi del rischio-reato in esame sono rappresentate dalla assunzione del personale, dall'amministrazione del personale, dall'affidamento lavori e conferimento di appalti.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 83 di 104

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura selezione ed assunzione del personale
- Procedura Gestione Acquisti
- Procedura Gestione esecutiva del contratto
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

Gli esponenti aziendali devono attenersi alle disposizioni già evidenziate nelle Tabelle da 1 a 20.

La Società applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

REATI TRIBUTARI: CINQUE NUOVI REATI PRESUPPOSTO PUNITI CON UNA SANZIONE PECUNIARIA IN "QUOTE"

Con l'articolo 39, comma 2, del D.L. n. 124/2019¹⁸, convertito nella legge n. 157/2019 del 24 dicembre 2019, ed entrata in vigore il giorno stesso la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono stati inseriti per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, con l'articolo 25- *quinquiesdecies*, i reati tributari nell'elenco dei reati presupposto alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs 231/2001. Questo, impone di adeguare il presente MOG e di intensificare i controlli degli Organi di Vigilanza.

Il nuovo articolo 25 *quinquiesdecies*

Con il primo comma del nuovo articolo 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs n. 231/2001, vengono individuati tassativamente i reati fiscali che faranno scattare la responsabilità amministrativa dell'ente, cui sarà correlata l'applicazione di una sanzione pecuniaria "per quote".

Ricordiamo, in base alla disciplina generale della 231 ed in particolare in applicazione dell'articolo 10, che la sanzione viene generalmente applicata "per quote" e non per somma pecuniaria complessiva, commisurate tali quote in sede di condanna, da un minimo di cento ad un massimo di mille, a seconda di talune circostanze, discrezionalmente valutate e determinate dal giudice, in base alla gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente in base all'effettivo controllo esperito, o ancora di eventuali condotte riparatorie; e ancora che l'importo di ogni singola quota viene determinata da un minimo di duecentocinquante euro, ad un massimo di millecinquecentoquarantasei euro, a seconda delle condizioni economiche dell'impresa cui la sanzione si applica.

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a 103.291 euro (articolo 12 D.Lgs n. 201/2001) se:

- a) *l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;*
- b) *il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;*

In tali casi, le sanzioni interdittive non trovano applicazione (articolo 13, comma 3).

La sanzione è ridotta da 1/3 alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) *l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;*
- b) *è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (se l'ente ha risarcito in danno e nel contempo ha anche adottato un modello organizzativo idoneo, la riduzione va dalla metà a due terzi).*

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.

Con il secondo comma dell'articolo 25-*quinquiesdecies* è invece prevista l'applicazione di una vera e propria circostanza aggravante, che aumenta la pena base, già stabilita in base al giudizio del giudice penale, se risulta, altresì, constatato il conseguimento di un "profitto di rilevante entità".

Infine, con il terzo comma dell'articolo 25-*quinquiesdecies*, è prevista l'applicazione obbligatoria, nei casi di condanna, anche di una sanzione interdittiva: il riferimento è all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.Lgs n. 231/2001, e quindi le sanzioni del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di una prestazione di pubblico servizio; ancora, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ed infine il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente (articolo 14, comma 3).

L'articolo 15, comma 1, del D.Lgs n. 231/2001 prevede, con una norma di carattere generale, che le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) *l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;*
- b) *in caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei 5 anni successivi alla condanna definitiva).*

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (articolo 17):

- a) *l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;*
- b) *l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- c) *l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.*

Restano fuori solo i reati tributari meno gravi - in quanto connotati dall'assenza di condotte fraudolente - di dichiarazione infedele di cui all'articolo 4, di omessa dichiarazione di cui all'articolo 5, di omesso versamento di cui agli articoli 10- bis e 10-ter, nonché di omesso versamento mediante indebita compensazione di cui all'articolo 10-quater del D.Lgs n. 74/2000 (Cfr. **Tabella 1 e Tabella 2**), per i quali peraltro, viene delineata un'area di rilevanza penale meno ampia rispetto a quella ipotizzata originariamente dal decreto fiscale.

Oltre al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del D.Lgs n. 74/2000), le cui conseguenze afflittive nei confronti dell'ente saranno diversificate a seconda se gli elementi passivi fittizi siano superiori od inferiori a centomila euro, sono ora inclusi nel novero dei reati presupposto, che possono determinare questa nuova responsabilità amministrativa degli enti:

- **la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3);**
- **l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8), anche in questo caso con conseguenze sanzionatorie diversificate a seconda se gli importi non rispondenti al vero siano superiori od inferiori a centomila euro;**
- **l'occultamento o la distruzione di documenti contabili (articolo 10);**
- **la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11).**

¹⁸ La ratio dell'intervento normativo è rintracciabile nella Relazione illustrativa al DL n. 124/2019.

Pertanto, è assolutamente necessario che la società adotti tutti i necessari accorgimenti per evitare che venga commesso un reato tributario in quanto, nel caso in cui al rappresentante legale di una società o ad altra persona fisica che è collegata alla società, venisse contestato uno degli illeciti indicati nell'articolo 25-quinquiesdecies il pubblico ministero competente dovrà annotare anche l'illecito amministrativo a carico della società nel registro delle notizie di reato. A tal riguardo la società, per evitare la sanzione in questione, dovrà dimostrare di aver posto in essere tutte le necessarie misure preventive per evitare che venga posto in essere il reato. Si tratta di accorgimenti, che come già analizzato nei commenti precedenti, debbono riguardare sia determinate procedure che determinati controlli interni alla società. È quindi importante che la società predisponga modelli di controllo e di gestione che servano a prevenire anche i reati tributari. Si deve trattare di modelli che prevedano concreti adempimenti e protocolli all'interno della società con riguardo alle fattispecie delittuose introdotte con l'articolo 25-quinquiesdecies. Allo stato dell'arte, quindi, i modelli che non tengano conto della riforma sono, certamente, inidonei a prevenire i reati in discorso, almeno in parte. Vi potranno essere modelli interni particolarmente rigorosi che possono, di fatto, già diminuire di molto il rischio di commissione dei reati tributari, ma ciò non toglie che l'assenza di una revisione della parte generale ed il mancato inserimento di (almeno) un protocollo ad hoc non siano da considerarsi chiari indizi di scarsa consapevolezza dell'ente. Vi potrebbe essere anche un intervento dell'Organismo di vigilanza a segnalare alla governance l'esigenza della revisione del modello organizzativo, adottando, nel frattempo, misure temporanee di mitigazione del rischio. Infine, si rammenta che a breve saranno operative le novità della Direttiva PIF (Cfr. Tabella 3).

Tabella 1: L'Ossatura della Nuova Norma

Articolo 25 Quinquiesdecies D.Lgs. n° 231/2001

Comma 1
Tipologia di reati e sanzioni pecuniarie "per quote"
- Articolo 2 D.Lgs. n. 74/2001
- Articolo 3 D.Lgs. n. 74/2001
- Articolo 8 D.Lgs. n. 74/2001
- Articolo 10 D.Lgs. n. 74/2001
- Articolo 11 D.Lgs. n. 74/2001

Comma 2
Circostanza aggravante per "Profitto di Rilevante Entità"

Comma 3
Applicazione anche delle Sanzioni Interdittive, articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.Lgs n. 231/2001

Tabella 2: Cosa si Rischia se non si aggiorna il Modello

RISCHIO

Società costrette a versare importi molto elevati, anche fino a euro 774.500

ESSENZIALE

Aggiornamento del Risk Assessment e del Modello 231 delle società anche per questa nuova categoria di reati

Tabella 3: TRA QUALCHE MESE OPERATIVE LE NOVITÀ DELLA DIRETTIVA PIF

In arrivo altre modifiche alla 231. Il Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2020 ha approvato in prima lettura il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Il testo ora sarà mandato in parlamento per i pareri di Camera e Senato che dovrebbero essere dati entro il termine di 60 giorni. Una volta ricevuti i pareri tornerà in consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva.

La direttiva sostituisce precedenti convenzioni di disciplina della materia e pro segue sulla scia di altri interventi di armonizzazione del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile.

Il decreto modifica la disciplina dei reati tributari sulla responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi dalle persone fisiche nel loro interesse o vantaggio.

In particolare si amplia il catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società (ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) includendovi ora i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione. Inoltre si estende la responsabilità delle società anche ai delitti di frode nelle pubbliche forniture, al reato di frode in agricoltura (art. 2 della legge n. 898 del 1986) e al reato di contrabbando, modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro. **Infine, si è ampliato il panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società, includendovi il delitto di peculato e quello di abuso d'ufficio.**

Dalla dichiarazione fraudolenta alla distruzione della contabilità, una panoramica delle fattispecie

Dal punto di vista strettamente sistematico, il D.Lgs n. 74/2000 (*recante "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto", o anche disciplina sui reati tributari*) prevede la distinzione degli illeciti fiscali in due grandi macro categorie: i reati **"dichiarativi"**, intendendosi per tali gli illeciti di carattere "formale", strettamente connessi quindi alle dichiarazioni; e **"reati non dichiarativi"**, quelli che, al contrario dei primi, non sono correlati alla presentazione di una dichiarazione.

Nell'ambito di quelli dichiarativi, sono poi previste ulteriori distinzioni, a seconda se la dichiarazione possa essere qualificabile in termini di **"fraudolenta"** dichiarazione, che rievoca un comportamento in qualche modo artificioso del reo (articoli 2 e 3 del D.Lgs n. 74/2000); o di **"infedele"** dichiarazione, di gravità minore rispetto ai primi, poiché il reo semplicemente omette l'indicazione di elementi attivi che invece dovevano essere rappresentati, o indica elementi passivi fittizi o inesistenti (articolo 4 del D.Lgs n. 74/2000); o di **"omessa"** dichiarazione (articolo 5 del D.Lgs n. 74/2000).

Ai fini del presente MOG, ci soffermeremo solo nell'ambito delle **"fraudolenti"** dichiarazioni, le uniche che rilevano ai fini della disciplina 231 (articoli 2 e 3 della normativa dei reati tributari).

Nel catalogo della cosiddetta dichiarazione fraudolenta, sono poi ulteriormente previste due ipotesi:

- quella attuata mediante *"uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"* (articolo 2)

- quella attuata mediante *"altri artifici"* (articolo 3).

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti Articolo 2 del D.Lgs n. 74/2000.

Soffermandoci anzitutto sulla prima, l'articolo 2¹⁹ della disciplina sui reati tributari prevede, sotto il profilo oggettivo, che sia punito chiunque indichi in dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti.

Quando parliamo di "dichiarazione", è ovvio il doppio riferimento alla dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito, ovvero alle dichiarazioni periodiche o annuali ai fini Iva: mentre nel primo caso, l'indicazione di un elemento passivo fittizio (*il sostenimento di un costo di acquisto di un determinato bene o di un servizio, inerente all'esercizio di impresa*) comporterà l'indebita deducibilità di quel costo dal reddito complessivo d'impresa, derivandone una minore base imponibile su cui applicare l'aliquota d'imposta; nel secondo caso, comporterà l'indebita detrazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Con una norma di specificazione, il Legislatore indica nel comma secondo dell'articolo in esame quando effettivamente possa rilevare la falsità degli elementi passivi fittizi indicati nella dichiarazione: è previsto infatti che *"Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria"*. Non quindi l'oggettiva presenza delle fatture o altri documenti, ma il dato ulteriore che tali documenti risultino già registrati nelle scritture contabili tenute obbligatoriamente dall'imprenditore, secondo la disciplina civilistica, o siano comunque detenute ai fini probatori in sede di verifica fiscale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Sotto il profilo soggettivo, è necessario riscontrare sempre e comunque il dolo specifico: la fattispecie di reato è infatti configurabile solo se, in capo al reo, viene provato il fine evasivo (*"al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto"*).

Quanto alle conseguenze sanzionatorie, prima delle novità introdotte dal D.L. n. 124/2019, il reo era punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, mentre con la riforma appena attuata, la nuova pena edittale minima e massima è aumentata, con la reclusione da quattro a otto anni.

Altra rilevante novità è l'inserimento del comma 2-bis. Infatti la norma in esame, pur non prevedendo una soglia minima di punibilità, si limita oggi ad indicare una generica attenuante, qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi risulti comunque inferiore a centomila euro. Nel qual caso, infatti, si applicherà la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Viene dunque oggi riproposta una simile circostanza attenuante, già prevista con l'entrata in vigore del testo normativo sui reati tributari, ma poi abrogato con l'articolo 2 del D.L. 138/2011 (*l'allora comma terzo, prevedeva infatti che "se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni"*).

Tornando per un momento al profilo oggettivo del reato in esame, esso è fattispecie speculare al simmetrico delitto di *"emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti"*, di cui al successivo articolo 8 del D.Lgs n. 74/2000: *da un lato, infatti, un soggetto che "emette" una fattura o altro documento per un'operazione considerata inesistente; dall'altro, e specularmente, il soggetto che "usa" tali fatture o tali altri documenti per assicurarsi un indebito vantaggio fiscale*.

Secondo la normativa tributaria, il delitto di operazione inesistente scatta in tali distinte ipotesi:

- l'operazione commerciale non sia mai stata effettuata in rerum natura, ma comunque sia stata fraudolentemente documentata (operazione "oggettivamente" inesistente, che vive dunque unicamente nell'alveo di una dimensione cartolare);
- l'operazione sia stata sì effettuata, ma tra soggetti (emittente della fattura o beneficiario della stessa), comunque diversi da quelli che appaiono nella relativa documentazione (operazione "soggettivamente" inesistente);
- ancora, l'operazione sia stata effettuata, tra soggetti effettivi, ma con l'indicazione, nella documentazione medesima, di un corrispettivo o di una imposta in misura superiore a quella reale (cosiddetta inesistenza da sovrapposizione o inesistenza parziale).

La distinzione non è solo teorica, ma ha dei riscontri pratici di notevole interesse, anche in punto di onere della prova. Mentre infatti nel primo ed ultimo caso (*operazione oggettivamente inesistente; operazione inesistente da sovrapposizione*), sono attestate operazioni (*cessioni di beni o prestazioni di servizi*) mai avvenute, o avvenute solo parzialmente o con indicazioni di corrispettivi ed imposte "lievitate", implicando a volte l'ovvia consapevolezza dell'illecito da parte del contribuente (*non potendo non sapere che i beni non sono mai entrati nella sua disponibilità patrimoniale, o ne sono entrati solo in parte, o è stato pagato un corrispettivo eccessivo e "fuori mercato" rispetto al valore del bene o del servizio prestato*), il quale difficilmente quindi riuscirà a superare l'ostacolo della presunzione di colpevolezza e del "fine evasivo", proprio della norma in esame; nel secondo caso, di operazione soggettivamente inesistente invece, l'utilizzatore delle fatture e degli altri documenti è sovente ignaro dell'illecito protratto dall'emittente o della sua inesistenza giuridica.

¹⁹ Articolo 2 D.Lgs. 74/2000: *è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applicano la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per queste ultime ipotesi, sul piano delle verifiche fiscali, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'Amministrazione finanziaria ha pur sempre l'onere iniziale di provare, anche in via di presunzioni semplici, purché supportate da ulteriori elementi di gravità, precisione e concordanza, l'interposizione fittizia del cedente ovvero la frode fiscale commessa a monte da altri soggetti; compete poi all'acquirente o al committente, una volta che l'Ufficio abbia indicato i propri elementi a sostegno della maggiore pretesa fiscale, provare la propria buona fede, cioè che, nonostante l'impiego della dovuta diligenza, non avrebbe scoperto l'illecito altrui.

Sul piano della responsabilità penale, come detto, l'elemento soggettivo richiede dunque il dolo specifico del "fine evasivo": orbene, se nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, come visto, è difficile che il contribuente possa superare l'ostacolo dell'elemento psicologico del dolo, in virtù del fatto che, non essendo l'operazione mai avvenuta *in rerum natura*, non poteva obiettivamente non sapere che la cessione stessa e la prestazione non fossero mai avvenute nella realtà; nel caso delle operazioni soggettivamente inesistenti, è invece pur sempre necessaria la dimostrazione anche del fine evasivo.

Sul piano della responsabilità amministrativa degli enti, come più volte detto, la fattispecie penale appena analizzata, della dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, entra nel catalogo dei reati presupposto. La disposizione di riferimento diventa l'articolo 25-*quiquiesdecies*, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs n. 231/2001.

In concreto questo significa che, con l'annotazione del delitto di cui all'articolo 2 del D.Lgs n. 74/2000, anche nella sua forma attenuata di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero annoterà anche l'illecito di natura amministrativa a carico dell'ente, nell'apposito registro delle notizie di reato.

In caso di condanna della persona fisica (rappresentante legale o dirigente, anche di fatto), scatteranno così le seguenti sanzioni in capo alla società, a seconda se ricorrano, o meno, le menzionate circostanze attenuanti del comma 2-bis dell'articolo 2 (*ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi risulti inferiore a centomila euro*):

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture²⁰ o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, (se non ricorre la circostanza attenuante), la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, (se ricorre la circostanza attenuante dell'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi inferiore a centomila euro), la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (Cfr. Tabella 4).

Tabella 4 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI	
ARTICOLO 2 DEL DLGS 74/2000	ARTICOLO 25 QUINQUIESDECIES, COMMA 1, LETTERE A) E B) DEL DLGS N. 231/2001
Profilo oggettivo: indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti; Profilo soggettivo: dolo specifico ("al fine di evadere le imposte"); Sanzione: reclusione da quattro a otto anni; Circostanza attenuante (articolo 2, comma 2bis): se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a centomila euro.	Lettera a): disciplina ordinaria, sanzione pecuniaria fino a cinque cento quote; Lettera b): nel caso dell'articolo 2, comma 2bis (circostanza attenuante), sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Articolo 3 del D.Lgs n. 74/2000.

La seconda ipotesi delittuosa di dichiarazione fraudolenta, prevista dalla disciplina generale sui reati tributari, è quella mediante "altri artifici" (articolo 3 D.Lgs n. 74/2000²¹).

Essa presenta una struttura oggettiva molto più articolata ed anche più complessa rispetto alla fattispecie precedente, di cui all'articolo 2 del D.Lgs n. 74/2000, ampiamente revisionata e riformulata a seguito della riforma legislativa operata con il D.Lgs n. 158/2015.

Rispetto alla formulazione precedente (*ante riforma 2015*), viene infatti meno uno dei tratti caratteristici oggettivi fondamentali: cioè la falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie. Difatti, nella precedente versione, il reato era qualificabile alla stregua di un reato cosiddetto proprio, che poteva essere commesso solo da coloro che fossero obbligati, secondo la norma civilistica di riferimento, alla tenuta delle scritture contabili. Inoltre, presentava una struttura trifasica perché, oltre agli elementi che sono rimasti in vigore (*che vedremo a breve*), era altresì necessaria proprio l'ulteriore requisito dell'alterazione, mediante falsa rappresentazione, delle scritture contabili.

²⁰ Per esempio: *In riferimento alle predette fattispecie*, la sanzione pecuniaria per le imprese i cui legali rappresentanti si siano avvalsi in dichiarazione di fatture false (*così come di altri mezzi fraudolenti*) e lo abbiano fatto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, potrà arrivare fino a 774.500,00 euro (500 quote * 1.459,00 euro). Ricordiamo che la determinazione del **numero di quote** da applicare è stabilita dal giudice tenendo conto della **gravità del fatto**, del **grado di Responsabilità dell'Ente**, nonché dell'**attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti**, mentre la **determinazione dell'importo (dal minimo di euro 258,00 al massimo di euro 1.549,00) sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, così da assicurare l'efficacia della sanzione**.

²¹ Articolo 3 D.Lgs 74/2000: Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Oggi, il reato in esame, come detto, non presenta più il riferimento alla falsa rappresentazione delle scritture contabile, ma “solo” i seguenti tratti caratteristici, che ne fanno un reato “bifasico”:

- la condotta penalmente rilevante deve concretizzarsi nel compimento di “operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente”, ovvero, in alternativa, in comportamenti fraudolenti, quali l'utilizzo di “documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria”;

- l'indicazione non veritiera della dichiarazione dei redditi ovvero dell'imposta sul valore aggiunto (mediante quindi la rappresentazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, od elementi passivi fittizi, o crediti e ritenute fittizie).

La norma in commento, assume connotati ancor più complessi nel momento in cui risulti tra l'altro necessario, per la sua configurazione, il superamento di determinati parametri o soglie quantitative, che secondo la giurisprudenza penale di riferimento assumono i connotati di veri e propri elementi costitutivi del reato e non di semplici condizioni obiettive di punibilità. Tali soglie, che devono essere congiuntamente presenti, sono i seguenti:

- l'imposta effettivamente evasa, deve comunque essere superiore, con riferimento a taluna singola imposta, a trentamila euro;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti ad imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è comunque superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Secondo la tecnica della specificazione già vista nell'ipotesi di reato precedente, il comma 2 della norma in commento prevede quando il fatto debba considerarsi commesso avvalendosi di documenti falsi (previsto tra le condotte tipiche nel comma primo): quando cioè tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono comunque detenuti ai fini della prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Mentre, secondo l'ultimo comma della norma in commento, “ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Quanto all'elemento soggettivo, come nel caso dell'articolo 2 del D.Lgs n. 74/2000, anche in questa ipotesi è previsto il dolo specifico, e non invece generico: deve cioè essere provato, a seguito della sussistenza dei parametri sopra descritti, il “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”.

In ordine alle conseguenze sanzionatorie, l'articolo 39 del D.Lgs. 124/2019 ha inasprito le pene edittali minime e massime: si è passati infatti dalla previsione che prevedeva l'applicazione della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, alla reclusione da tre a otto anni.

Sul piano della responsabilità amministrativa degli enti ex disciplina 231 (Cfr. **Tabella 5**), anche la fattispecie penale in commento, entra nel catalogo dei reati presupposto. La disposizione di riferimento diventa l'articolo 25- quinquiesdecies, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 231/2001, in cui è previsto che, con l'applicazione della sanzione penale a carico della persona fisica (rappresentante legale dell'ente, o dirigente, anche di fatto), “per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

Tabella 5 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

ARTICOLO 3 DEL DLGS 74/2000	ARTICOLO 25 QUINQUESDECIES, COMMA 1, LETTERA C), DEL DLGS N. 231/2001
- Compimento di “operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente” ovvero comportamenti fraudolenti, quali l'utilizzo di “documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria” - Indicazione non veritiera della dichiarazione dei redditi ovvero dell'imposta sul valore aggiunto - Superamento congiunto delle soglie: l'imposta effettivamente evasa, deve comunque essere superiore, con riferimento a taluna singola imposta, a trentamila euro; l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti ad imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è comunque superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila - Profilo soggettivo: dolo specifico (“al fine di evadere le imposte”) - Sanzione: reclusione da tre a otto anni;	Lettera c) Sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Emissione di fatture per operazioni inesistenti - Articolo 8 del D.Lgs n. 74/2000

Come visto, la disciplina generale dei reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000 distingue le due grandi macrocategorie: i reati dichiarativi e quelli non dichiarativi. L'emissione di fatture per operazioni inesistenti rappresenta il primo di quelli per così dire “non dichiarativi”, la cui disciplina è rinvenibile nell'articolo 8²².

²² All'articolo 8 D.Lgs 74/2000: È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul Valore Aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Se vogliamo avere un quadro generale della fattispecie in esame, possiamo dire di trovarci proprio nel caso speculare a quello previsto dall'articolo 2 del D.Lgs n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti: *quest'ultima, infatti, punisce l'autore che percepisce ed utilizza il documento, al fine di evadere l'imposta diretta o sul valore aggiunto; la fattispecie di cui all'articolo 8, invece, punisce la condotta di chi, a monte, emette la fattura o il documento destinato ad altro soggetto.*

Infatti, la fattispecie penale in esame, punisce colui che, al fine di consentire a terzi (colui che è il destinatario del documento fiscale) l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, *"emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"*.

In un'ottica di *favor*, il comma 2 dell'articolo 8 prevede una specifica ipotesi di reato continuato che, secondo la disciplina di cui all'articolo 81 del C.p., sussiste quando il soggetto, con più di azioni (e/o omissioni), esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette (anche in tempi diversi) diverse violazioni della stessa norma (o di diversa disposizione della legge penale). È infatti previsto che: *"ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato"*.

Quanto all'elemento soggettivo, il Legislatore mantiene la classica previsione di un dolo specifico: *tuttavia la commissione del reato, anziché essere finalizzata alla evasione d'imposta da parte dello stesso soggetto che ha emesso il documento fiscale (obiettivamente, non riscontrabile), deve piuttosto essere finalizzata alla evasione d'imposta da parte del soggetto che è destinatario e pervertitore del documento stesso.* Ovviamente, provato tale presupposto, non è altresì necessario che vi sia stato, da parte del terzo, l'effettiva e concreta evasione d'imposta.

Quanto alle conseguenze sanzionatorie, l'articolo 39 del D.L. n. 124/2019 inasprisce le sanzioni che *"da un anno e sei mesi a sei anni"* passano così a *"da quattro a otto anni"*.

Come nel caso dell'articolo 2, poi, è introdotta un'attenuante (articolo 8, comma 2-bis del D.Lgs n. 74/2000), nel caso in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per singolo periodo d'imposta, sia inferiore a centomila euro: in tal caso, il reo andrà incontro ad una reclusione inferiore, ovvero da un anno e sei mesi a sei anni.

Quanto alla responsabilità amministrativa degli enti nei casi in cui venisse accertata la responsabilità penale per la fattispecie di cui all'articolo 8 del D.Lgs n. 74/2000, la disciplina di riferimento diventa l'articolo 25- *quinquiesdecies*, lettere d) ed e) del D.Lgs n. 231/2001 (Cfr. Tabella 6).

Scatteranno così le seguenti sanzioni in capo alla società, a seconda se ricorrano, o meno, le menzionate circostanze attenuanti del comma 2-bis dell'articolo 8 (ammontare complessivo degli importi non rispondenti al vero indicati nella fattura o in altri documenti emessi, comunque inferiore a centomila euro):

- per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, articolo 8, comma 1, del D.Lgs n. 74/2001, (se non ricorre la circostanza attenuante), la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

- per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, articolo 8, comma 2-bis del D.Lgs n. 74/2001, (se ricorre la circostanza attenuante), la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Tabella 6 -EMISSIONE DI FATTURE ED ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

ARTICOLO 8 DEL DLGS 74/2000	ARTICOLO 25 QUINQUESDECIES, COMMA 1, LETTERE D) ED E) DEL DLGS N. 231/2001
- Profilo oggettivo: emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; - Profilo soggettivo: dolo specifico ("al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto"); - Reato continuato: "l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato" - Sanzione: reclusione da quattro a otto anni; - Circostanza attenuante (articolo 8, comma 2bis): se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti inferiore a centomila euro.	- Lettera d): disciplina ordinaria, sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; - Lettera e): nel caso dell'articolo 8, comma 2bis (circostanza attenuante), sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Occultamento o distruzione di documenti contabili - Articolo 10 del D.Lgs n. 74/2000

Sappiamo quanto, in linea generale, le scritture ed i documenti contabili rivestano, nell'economia di mercato, una fondamentale funzione strumentale di tutela dei creditori, tra cui *in primis* l'erario, in quanto la loro conservazione consente o comunque agevola, di regola, la rilevazione e comprensione del movimento degli affari e del reddito dell'impresa, nonché il rinvenimento delle tracce dell'eventuale illecito tributario (*non per forza sfociante in un illecito di carattere penale*).

È con tali premesse che dobbiamo tenere in mente il reato disciplinato dall'articolo 10²³.

La fattispecie in esame sanziona, infatti, le condotte costituite dall'occultamento e dalla distruzione materiale delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, allorché ne derivi l'impossibilità della ricostruzione dei redditi e del volume degli affari.

Quanto all'occultamento, esso consiste nel nascondimento materiale delle scritture: così, il semplice rifiuto della consegna delle scritture, ove non si traduca, come però spesso accade, in un loro mancato rinvenimento, resta sanzionato solo in via amministrativa. Così, anche la loro conservazione in un luogo diverso da quello indicato all'Amministrazione finanziaria, non assume di regola rilevanza, a meno che le scritture siano portate in luoghi che ne escludono il ritrovamento così da determinare in sostanza il loro occultamento.

Quanto invece alla distruzione, essa consiste nell'eliminazione fisica in tutto o in parte delle scritture, ovvero nel renderla illeggibile e quindi non idonea all'uso tramite abrasioni, cancellature o altro.

È inoltre necessario che alla condotta appena descritta (di occultamento e di distruzione), segua l'impossibilità della ricostruzione del reddito o del volume degli affari. Tali conseguenze sono ritenute evento tipico del reato *de quo*.

²³ Articolo 10 del D.Lgs 74/2000: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Quanto all'elemento soggettivo, si tratta come sempre di un delitto a dolo specifico, perché caratterizzato dalla finalità cui deve tendere il volere del soggetto agente, il fine di evadere o di consentire comunque l'evasione a terzi.

Quanto alle conseguenze sanzionatorie, l'articolo 39 del DL n. 124/2019 ha innalzato le pene edittali per questo tipo di reato. Si passa infatti da una reclusione ricompresa "da un anno e sei mesi a sei anni" ad una reclusione ricompresa "da tre a sette anni".

Quanto invece alla nuova disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, la normativa di riferimento diventa l'articolo 25-quinquiesdecies, lettera f) del D.Lgs n. 231/2001 (Cfr. **Tabella 7**). In tal caso, accertata la responsabilità in capo alla persona fisica rappresentante legale dell'ente, il giudice applicherà una sanzione pecuniaria in capo a quest'ultimo, fino ad un massimo di quattrocento quote.

Tabella 7 - OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTO CONTABILI

ARTICOLO 10 DEL DLGS 74/2000	ARTICOLO 25QUINQUIESDECIES, COMMA 1, LETTERE F) DEL DLGS N. 231/2001
- Profilo oggettivo: condotta alternativa di occultamento o distruzione di scritture e altri documenti contabili; - Reato di evento: ne deriva l'impossibilità di ricostruire il reddito o volume d'affari del soggetto da sottoporre a verifica; - Elemento soggettivo: dolo specifico "al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi" - Sanzione: reclusione da tre a sette anni.	Lettera f) sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Articolo 11 del D.Lgs n. 74/2000

Il reato previsto dall'articolo 11²⁴ punisce la condotta di colui che aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La *ratio* della norma va quindi rapportata al pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore.

Ecco perché il reato *de quo* viene generalmente qualificato come reato di pericolo concreto: non è quindi necessario che si sia concretizzato un effettivo nocumento alle pretese erariali, ma solo il pericolo (concreto) che ciò possa accadere, in virtù dell'alienazione dei beni individuati per consentire la riscossione coatta del credito tributario.

La norma individua anche una soglia di punibilità, al di sotto del quale il reato non è comunque qualificabile: è quindi necessario che l'ammontare complessivo dei debiti, intesi nel loro ammontare complessivo di capitale, sanzioni amministrative correlate ed interessi legali, non sia inferiore a cinquantamila euro.

Quanto all'elemento soggettivo, è individuabile nel dolo specifico: la condotta di sottrazione dei beni alla riscossione deve infatti essere orientata a sua volta alla sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (di ammontare complessivo superiore a cinquanta mila euro).

Quanto al regime sanzionatorio, è prevista (nessuna modifica ad opera del DL n. 124/2019) la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Con una circostanza aggravante: se infatti l'ammontare complessivo delle imposte, delle sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila, si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Come fattispecie di reato del tutta autonoma, il comma secondo dell'articolo 11 del D.Lgs n. 74/2000, prevede una condotta assolutamente peculiare, riconducibile alla procedura della transazione fiscale. Istituto disciplinato, attualmente, dall'articolo 182-ter della legge fallimentare, Rd n. 267/1942; ma ricordiamo tuttavia che, con l'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa (agosto 2020), la disciplina della transazione fiscale sarà rinvenibile piuttosto negli articoli 63 ed 88 del D.Lgs n. 14/2019.

Ritornando alla fattispecie penale in esame, l'articolo 11, comma 2, del Dlgs n. 74/2000 punisce colui che indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, ovvero elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Una soglia di punibilità, quindi, limitata per i soli elementi passivi fittizi indicati nei documenti relativi alla transazione fiscale.

Quanto all'elemento soggettivo, anche in tal caso la norma riferisce la necessità che sia configurato un dolo specifico: "al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori".

Quanto invece alle conseguenze sanzionatorie, il primo periodo del comma secondo dell'articolo 11, prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni; se, invece, l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati nel relativo documento per la transazione fiscale è superiore ad euro duecentomila, si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Quanto infine alle conseguenze in tema di responsabilità amministrativa degli enti, la disposizione di riferimento diventa l'articolo 25-quinquiesdecies, lettera g) del Dlgs n. 231/2001 (Cfr. **Tabella 8**), in cui è previsto che: "per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote".

Tabella 8: SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

ARTICOLO 11 DEL DLGS 74/2000	ARTICOLO 25QUINQUIESDECIES, COMMA 1, LETTERA G) DEL DLGS N. 231/2001
------------------------------	--

²⁴ Articolo 11 del D.Lgs 74/2000: È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei mesi.

È punito con la reclusione da sei a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila di applica da un anno a sei mesi.

-Profilo oggettivo: Alienazione simulata, o altri atti fraudolenti sui propri beni;
- Reato di pericolo: idoneità della condotta a rendere inidonea la procedura di riscossione;
- Soglia di punibilità: ammontare complessivo di imposta, sanzioni ed interessi superiore a cinquanta mila euro
- Elemento soggettivo: dolo specifico "al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte"
- Sanzione: reclusione da sei mesi a quattro anni.
- Circostanza aggravante: Se l'ammontare complessivo delle imposte, delle sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila, si applica la reclusione da un anno a sei anni.
- Transazione fiscale: colui che indica nella relativa documentazione, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila;
- Elemento soggettivo: dolo specifico "al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori";
- Sanzione: la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque
Circostanza aggravante: se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore ad euro duecentomila, si applica la reclusione da un anno a sei anni

Lettera g), sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

Confisca

L'allargamento ai reati tributari più gravi della responsabilità amministrativa delle società prevista dal D.Lgs 231/2001 ha alcune importanti conseguenze, come evidenziato anche dalla recente relazione dell'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione. A seguito dell'inclusione dei reati tributari nel catalogo degli illeciti penali si dovrebbe poter procedere alla confisca cosiddetta "diretta" o a quella "per equivalente" del profitto o del prezzo dell'illecito nel patrimonio dell'ente ex articolo 12- bis²⁵ del Dlgs 74/2000 e articolo 19²⁶ del Dlgs. 231/2001 (nonché al sequestro preventivo di cui all'articolo 53 dello stesso decreto prodromico a detta confisca).

Tale innovazione normativa potrebbe comportare un mutamento dei parametri sanciti dalla Corte di Cassazione (v. la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, n. 10561/2014 già commentata) nel senso che la confisca "diretta" nel patrimonio dell'ente potrebbe essere fondata su una diversa base normativa, rappresentata proprio dall'articolo 19 del Dlgs n. 231 del 2001, piuttosto che sulla descritta argomentazione concernente la mancata estraneità al reato dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato compiuto dall'organo.

Va segnalato inoltre che, secondo l'indirizzo accolto dalla giurisprudenza, nel sistema delineato dal D.Lgs n. 231 del 2001 (Cfr. **Tabella 9**), la confisca, diretta o per equivalente, in quanto sanzione principale e autonoma, è obbligatoria e non oggetto di una scelta discrezionale del giudice (Sezioni Unite, n. 11170 del 25 settembre 2014).

Tabella 8 - SANZIONI REATI TRIBUTARI

DESCRIZIONE DEL REATO	VALORE DELLE QUOTE	IMPORTO IN €
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 2, comma 1, Dlgs 74/2000)	Da 100 a 500	Min 25.800 Max 774.500
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 2, comma 2bis, Dlgs 74/2000)	Da 100 a 400	Min 25.800 Max 619.600
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsto dall'articolo 3 Dlgs 74/2000)	Da 100 a 500	Min 25.800 Max 774.500
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 8, comma 1, Dlgs 74/2000)	Da 100 a 500	Min 25.800 Max 774.500
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 8, comma 2bis, Dlgs 74/2000)	Da 100 a 400	Min 25.800 Max 619.600
Occultamento o distruzione di documenti contabili (previsto dall'articolo 10 Dlgs 74/2000)	Da 100 a 400	Min 25.800 Max 619.600
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (previsto dall'articolo 11 Dlgs 74/2000)	Da 100 a 400	Min 25.800 Max 619.600

²⁵ Articolo 12-bis del D.Lgs 74/2000. *Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza del sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.*

²⁶ Articolo 19 del D.Lgs 231/2001. *Nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.*

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:

Aree potenzialmente a rischio reato e attività sensibili

Ai fini della mappatura, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate sensibili²⁷, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati all'esame.

La punibilità della Società è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia agito per il proprio ed esclusivo interesse.

Infine, per quanto attiene l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto che alcuni reati societari rientrano nell'ambito dei reati c.d. "propri", rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (i.e. gli amministratori, i sindaci, ecc).

Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 c.p., nella commissione del reato.

Inoltre, nella redazione della mappatura delle aree a rischio ("Risk Control Matrix") si è tenuto conto del contributo operativo e di controllo delle funzioni aziendali coinvolte nella gestione delle risorse finanziarie, in tale ottica, il rischio di false comunicazioni sociali è stato esteso anche a quelle Funzioni che, pur non essendo tra i soggetti autori del reato indicati dalla norma penale, svolgono un ruolo operativo rilevante nella corretta determinazione dei saldi contabili dell'azienda.

Di seguito sono elencate le attività sensibili nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati tributari.

a) Esecuzione di contratti attraverso l'accettazione delle merci in entrata negli impianti (sensibile)

Il reato di False comunicazioni sociali ex Art. 2621 c.c. potrebbe essere commesso in fase di verifica entrata delle merci destinate alla Società, nonostante il processo degli acquisti sia centralizzato. Ciò comporta un rischio in termini di falsa attestazione che può inficiare la veridicità del dato contabile riguardante l'acquisizione.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

b) Fatturazione/Note di credito (sensibile e strumentale)

Il reato di False comunicazioni sociali ex Art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, al fine di far conseguire alla Società un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto del Settore esponga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero ometta fatti materiali rilevanti attraverso l'emissione (o la non emissione) di fatture e/o note di credito, con riferimento alle poste di bilancio di competenza, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore e al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

Funzioni coinvolte:

²⁷ PER LA DISTINZIONE TRA ATTIVITA' SENSIBILE ED ATTIVITA' STRUMENTALE, VEDI NOTE 1 -2.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data: 29 MARZO 2021
		Pagina: 93 di 104

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale;
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe

c) Rateizzazione incassi, anche insoluti e gestione delle transazioni (sensibile e strumentale)

Il reato di False comunicazioni sociali ex Art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, al fine di far conseguire alla Società un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto del Settore esponga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero ometta fatti materiali rilevanti attraverso la gestione degli incassi, pagamenti e transazioni, con riferimento alle poste di bilancio di competenza, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore e al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

d) Predisposizione del bilancio (sensibile)

Il reato di False Comunicazioni Sociali ex art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, nel bilancio, vengano esposti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero si omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore e al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

Funzioni coinvolte:

- Legale Rappresentante / Direttore Generale
- Direzione Tecnica
- Internal Audit e controlli interni
- Servizio Acquisti
- Servizio Amministrativo

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale
- Procedura Predisposizione del bilancio d'esercizio
- Segregazione delle funzioni
- Sistema di procure e deleghe.

	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE	FRZ S.r.l.
		Approvato in data:
		Pagina: 94 di 104

Gli esponenti aziendali devono attenersi alle disposizioni già evidenziate nelle Tabelle da 1 a 20.

La Società applica in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari in coerenza con il Contratto Collettivo Nazionale applicato.

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello di organizzazione, gestione e controllo, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.

- **Attività Sensibili:** le attività svolte da **FRZ S.R.L.**, nel cui ambito sussiste il rischio astratto di commissione dei Reati.
- **Attività Strumentali:** le attività non direttamente a rischio di Reato ma strumentali e funzionali alla commissione degli stessi.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da **FRZ S.R.L.**
- **Codice dell'ambiente o Cod. Amb.:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni e integrazioni.
- **Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di **FRZ S.R.L.** in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- **Datore di Lavoro:** soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Ad oggi, tale ruolo risulta essere attribuito all'Amministratore Unico di **FRZ S.R.L.**
- **Decreto Antiriciclaggio:** il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – di recepimento della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di attuazione – e sue successive modificazioni e integrazioni.
- **Decreto Sicurezza:** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e sue successive modificazioni e integrazioni.
- **Destinatari:** i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti ed i Partner della Società.
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con **FRZ S.R.L.** o coloro che svolgono attività lavorativa per la Società in forza di un contratto con la stessa (ivi compresi i dirigenti e gli stagisti).
- **D.Lgs. n. 231/2001 o Decreto o Decreto 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modificazioni e integrazioni.
- **DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
- **Esponenti Aziendali:** gli amministratori, i dirigenti, i responsabili di funzione, i componenti del Collegio Sindacale della Società.
- **Fornitori:** tutti i fornitori di beni e servizi della Società.
- **Gestione di Rifiuti:** le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di Commerciante di Rifiuti o Intermediario.
- **Lavoratori:** persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società.
- **FRZ S.R.L. o la Società:** Con sede legale in Formia – Piazza Municipio snc.
- **Linee Guida:** le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni.
- **Medico Competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.
- **Modello o Modello 231:** il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.
- **Organo Dirigente:** Assemblea dei Soci della **FRZ S.R.L.**
- **Organi Sociali:** sia il Assemblea dei Soci ed il Collegio Sindacale della **FRZ S.R.L.** sia i rispettivi membri.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché all'opportunità di un suo aggiornamento, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001.
- **P.A.:** la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (ad esempio, i concessionari di un pubblico servizio).
- **Partner:** le controparti contrattuali della **FRZ S.R.L.**, quali ad esempio fornitori, distributori ed imprese appaltatrici, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Attività Sensibili.
- **Reati o Reati presupposto:** le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore proceda a disfarsi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
- **Rifiuto Pericoloso:** rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'ambiente

- **RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.
- **Sorveglianza Sanitaria:** l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- **SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione:** l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.
- **SSL:** Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

APPENDICE 1

Definizione di Internal Auditing

L'Internal Auditing è un'attività indipendente ed obiettiva di *Assurance* e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione.

Assiste l'organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di gestione dei rischi, di controllo e di *governance*.

Codice Etico

Introduzione

Lo scopo del Codice Etico dell'*Institute of Internal Auditors* è di promuovere la cultura etica nell'esercizio della professione di *Internal Auditing*.

L'Internal Auditing è un'attività indipendente ed obiettiva di *Assurance* e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione.

Assiste l'organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di gestione dei rischi, di controllo e di *governance*.

Il codice etico è uno strumento necessario ed appropriato per l'esercizio dell'attività professionale di *Internal Audit*, che è fondata sulla fiducia indiscussa nell'obiettività dei suoi servizi di *Assurance* riguardanti la *governance*, la gestione dei rischi e il controllo.

Il Codice Etico dell'*Institute of Internal Auditors* si estende oltre la Definizione di Internal Auditing per includere due componenti essenziali:

1. I Principi, fondamentali per la professione e la pratica dell'*Internal Auditing*;

2. Le Regole di Condotta che descrivono le norme comportamentali che gli *Internal Auditor* sono tenuti ad osservare. Queste regole sono un aiuto per orientare l'applicazione pratica dei Principi e intendono fornire agli *Internal Auditor* una guida di comportamento professionale.

Il termine *Internal Auditor* si riferisce ai membri dell'*Institute of Internal Auditors*, ai detentori delle certificazioni professionali rilasciate dall'*Institute*, a coloro che si candidano a riceverle e a tutti coloro che svolgono attività di *Internal Audit* secondo la Definizione di *Internal Auditing*.

Applicabilità ed attuazione

Il Codice Etico si applica sia ai singoli individui sia alle strutture che forniscono servizi di Internal Auditing.

Il mancato rispetto del Codice Etico da parte dei membri dell'*Institute*, dei detentori delle certificazioni professionali e di coloro che si candidano a riceverle, sarà valutato e sanzionato secondo le norme previste nello Statuto e nelle *Administrative Directives* dell'*Institute*.

Il fatto che non siano esplicitamente menzionati nel Codice non toglie che certi comportamenti siano inaccettabili o inducano discredito e quindi che possano essere passibili di azione disciplinare.

Principi

L'*Internal Auditor* è tenuto ad applicare e sostenere i seguenti principi:

1. Integrità

L'integrità dell'*Internal Auditor* permette lo stabilirsi di un rapporto fiduciario e quindi costituisce il fondamento dell'affidabilità del suo giudizio professionale.

2. Obiettività

Nel raccogliere, valutare e comunicare le informazioni attinenti l'attività o il processo in esame, l'*Internal Auditor* deve manifestare il massimo livello di obiettività professionale. L'*Internal Auditor* deve valutare in modo equilibrato tutti i fatti rilevanti, senza venire indebitamente influenzato da altre persone o da interessi personali nella formulazione dei propri giudizi.

3. Riservatezza

L'*Internal Auditor* deve rispettare il valore e la proprietà delle informazioni che riceve ed è tenuto a non divulgarle senza autorizzazione, salvo che lo impongano motivi di ordine legale o deontologico.

4. Competenza

Nell'esercizio dei propri servizi professionali, l'*Internal Auditor* utilizza il bagaglio più appropriato di conoscenze, competenze ed esperienze.

Regole di Condotta

1. Integrità

L'*Internal Auditor*:

1.1 Deve operare con onestà, diligenza e senso di responsabilità.

1.2 Deve rispettare la legge e divulgare all'esterno solo se richiesto dalla legge e dai principi della professione.

1.3 Non deve essere consapevolmente coinvolto in nessuna attività illegale, né intraprendere azioni che possano indurre discredito per la professione o per l'organizzazione per cui opera.

1.4 Deve rispettare e favorire il conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione per cui opera, quando etici e legittimi.

2. Obiettività

L'*Internal Auditor*:

2.1 Non deve partecipare ad alcuna attività o avere relazioni che pregiudichino o appaiano pregiudicare l'imparzialità della sua valutazione. In tale novero vanno incluse quelle attività o relazioni che possano essere in conflitto con gli interessi dell'organizzazione.

2.2 Non deve accettare nulla che pregiudichi o appaia pregiudicare l'imparzialità della sua valutazione.

2.3 Deve riferire tutti i fatti significativi a lui noti, la cui omissione possa fornire un quadro alterato delle attività analizzate.

3. Riservatezza

L'*Internal Auditor*:

3.1 Deve acquisire la dovuta cautela nell'uso e nella protezione delle informazioni acquisite nel corso dell'incarico.

3.2 Non deve usare le informazioni ottenute né per vantaggio personale, né secondo modalità che siano contrarie alla legge o di nocumento agli obiettivi etici e legittimi dell'organizzazione.

4. Competenza

L'*Internal Auditor*:

4.1 Deve effettuare solo prestazioni per le quali abbia la necessaria conoscenza, competenza ed esperienza.

4.2 Deve prestare i propri servizi in pieno accordo con gli Standard internazionali per la Pratica Professionale dell'*Internal Auditing*.

4.3 Deve continuamente migliorare la propria preparazione professionale nonché l'efficacia e la qualità dei propri servizi.

Standard Internazionali

Standard di Connotazione

1000 – Finalità, poteri e responsabilità

Le finalità, i poteri e le responsabilità dell'attività di Internal Audit devono essere formalmente definiti in un Mandato di Internal Audit, coerente con la Definizione di Internal Auditing, il Codice Etico e gli Standard. Il responsabile Internal Auditing deve verificare periodicamente il Mandato e sottoporlo all'approvazione del senior management e del board.

Interpretazione:

Il Mandato dell'Internal Audit è un documento formale che definisce finalità, poteri e responsabilità dell'attività di Internal Audit. Il Mandato stabilisce la posizione dell'attività di Internal Audit nell'organizzazione, precisando la natura del rapporto funzionale del responsabile Internal Auditing al Board; autorizza l'accesso ai dati, alle persone e ai beni aziendali che sono necessari per lo svolgimento degli incarichi di audit e definisce l'ambito di copertura delle attività di Internal Audit. L'approvazione finale del Mandato di Internal Audit è una responsabilità del board.

1000.A1 – La natura dei servizi di Assurance forniti all'organizzazione deve essere definita nel Mandato di Internal Audit. Anche nel caso in cui i servizi di Assurance sono forniti a soggetti esterni all'organizzazione, la natura di tali servizi deve essere dichiarata nel Mandato di Internal Audit.

1000.C1 – La natura dei servizi di consulenza deve essere definita nel Mandato di Internal Audit.

1010 – Riconoscimento della Definizione di Internal Auditing, del Codice Etico e degli Standard nel Mandato di Internal Audit

Il carattere vincolante della Definizione di Internal Auditing, del Codice Etico e degli Standard deve essere rispecchiato nel Mandato di Internal Audit. Il responsabile Internal Auditing dovrebbe discutere la Definizione di Internal Auditing, il Codice Etico e gli Standard con il senior management e il board.

1100 – Indipendenza e obiettività

L'attività di Internal Audit deve essere indipendente e gli Internal Auditor devono essere obiettivi nell'esecuzione del loro lavoro.

Interpretazione:

Indipendenza è la libertà da condizionamenti che minaccino la capacità dell'attività di Internal Audit di adempiere senza pregiudizio alle proprie responsabilità. Per raggiungere il livello di indipendenza necessario per esercitare in modo efficace le responsabilità dell'attività di Internal Audit, il responsabile Internal Auditing ha diritto e libero accesso al senior management e al board. Ciò può essere conseguito tramite un duplice rapporto organizzativo. Casi di limitazione all'indipendenza devono essere gestiti a livello di singolo auditor, di incarico, funzionale e organizzativo.

Obiettività è l'attitudine mentale di imparzialità che consente agli Internal Auditor di svolgere i propri incarichi in un modo che consenta loro di credere nella validità del lavoro svolto e nell'assenza di compromessi sulla qualità. In materia di audit, l'obiettività richiede che gli Internal Auditor non subordinino il proprio giudizio professionale a quello di altri. Eventuali ostacoli all'obiettività devono essere gestiti a livello di singolo auditor, di incarico, funzionale e organizzativo.

1110 – Indipendenza organizzativa

Il responsabile Internal Auditing deve riportare ad un livello dell'organizzazione che consenta all'attività di Internal Audit il pieno adempimento delle proprie responsabilità. Il responsabile Internal Auditing deve confermare al board, almeno una volta l'anno, lo stato di indipendenza organizzativa dell'attività di Internal Audit.

Interpretazione:

Si realizza un'indipendenza organizzativa efficace quando il responsabile Internal Auditing riferisce funzionalmente al board. Esempi di rapporto funzionale al Board comportano che il Board:

- approvi il Mandato di Internal Audit;
- approvi il piano di attività basato sulla valutazione dei rischi;
- approvi il budget e il piano delle risorse dell'attività di Internal Audit;
- riceva comunicazioni dal responsabile Internal Auditing in merito ai risultati dell'attività di Internal Audit rispetto al piano e ad altre questioni;
- approvi le decisioni relative alla nomina e all'esonero del responsabile Internal Auditing;
- approvi il compenso spettante al responsabile Internal Auditing;
- effettui opportune verifiche con il management e il responsabile Internal Auditing per stabilire se sono presenti limitazioni non appropriate dell'ambito di copertura e delle risorse.

1110.A1 – L'attività di Internal Audit deve essere libera da interferenze nella definizione dell'ambito di copertura, nell'esecuzione del lavoro e nella comunicazione dei risultati.

1111 – Comunicazione con il Board

Il responsabile Internal Auditing deve poter comunicare e interagire direttamente con il Board.

1120 – Obiettività individuale

Gli Internal Auditor devono avere un atteggiamento imparziale e senza pregiudizi; devono inoltre evitare qualsiasi conflitto di interesse.

Interpretazione:

Conflitto di interessi è una situazione nella quale gli Internal Auditor, che godono di una posizione di fiducia, si trovano ad avere un interesse personale o professionale contrario agli interessi dell'organizzazione. Un simile contrasto con l'organizzazione rende difficile l'adempimento dei compiti dell'Internal Auditor con imparzialità. Un conflitto di interessi può sussistere anche quando non dà luogo a comportamenti non etici o comunque impropri. L'esistenza di un conflitto di interessi può dare l'impressione che vi siano comportamenti scorretti, con il risultato di compromettere la fiducia verso gli Internal Auditor, l'attività di Internal Audit e la professione. Il conflitto di interessi può pregiudicare la capacità individuale di svolgere con obiettività i propri compiti e responsabilità.

1130 – Condizionamenti dell'indipendenza o dell'obiettività

Se indipendenza od obiettività sono compromesse o appaiono tali, le circostanze dei condizionamenti devono essere riferite a un livello appropriato. La natura dell'informativa dipende dal tipo di condizionamento.

Interpretazione:

Tra i fattori che possono condizionare l'indipendenza organizzativa e l'obiettività individuale si possono annoverare conflitti di interesse individuali, limitazioni del campo di azione, restrizioni dell'accesso a dati, persone e beni aziendali e vincoli di risorse, tra cui quelle finanziarie.

La determinazione del livello più appropriato al quale dovrebbero essere riferite le circostanze di pregiudizio all'indipendenza o all'obiettività dipende dalle aspettative dell'attività di Internal Audit, dai doveri del responsabile Internal Auditing verso il senior management e il board, definiti nel Mandato di Internal Audit, e dalla natura dei condizionamenti stessi.

1130.A1 – Gli Internal Auditor devono evitare di effettuare attività di audit in ambiti in cui ricoprivano una precedente responsabilità. Si presume che l'obiettività sia condizionata se un Internal Auditor effettua un servizio di Assurance sulle attività di cui è stato responsabile nell'anno precedente.

1130.A2 – Gli incarichi di Assurance per attività che rientrano nella gestione del responsabile Internal Auditing devono essere supervisionati da soggetti esterni alla Struttura di Internal Audit.

1130.C1 – Gli Internal Auditor possono fornire servizi di consulenza anche per quelle attività operative delle quali siano stati precedentemente responsabili.

1130.C2 – Se gli Internal Auditor, a fronte di prospettati servizi di consulenza, si trovano in una situazione di potenziale condizionamento della propria indipendenza od obiettività, devono segnalarlo al cliente prima di accettare l'incarico.

1200 – Competenza e diligenza professionale

Gli incarichi devono essere effettuati con la dovuta competenza e diligenza professionale.

1210 – Competenza

Gli Internal Auditor devono possedere le conoscenze, capacità e altre competenze necessarie all'adempimento delle loro responsabilità individuali. L'attività di Internal Audit nel suo insieme deve possedere o dotarsi delle conoscenze, capacità e altre competenze necessarie all'esercizio delle proprie responsabilità.

Interpretazione:

I termini conoscenze, capacità e altre competenze si riferiscono nel loro complesso alla competenza professionale richiesta agli Internal Auditor per adempiere efficacemente alle proprie responsabilità professionali. Gli Internal Auditor sono incoraggiati a dimostrare la propria competenza conseguendo le opportune certificazioni e qualifiche professionali, come quella di "Certified Internal Auditor" e altre certificazioni rilasciate dal "The Institute of Internal Auditors" e da altri organismi professionali riconosciuti.

1210.A1 – Il responsabile Internal Auditing deve dotarsi di opportuna assistenza e consulenza se gli Internal Auditor non possiedono le conoscenze, le capacità o altre competenze necessarie per lo svolgimento di tutto o di parte dell'incarico.

1210.A2 – Gli Internal Auditor devono possedere conoscenze sufficienti per valutare i rischi di frode e il modo in cui l'organizzazione li gestisce, senza aspettarsi che essi abbiano le competenze proprie di chi ha come responsabilità primaria quella di individuare e investigare frodi.

1210.A3 – Gli Internal Auditor devono possedere una sufficiente conoscenza dei rischi e dei controlli chiave dell'Information Technology, nonché degli strumenti informatici di supporto all'attività di audit per svolgere gli incarichi assegnati. Tuttavia, non è richiesto che tutti gli Internal Auditor posseggano le competenze di chi ha come responsabilità primaria quella dell'Information Technology auditing.

1210.C1 – Il responsabile Internal Auditing deve rifiutare l'incarico di consulenza, oppure dotarsi di valido supporto e assistenza nel caso in cui gli Internal Auditor non posseggano le conoscenze, le capacità o le altre competenze necessarie per lo svolgimento di tutto o di parte dell'incarico.

1220 – Diligenza professionale

Gli Internal Auditor devono applicare la diligenza e le capacità che ci si attende da un Internal Auditor ragionevolmente prudente e competente. Diligenza professionale non implica infallibilità.

1220.A1 – L'Internal Auditor deve esercitare la diligenza professionale tenendo in considerazione:

- l'ampiezza del lavoro necessario per raggiungere gli obiettivi dell'incarico;
- la complessità, importanza o la significatività delle attività oggetto di Assurance;
- l'adeguatezza e l'efficacia dei processi di governance, di gestione del rischio e di controllo;
- la probabilità della presenza di errori, frodi o non conformità significativi;
- il costo dell'assurance in relazione ai suoi potenziali benefici.

1220.A2 – Per svolgere l'attività di audit con diligenza professionale, gli Internal Auditor devono considerare l'utilizzo di strumenti informatici di supporto e di altre tecniche di analisi dei dati.

1220.A3 – Gli Internal Auditor devono prestare attenzione ai rischi significativi che possono incidere su obiettivi, attività o risorse. Comunque, le sole procedure di Assurance, anche quando effettuate con la dovuta diligenza professionale, non garantiscono che tutti i rischi significativi vengano individuati.

1220.C1 – Nel corso di un incarico di consulenza, gli Internal Auditor devono esercitare la dovuta diligenza professionale, tenendo in considerazione:

- le esigenze e le aspettative dei clienti, inclusa la natura, i tempi e le forme di comunicazione dei risultati dell'incarico;
- la complessità e l'ampiezza del lavoro necessario per raggiungere gli obiettivi dell'incarico;
- il costo dell'incarico di consulenza in relazione ai suoi potenziali benefici.

1230 – Aggiornamento professionale continuo

Gli Internal Auditor devono migliorare le proprie conoscenze, capacità e altre competenze attraverso un aggiornamento professionale continuo.

1300 – Programma di assurance e miglioramento della qualità

Il responsabile Internal Auditing deve sviluppare e sostenere un programma di Assurance e miglioramento della qualità che copra tutti gli aspetti dell'attività di Internal Audit.

Interpretazione:

L'elaborazione di un programma di Assurance e miglioramento della qualità permette una valutazione di conformità dell'attività di Internal Audit alla Definizione di Internal Auditing e agli Standard e consente di verificare se gli Internal Auditor rispettano il Codice Etico. Il programma valuta inoltre l'efficienza e l'efficacia dell'attività di Internal Audit e identifica opportunità per il suo miglioramento.

1310 – Requisiti del programma di Assurance e miglioramento della qualità

Il programma di Assurance e miglioramento della qualità deve includere valutazioni sia interne che esterne.

1311 – Valutazioni interne

Le valutazioni interne devono includere:

- il monitoraggio continuo della prestazione dell'attività di Internal Auditing;
- periodiche auto-valutazioni o valutazioni condotte da altre persone interne all'organizzazione che abbiano conoscenze adeguate delle metodologie di Internal Audit.

Interpretazione: Il monitoraggio continuo costituisce parte integrante dell'attività quotidiana di supervisione, verifica e misurazione dell'attività di Internal Audit.

Il monitoraggio continuo è incorporato nelle procedure utilizzate di norma per gestire l'attività di Internal Audit e viene svolto utilizzando processi, strumenti e informazioni necessari per valutare la conformità alla Definizione di Internal Auditing, al Codice Etico e agli Standard.

Le valutazioni periodiche sono effettuate con l'obiettivo specifico di valutare la conformità alla Definizione di Internal Auditing, al Codice Etico e agli Standard.

La comprensione di tutti gli elementi dell'International Professional Practices Framework è necessaria per una adeguata conoscenza della metodologia di Internal Audit.

1312 – Valutazioni esterne

Le valutazioni esterne devono essere effettuate almeno una volta ogni cinque anni da parte di un valutatore, o di un team di valutatori, qualificato e indipendente, esterno all'organizzazione. Il responsabile Internal Auditing deve discutere con il Board:

- la modalità e la frequenza della valutazione esterna;
- le qualifiche e l'indipendenza del valutatore o del team di valutatori esterni, inclusa l'esistenza di qualsiasi possibile situazione di conflitto di interessi.

Interpretazione:

Le valutazioni esterne possono essere costituite da valutazioni esterne complete oppure essere condotte sotto forma di autovalutazione con convalida esterna indipendente. Un valutatore o un team di valutatori qualificati devono dimostrare di essere competenti in due ambiti: la pratica professionale dell'Internal Auditing e il processo di valutazione esterna. La competenza può essere dimostrata attraverso una combinazione di esperienza e conoscenze teoriche. L'esperienza acquisita presso organizzazioni analoghe per dimensioni, complessità, settore o comparto e specializzazione tecnica è più significativa di un'esperienza meno specifica. Nei team di valutatori, non è

necessario che tutti i componenti del team posseggano tutte le competenze, in quanto è il team nel suo insieme a risultare idoneo. Nel determinare se un valutatore o un team di valutatori dimostrino competenza sufficiente per essere ritenuti idonei, il responsabile Internal Auditing applica un giudizio professionale.

Il valutatore o il team di valutatori sono indipendenti quando non hanno alcun reale o apparente conflitto di interessi e non fanno parte né sono sotto il controllo dell'organizzazione alla quale appartiene l'attività di Internal Audit oggetto di valutazione esterna.

1320 – Comunicazione del programma di Assurance e miglioramento della qualità

Il responsabile Internal Auditing deve comunicare i risultati del programma di Assurance e miglioramento della qualità al senior management e al Board.

Interpretazione:

La forma, il contenuto e la periodicità della comunicazione dei risultati del programma di Assurance e miglioramento della qualità vanno concordati con il senior management e il Board, considerando le responsabilità dell'attività di Internal Audit e del responsabile Internal Auditing definite nel Mandato. Per dimostrare la conformità alla Definizione di Internal Auditing, al Codice Etico e agli Standard, i risultati delle valutazioni periodiche esterne e interne vanno comunicati al termine del processo di valutazione, mentre i risultati del monitoraggio continuo vanno comunicati almeno una volta l'anno. I risultati devono includere la valutazione del valutatore o del team di valutatori sul livello di conformità.

1321 – Uso della dizione “Conforme agli Standard Internazionali per la Pratica Professionale dell'Attività di Internal Auditing”

Il responsabile Internal Auditing può dichiarare che l'attività di Internal Audit è conforme agli Standard Internazionali per la Pratica Professionale dell'Attività di Internal Auditing solo se le risultanze del programma di assurance e miglioramento della qualità avvalorano tale affermazione.

Interpretazione: L'attività di Internal Audit risulta conforme agli Standard quando raggiunge i risultati descritti nella Definizione di Internal Auditing, nel Codice Etico e negli Standard. I risultati del programma di Assurance e miglioramento della qualità comprendono i risultati delle valutazioni interne ed esterne. Tutte le attività di Internal Audit devono essere oggetto di valutazioni interne, mentre le attività di Internal Audit che operano da almeno cinque anni devono essere oggetto anche di valutazioni esterne.

1322 – Comunicazione di non conformità

In presenza di non conformità alla Definizione di Internal Auditing, al Codice Etico o agli Standard che influiscano in modo significativo sull'ambito complessivo di copertura o sull'operatività dell'attività di Internal Audit, il responsabile Internal Auditing deve comunicare le non conformità e il relativo impatto al senior management e al Board.

Standard di Prestazione

2000 – Gestione dell'attività di Internal Audit

Il responsabile Internal Auditing deve gestire in modo efficace l'attività al fine di assicurare che essa apporti valore aggiunto all'organizzazione.

Interpretazione:

L'attività di Internal Audit è gestita efficacemente quando:

- i risultati del lavoro dell'attività di Internal Audit permettono di raggiungere le finalità e le responsabilità indicate nel Mandato di Internal Audit;
- l'attività di Internal Audit è conforme alla Definizione di Internal Auditing e agli Standard;
- coloro che svolgono l'attività di Internal Audit dimostrano di operare in conformità al Codice Etico e agli Standard.

L'attività di Internal Audit aggiunge valore all'organizzazione (e ai suoi stakeholder) quando fornisce assurance obiettiva e pertinente e quando contribuisce all'efficacia e all'efficienza dei processi di governance, gestione del rischio e controllo.

2010 – Piano delle attività di Internal Audit

Il responsabile Internal Auditing deve predisporre un piano delle attività, basato sulla valutazione dei rischi, al fine di determinarne le priorità in linea con gli obiettivi dell'organizzazione.

Interpretazione:

Il responsabile Internal Auditing deve predisporre un piano, basato sulla valutazione dei rischi, tenendo conto dei processi aziendali di gestione del rischio e dei limiti di accettabilità dello stesso stabiliti dal management per le diverse attività o parti dell'organizzazione. Se non esiste un modello di riferimento, il responsabile Internal Auditing esprimerà un proprio giudizio sui rischi, sulla base delle indicazioni fornite dal senior management e dal Board. Il responsabile Internal Auditing deve rivedere e adeguare opportunamente il piano, in risposta ai cambiamenti intervenuti a livello di attività, rischi, operatività, programmi, sistemi e controllo dell'organizzazione.

2010.A1 – Il piano delle attività di Internal Audit deve basarsi su una documentata valutazione del rischio, effettuata almeno una volta l'anno. Le indicazioni del senior management e del Board devono essere tenute in debita considerazione nella formulazione del piano.

2010.A2 – Il responsabile Internal Auditing deve individuare e considerare le aspettative del senior management, del Board e degli altri stakeholder verso i giudizi dell'Internal Audit e le altre conclusioni.

2010.C1 – Il responsabile Internal Auditing deve decidere se accettare un incarico di consulenza, sulla base delle possibilità di miglioramento della gestione dei rischi, delle possibilità di aggiungere valore e di migliorare l'operatività dell'organizzazione. Gli incarichi accettati devono essere inclusi nel piano di audit.

2020 – Comunicazione e approvazione del piano

Il responsabile Internal Auditing deve sottoporre il piano delle attività di Internal Audit e delle risorse necessarie, incluse eventuali variazioni significative intervenute, al senior management e al board per il relativo esame e approvazione. Il responsabile Internal Auditing deve, inoltre, segnalare l'impatto di un'eventuale carenza di risorse.

2030 – Gestione delle risorse

Il responsabile Internal Auditing deve assicurare che le risorse disponibili siano adeguate, sufficienti ed efficacemente impiegate per l'esecuzione del piano approvato.

Interpretazione:

Il termine “adeguate” è riferito all'insieme di conoscenze, capacità e altre competenze necessarie per dare esecuzione al piano. Il termine “sufficienti” è riferito alla quantità di risorse necessarie per portare a termine il piano. Le risorse sono efficacemente impiegate quando vengono utilizzate in modo da ottimizzare il raggiungimento del piano approvato.

2040 – Direttive e procedure

Il responsabile Internal Auditing deve definire direttive e procedure per lo svolgimento dell'attività.

Interpretazione:

La forma e il contenuto di direttive e procedure dipende dalla Struttura e dalle dimensioni dell'attività di Internal Audit, nonché dalla complessità dei suoi compiti.

2050 – Coordinamento delle attività

Il responsabile Internal Auditing dovrebbe condividere le informazioni e coordinare le diverse attività con i diversi prestatori, esterni e interni, di servizi di Assurance e consulenza, al fine di assicurare un'adeguata copertura e di minimizzare le possibili duplicazioni.

2060 – Informazione periodica al senior management e al Board

Il responsabile Internal Auditing deve informare periodicamente il senior management e il Board in merito a finalità, poteri e responsabilità dell'attività di Internal Audit, nonché comunicare lo stato di avanzamento del piano. Tale comunicazione deve comprendere inoltre i rischi

significativi, inclusi quelli di frode, i problemi di controllo, i problemi di governance e ogni altra informazione necessaria o richiesta dal senior management e dal Board.

Interpretazione:

Frequenza e contenuto dell'attività di comunicazione sono definiti di concerto con il senior management e il Board e variano a seconda della rilevanza delle informazioni che devono essere comunicate e dell'urgenza dei relativi provvedimenti che competono al senior management e al Board.

2070 – Prestatore esterno di servizi e responsabilità organizzativa sull'Internal Auditing

Quando l'attività di Internal Audit è affidata a un prestatore esterno di servizi, quest'ultimo deve fare in modo che l'organizzazione sia consapevole di avere la responsabilità di mantenere un'attività di Internal Audit efficace.

Interpretazione

Questa responsabilità si dimostra attraverso il programma di Assurance e miglioramento della qualità, che valuta la conformità alla Definizione di Internal Auditing, al Codice Etico e agli Standard.

2100 – Natura dell'attività

L'attività di Internal Audit deve valutare e contribuire al miglioramento dei processi di governance, gestione del rischio e di controllo, tramite un approccio professionale e sistematico.

2110 – Governance

L'attività di Internal Audit deve valutare e fornire appropriati suggerimenti volti a migliorare il processo di governance nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- favorire lo sviluppo di appropriati valori e principi etici nell'organizzazione;
- garantire l'efficace gestione dell'organizzazione e l'Accountability;
- comunicare informazioni su rischi e controllo alle relative funzioni dell'organizzazione;
- coordinare le attività e il processo di scambio di informazioni tra il Board, i revisori esterni, gli Internal Auditor e il management.

2110.A1 – L'attività di Internal Audit deve valutare l'architettura, l'attuazione e l'efficacia degli obiettivi, dei programmi e delle attività dell'organizzazione in materia di etica.

2110.A2 – L'attività di Internal Audit deve valutare se il processo di governance dei sistemi informativi aziendali aiuta le strategie e gli obiettivi dell'organizzazione stessa.

2120 – Gestione del rischio

L'attività di Internal Audit deve valutare l'efficacia e contribuire al miglioramento dei processi di gestione del rischio.

Interpretazione: *Determinare se i processi di gestione del rischio siano efficaci è un giudizio che l'Internal Auditor esprime in base alla propria valutazione dei seguenti aspetti:*

- che gli obiettivi aziendali supportino e siano coerenti con la "mission" aziendale;
- che i rischi significativi siano identificati e valutati;
- che vengano individuate opportune azioni di risposta ai rischi, al fine di ricondurli entro i limiti di accettabilità per l'azienda;
- che le informazioni sui rischi vengano raccolte e diffuse tempestivamente all'interno dell'organizzazione, consentendo al personale, al management e al board di adempiere alle rispettive responsabilità.

L'attività di Internal Audit può raccogliere le informazioni necessarie per questa valutazione attraverso molteplici incarichi. I risultati di questi incarichi, visti nel complesso, permettono di capire i processi di gestione del rischio dell'organizzazione e la loro efficacia.

I processi di gestione del rischio sono monitorati attraverso la gestione manageriale continua, specifiche valutazioni, o entrambi.

2120.A1 – L'attività di Internal Audit deve valutare l'esposizione al rischio che attiene alla governance, all'operatività e ai sistemi informativi dell'organizzazione, in termini di:

- raggiungimento degli obiettivi strategici dell'organizzazione;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili, finanziarie e operative;
- efficacia ed efficienza delle operazioni e dei programmi;
- salvaguardia del patrimonio;
- conformità a leggi, regolamenti, direttive, procedure e contratti.

2120.A2 – L'attività di Internal Audit deve valutare la potenziale presenza di casi di frode e come l'organizzazione gestisce tali rischi.

2120.C1 – Nello svolgimento di incarichi di consulenza, gli Internal Auditor devono tenere conto degli eventi di rischio attinenti agli obiettivi dell'incarico e prestare attenzione a qualsiasi altro rischio significativo.

2120.C2 – Nella valutazione dei processi di gestione del rischio, gli Internal Auditor devono tenere conto anche delle conoscenze dei rischi dell'organizzazione, acquisite nel corso di incarichi di consulenza.

2120.C3 – Quando assistono il management nella implementazione o nel miglioramento dei processi di gestione del rischio, gli Internal Auditor devono evitare di gestire direttamente i rischi, perché verrebbero così ad assumere responsabilità manageriali.

2130 – Controllo

L'attività di Internal Audit deve assistere l'organizzazione nel garantire la validità dei controlli attraverso la valutazione della loro efficacia ed efficienza e attraverso la promozione di un continuo miglioramento.

2130.A1 – L'attività di Internal Audit deve valutare l'adeguatezza e l'efficacia dei controlli introdotti in risposta ai rischi riguardanti la governance, le operazioni e i sistemi informativi dell'organizzazione, relativamente a:

- raggiungimento degli obiettivi strategici dell'organizzazione;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili, finanziarie e operative;
- efficacia ed efficienza delle operazioni e dei programmi;
- salvaguardia del patrimonio;
- conformità a leggi, regolamenti, direttive, procedure e contratti.

2130.C1 – Nella valutazione dei processi di controllo dell'organizzazione, gli Internal Auditor devono tenere conto anche delle conoscenze in materia di controllo acquisite nel corso di incarichi di consulenza.

2200 – Pianificazione dell'incarico

Per ciascun incarico gli Internal Auditor devono predisporre e documentare un piano che comprenda gli obiettivi dell'incarico, l'ambito di copertura, la tempistica e l'assegnazione delle risorse.

2201 – Elementi della pianificazione

Nel pianificare l'incarico, gli Internal Auditor devono considerare:

- gli obiettivi e le modalità di controllo dell'andamento dell'attività oggetto di audit;
- i rischi significativi dell'attività, i propri obiettivi, risorse e operazioni, nonché le modalità di contenimento dei rischi entro i livelli di accettabilità;

• *L'adeguatezza e l'efficacia dei processi di governance, di gestione dei rischi e di controllo dell'attività oggetto di audit, in riferimento a un quadro o modello di riferimento riconosciuto;*

• *le possibilità di apportare significativi miglioramenti ai processi di governance, di gestione dei rischi e di controllo dell'attività oggetto di audit.*

2201.A1 – Nel pianificare un incarico per conto di terze parti esterne all'organizzazione, gli Internal Auditor devono definire con queste un accordo scritto che chiarisca obiettivi, ambito di copertura, rispettive responsabilità ed eventuali aspettative e che stabilisca restrizioni alla diffusione dei risultati dell'incarico e all'accesso alla relativa documentazione. 26

2201.C1 – Gli Internal Auditor devono concordare con i clienti di un incarico di consulenza gli obiettivi, l'ambito di copertura, le rispettive responsabilità e ciò che di ulteriore ci si attende. Per gli incarichi di maggiore rilevanza, tale accordo deve essere formalizzato in un documento scritto.

2210 – Obiettivi dell'incarico

Per ciascun incarico devono essere fissati obiettivi specifici.

2210.A1 – Gli Internal Auditor devono effettuare una valutazione preliminare dei rischi afferenti l'attività oggetto di audit. Gli obiettivi dell'incarico devono rispecchiare i risultati di tale valutazione.

2210.A2 – Al momento della definizione degli obiettivi dell'incarico, gli Internal Auditor devono considerare il grado di probabilità che esistano errori significativi, frodi, non conformità e altre situazioni pregiudizievoli.

2210.A3 – Per valutare la governance, la gestione dei rischi e dei controlli, sono necessari criteri adeguati. Gli Internal Auditor devono accertare che il management e/o il board abbiano stabilito criteri adeguati per valutare il raggiungimento di obiettivi e traguardi. Se tali criteri sono adeguati, gli Internal Auditor devono utilizzarli nell'effettuare la propria valutazione. In caso contrario, devono collaborare con il management e/o il board allo sviluppo di opportuni criteri di valutazione.

2210.C1 – Gli obiettivi degli incarichi di consulenza devono riguardare processi di governance, di gestione dei rischi e di controllo, nella misura concordata con il cliente.

2210.C2 – Gli obiettivi degli incarichi di consulenza devono essere coerenti con i valori, le strategie e gli obiettivi dell'organizzazione.

2220 – Ambito di copertura dell'incarico

L'ambito di copertura definito, deve essere sufficiente per consentire il raggiungimento degli obiettivi dell'incarico.

2220.A1 – L'ambito di copertura dell'incarico deve tenere conto dei sistemi informativi, delle registrazioni, del personale e dei beni patrimoniali, compresi quelli sotto il controllo di terze parti esterne.

2220.A2 – Qualora, nel corso di un incarico di assurance, emergano opportunità significative di incarichi di consulenza, si dovrebbe stipulare uno specifico accordo scritto su obiettivi, ambito di copertura, rispettive responsabilità e su ciò che di ulteriore ci si attenda. I risultati raggiunti vanno comunicati secondo gli standard vigenti per gli incarichi di consulenza.

2220.C1 – Nello svolgimento di un incarico di consulenza, gli Internal Auditor devono assicurarsi che l'ambito di copertura dell'incarico sia sufficientemente ampio per conseguire gli obiettivi concordati. Se, nel corso dell'incarico, gli Internal Auditor ritengono di ridefinire l'ambito di copertura, ne devono discutere con il cliente, per decidere se sia opportuno proseguire.

2220.C2 – Nel corso degli incarichi di consulenza, gli Internal Auditor devono analizzare i controlli in coerenza con gli obiettivi dell'incarico ed essere attenti all'eventuale presenza di problematiche di controllo significative.

2230 – Assegnazione delle risorse

Gli Internal Auditor devono determinare le risorse necessarie e sufficienti per conseguire gli obiettivi dell'incarico in base alla valutazione della natura e complessità dello stesso, dei vincoli temporali e delle risorse a disposizione.

2240 – Programma di lavoro

Gli Internal Auditor devono sviluppare e documentare programmi di lavoro che permettano di conseguire gli obiettivi dell'incarico.

2240.A1 – I programmi di lavoro devono includere le procedure per raccogliere, analizzare, valutare e documentare le informazioni durante lo svolgimento dell'incarico. I programmi di lavoro devono essere approvati prima della loro utilizzazione e ogni successiva modifica deve essere prontamente approvata.

2240.C1 – I programmi di lavoro per gli incarichi di consulenza possono variare nella forma e nel contenuto, secondo la natura dell'incarico.

2300 – Svolgimento dell'incarico

Gli Internal Auditor devono raccogliere, analizzare, valutare e documentare informazioni sufficienti al raggiungimento degli obiettivi dell'incarico.

2310 – Raccolta delle informazioni

Gli Internal Auditor devono raccogliere informazioni sufficienti, affidabili, pertinenti e utili per conseguire gli obiettivi dell'incarico.

Interpretazione:

Le informazioni sono sufficienti quando sono concrete, adeguate e convincenti, così che, in base a esse, qualunque persona prudente e informata giungerebbe alle stesse conclusioni dell'auditor. Le informazioni sono affidabili quando sono fondate e sono le migliori ottenibili attraverso l'uso di tecniche adeguate all'incarico. Le informazioni sono pertinenti quando sono coerenti con gli obiettivi dell'incarico e danno fondamento ai rilievi e alle raccomandazioni. Le informazioni sono utili quando possono aiutare l'organizzazione a raggiungere le proprie finalità.

2320 – Analisi e valutazione

Gli Internal Auditor devono pervenire alle conclusioni e ai risultati dell'incarico sulla base di analisi e valutazioni appropriate.

2330 – Documentazione delle informazioni

Gli Internal Auditor devono documentare le informazioni atte a supportare le conclusioni e i risultati dell'incarico.

2330.A1 – Il responsabile Internal Auditing deve controllare l'accesso alla documentazione dell'incarico. Prima di distribuire tale documentazione a parti terze, il responsabile Internal Auditing deve ottenere l'approvazione del senior management e/o, secondo le circostanze, il parere dell'ufficio legale.

2330.A2 – Il responsabile Internal Auditing deve definire i criteri di conservazione delle carte di lavoro, indipendentemente dalle modalità di archiviazione. Tali criteri devono essere conformi alle linee guida dell'organizzazione, alla regolamentazione vigente in materia o a disposizioni di altro genere.

2330.C1 – Il responsabile Internal Auditing deve definire le direttive concernenti la custodia e l'archiviazione della documentazione relativa agli incarichi di consulenza, nonché la sua distribuzione all'interno e all'esterno dell'organizzazione. Tali direttive devono essere conformi alle linee guida dell'organizzazione, alla regolamentazione vigente in materia o a disposizioni di altro genere.

2340 – Supervisione dell'incarico

Gli incarichi devono essere sottoposti a opportuna supervisione al fine di garantire che gli obiettivi vengano raggiunti, che la qualità sia assicurata e che il personale possa crescere professionalmente.

Interpretazione:

Il grado di supervisione richiesta dipende dalla professionalità e dall'esperienza degli Internal Auditor, nonché dalla complessità dell'incarico. Il responsabile Internal Auditing ha la completa responsabilità della supervisione dell'incarico, anche nel caso in cui questo sia svolto per conto dell'Internal Audit. Il responsabile Internal Auditing può delegare tale supervisione a Internal Auditor di provata esperienza. Evidenza dell'avvenuta supervisione deve essere documentata e opportunamente conservata.

2400 – Comunicazione dei risultati

Gli Internal Auditor devono comunicare i risultati degli incarichi.

2410 – Modalità di comunicazione

La comunicazione deve includere gli obiettivi e l'estensione dell'incarico, così come le pertinenti conclusioni, raccomandazioni e piani d'azione.

2410.A1 – Laddove appropriato, la comunicazione finale dei risultati deve contenere il giudizio o le conclusioni degli Internal Auditor. Quando espressi, il giudizio o la conclusione devono tenere in considerazione le aspettative del senior management, del board e degli altri stakeholder e devono essere corroborati da informazioni sufficienti, affidabili, pertinenti e utili.

Interpretazione:

I giudizi espressi a livello di incarico possono essere valutazioni, conclusioni o altre descrizioni dei risultati. In questi casi, l'incarico può riguardare il controllo su un processo, un rischio o una business unit specifici. Per formulare questi giudizi è necessario considerare i risultati dell'incarico e il loro significato.

2410.A2 – Nelle comunicazioni relative all'incarico, gli Internal Auditor sono incoraggiati a dare atto delle operazioni svolte in modo adeguato dall'organizzazione.

2410.A3 – In caso di invio a terze parti esterne all'organizzazione, la comunicazione dei risultati deve prevedere espressamente limiti di utilizzo e di distribuzione.

2410.C1 – Le comunicazioni relative allo stato di avanzamento e ai risultati finali degli incarichi di consulenza possono variare, nella forma e nei contenuti, in funzione della natura dell'incarico e delle esigenze del cliente.

2420 – Qualità della comunicazione

La comunicazione deve essere accurata, obiettiva, chiara, concisa, costruttiva, completa e tempestiva.

Interpretazione:

Una comunicazione accurata non presenta errori né distorsioni ed è fedele ai fatti rilevati. Una comunicazione obiettiva è corretta, imparziale e scevra da pregiudizi ed è il risultato di una valutazione imparziale ed equilibrata di tutti i fatti e le circostanze rilevanti. Una comunicazione chiara ha senso logico ed è facilmente comprensibile. La chiarezza può essere migliorata limitando l'uso di termini tecnici e fornendo sufficienti informazioni di supporto. Una comunicazione concisa è essenziale, evita formulazioni non necessarie, dettagli superflui, ridondanze e prolissità. Una comunicazione costruttiva è utile al committente dell'incarico e all'organizzazione e induce miglioramenti laddove necessari. Una comunicazione completa contiene tutti gli elementi informativi essenziali per i destinatari, nonché tutte le informazioni e le osservazioni significative atte a corroborare raccomandazioni e conclusioni. Una comunicazione tempestiva è puntuale e opportuna nei tempi, in funzione della portata del problema, consentendo al management di intraprendere appropriate azioni correttive.

2421 – Errori e omissioni nella comunicazione

Se la comunicazione finale dei risultati contiene significativi errori od omissioni, il responsabile Internal Auditing deve inviare rettifiche e correzioni a tutti coloro che hanno ricevuto la comunicazione originale.

2430 – Uso della dizione “Effettuato in accordo con gli Standard Internazionali per la Pratica Professionale dell'Internal Auditing”

Gli Internal Auditor possono indicare che i loro incarichi sono “effettuati in conformità agli Standard Internazionali per la Pratica Professionale dell'Internal Auditing” solo se le risultanze del programma di assurance e miglioramento della qualità avvalorano tale affermazione.

2431 – Comunicazione di non conformità di uno specifico incarico

Nel caso di non conformità al Codice Etico o agli Standard che incidano negativamente su uno specifico incarico, la comunicazione dei risultati dell'incarico deve riportare:

- il principio o la regola di condotta del Codice Etico oppure lo Standard che non è stato pienamente rispettato;
- le ragioni della non conformità;
- le conseguenze della non conformità sull'incarico e sulla comunicazione dei relativi risultati.

2440 – Divulgazione dei risultati

Il responsabile Internal Auditing deve comunicare i risultati agli opportuni destinatari.

Interpretazione:

Il responsabile Internal Auditing, è tenuto a verificare ed approvare sia la comunicazione finale dei risultati dell'incarico prima dell'emissione degli stessi, sia la lista di distribuzione che la modalità di divulgazione. Laddove il responsabile Internal Auditing delega queste funzioni, egli ne rimane comunque totalmente responsabile.

2440.A1 – Il responsabile Internal Auditing ha la responsabilità di comunicare i risultati finali dell'incarico ai soggetti dell'organizzazione in grado di assicurarne un seguito adeguato.

2440.A2 – Se non diversamente prescritto da leggi, normative o regolamenti, prima di comunicare i risultati a terze parti esterne all'organizzazione, il responsabile Internal Auditing deve:

- valutare i potenziali rischi per l'organizzazione;
- consultare il senior management e/o l'ufficio legale a seconda delle circostanze;
- controllare la divulgazione, disponendo limitazioni sull'utilizzo dei risultati.

2440.C1 – Il responsabile Internal Auditing è responsabile della comunicazione ai clienti dei risultati finali dell'incarico di consulenza.

2440.C2 – Nel corso di incarichi di consulenza è possibile che vengano rilevate criticità concernenti la governance, la gestione dei rischi e il controllo. Se tali criticità sono significative per l'organizzazione, esse devono essere segnalate al senior management e al board.

2450 – Giudizi complessivi

Quando si esprime un giudizio complessivo, questo deve tenere in considerazione le aspettative del senior management, del board e degli altri stakeholder e deve essere corroborato da informazioni sufficienti, affidabili, pertinenti e utili.

Interpretazione: La comunicazione deve precisare:

- l'ambito di copertura, specificando il periodo di tempo cui si riferisce il giudizio;
- le limitazioni dell'ambito di copertura;
- tutti i progetti connessi che sono stati presi in considerazione, indicando l'eventuale ricorso ad altri fornitori di assurance;
- il modello di rischio o di controllo o gli altri criteri usati come fondamento per esprimere il giudizio complessivo;
- il parere, il giudizio o la conclusione complessivi formulati.

È necessario specificare i motivi dell'eventuale giudizio complessivo sfavorevole.

2500 – Monitoraggio delle azioni correttive

Il responsabile Internal Auditing deve stabilire e mantenere un sistema di monitoraggio delle azioni intraprese a seguito dei risultati segnalati al management.

2500.A1 – Il responsabile Internal Auditing deve impostare un processo di follow up per monitorare e assicurare che le azioni correttive siano state effettivamente attuate dal management oppure che il senior management abbia accettato il rischio di non intraprendere alcuna azione.

2500.C1 – L'attività di Internal Audit deve monitorare le azioni intraprese a seguito di incarichi di consulenza nella misura concordata con il cliente.

2600 – Comunicazione dell'accettazione del rischio

Qualora il responsabile Internal Auditing concluda che il management abbia accettato un livello di rischio che potrebbe essere inaccettabile per l'organizzazione, ne deve discutere con il senior management. Se il responsabile Internal Auditing ritiene che la problematica non sia stata risolta, deve informarne il board.

Interpretazione:

È possibile identificare il rischio accettato dal management o attraverso un incarico di assurance o di consulenza che permetta di monitorare lo stato di implementazione delle azioni intraprese dal management in risposta a incarichi precedenti, oppure in altri modi. Il responsabile Internal Auditing non è responsabile per la gestione del rischio.